SENATO DELLA REPUBBLICA

- XIV LEGISLATURA -

342^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2003

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI, indi del vice presidente DINI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO 1-57
ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)
ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)67-83

Assemblea - Indice

26 Febbraio 2003

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO	MALAN (FI)
RESOCONTO STENOGRAFICO	CAROSO Antonino (AIV)
CONGEDI E MISSIONI Pag. 1	DISEGNI DI LEGGE
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI ME- DIANTE PROCEDIMENTO ELETTRO- NICO	Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 885, 505 e 576:
(505) DE ZULUETA ed altri. – Misure contro il traffico di persone (576) TOIA ed altri. – Disposizioni per la lotta contro la tratta degli esseri umani (Relazione orale): PRESIDENTE	DISEGNI DI LEGGE Discussione: (1985) Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, recante disposizioni ur- genti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (Relazione orale) Approvazione, con modificazioni, con il se- guente titolo: Conversione in legge, con mo- dificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della cri- minalità organizzata:
TOIA (Mar-DL-U)	PRESIDENTE

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

342 ^a Seduta (antimerid.)	Assemble	A - Indice 26 Febbraio 20)03
INTERROGAZIONI		ALLEGATO B	
Per lo svolgimento: $ \begin{array}{ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0	DISEGNI DI LEGGE Annunzio di presentazione	. 67
ALLEGATO A DISEGNO DI LEGGE N. 1985:		INTERPELLANZE E INTEROGAZIONI Annunzio	57 67
Articolo 1 del disegno di legge di conversione Decreto-legge 4 aprile 2003, n. 13 Articolo 1, emendamenti e ordine del giori Articolo 2 ed emendamento Articolo 3 ed emendamento Articolo 4	59 rno 59 63 64	Interpellanze	67 69 83 83
Articolo 6		N. B L'asterisco indica che il testo del disco	rso

Assemblea - Resoconto sommario

26 Febbraio 2003

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

La seduta inizia alle ore 9,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,33 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Discussione dei disegni di legge:

- (885) Misure contro la tratta di persone (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa)
- (505) DE ZULUETA ed altri. Misure contro il traffico di persone
- (576) TOIA ed altri. Disposizioni per la lotta contro la tratta degli esseri umani (Relazione orale)

PRESIDENTE. Constatata l'assenza del rappresentante del Governo, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,34, è ripresa alle ore 9,52.

Assemblea - Resoconto sommario

26 Febbraio 2003

PRESIDENTE. Riprende la seduta e autorizza la senatrice Alberti Casellati a svolgere la relazione orale.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. L'ampiezza del fenomeno della riduzione in schiavitù finalizzata allo sfruttamento economico degli individui (nella sola Europa occidentale 500.000 donne avviate al mercato della prostituzione, un terzo delle quali minorenni, mentre le stime sulle situazioni di asservimento a livello mondiale oscillano da 27 milioni a 200 milioni di persone) ha fatto maturare la consapevolezza che tale tematica deve essere inserita all'interno della più generale questione dei diritti umani, ma anche l'esigenza di approntare uno specifico profilo giuridico per garantire effettività al contrasto di un fenomeno considerato dalle convenzioni internazionali la più grave piaga sociale, rispetto alla quale all'unanimità il Parlamento europeo ha recentemente raccomandato agli Stati membri la previsione di una specifica fattispecie di reato. Il disegno di legge in esame, che innalza il livello di civiltà giuridica del Paese ponendolo all'avanguardia nell'attuazione degli impegni internazionali sottoscritti, è stato profondamente modificato dalla Commissione giustizia e prevede una riformulazione degli articoli del codice penale relativi alla riduzione o al mantenimento in schiavitù o in servitù, alla tratta delle persone e alla compravendita delle persone in condizione di schiavitù o servitù, che non apparivano idonei ad identificare tali fenomeni nella loro concretezza; individua inoltre strumenti di politica criminale non previsti nel testo originario ed esclude l'autonoma fattispecie criminosa dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di persone, ricomprendendola nella generale categoria del reato associativo. In particolare, viene equiparata la fattispecie della riduzione in schiavitù a quella della riduzione in servitù, prevedendo per entrambe una pena da 8 a 20 anni di reclusione, e viene sanzionato il reato di tratta di persone, anche nel caso in cui venga posto in essere al fine del prelievo di organi. Si modifica poi il codice di procedura penale, affidando al tribunale in composizione collegiale la competenza sui reati relativi alla tratta di persone e attribuendo alle Direzioni distrettuali antimafia la funzione di pubblico ministero nei procedimenti relativi. Si prevede l'aumento da un terzo alla metà della pena quando il fatto sia commesso da appartenenti ad associazioni mafiose o camorristiche durante il periodo di applicazione di una misura di prevenzione e inoltre la possibilità di applicare le misure di prevenzione patrimoniale quando l'autore del delitto debba ritenersi delinquente professionale. E' consentito il ricorso alle attività sotto copertura e alle cosiddette operazioni controllate anche per i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù e per i reati legati allo sfruttamento della prostituzione minorile. Oltre a disposizioni in favore dei collaboratori di giustizia, il testo prevede la confluenza dei beni confiscati nel Fondo per le politiche sociali, un'ampia varietà di strumenti per sostenere le vittime di tali reati e infine norme di coordinamento e disposizioni di carattere transitorio. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC, DS-U e del senatore Salzano. Congratulazioni).

Assemblea - Resoconto sommario

26 Febbraio 2003

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

MALABARBA (Misto-RC). L'approvazione del disegno di legge in esame è urgente in quanto appare necessario colmare il vuoto normativo presente nell'ordinamento nazionale in ordine agli strumenti di contrasto di uno dei fenomeni criminali più devastanti per la libertà e la dignità dell'uomo, una vera e propria barbarie del terzo millennio che costituisce per le grandi organizzazioni criminali internazionali la terza fonte di guadagni dopo il traffico delle sostanze stupefacenti e delle armi. La riduzione in schiavitù di essere umani, in particolare di donne e minori, per forme ignominiose di sfruttamento e la soppressione della libertà personale di soggetti già costretti a subire le conseguenze delle guerre, della fame e della miseria ed ora spogliati della dignità e ridotti a merci da scambiare costituiscono un fenomeno in rapido incremento che deve essere combattuto non soltanto con la repressione penale, ma anche con forme di assistenza e sostegno nei confronti delle vittime costanti nel tempo e con politiche internazionali capaci di restringere la forbice tra la parte ricca e la parte povera del mondo.

CALLEGARO (UDC). È sconfortante che agli inizi del terzo millennio il Parlamento italiano sia ancora costretto a legiferare per combattere il fenomeno della schiavitù, portato nuovamente in luce dalla criminalità organizzata internazionale e reso possibile dalle gravi disparità socio-economiche tra le diverse aree del pianeta. Proprio l'imprevedibile recrudescenza del fenomeno ha reso inadeguata la copertura legislativa offerta dalla normativa italiana ed ha reso necessario omogeneizzare l'ordinamento italiano al diritto internazionale. Il testo approvato dalla Camera dei deputati costituiva un grande passo in avanti in tale direzione, ma destava perplessità che sono state superate grazie al lavoro della Commissione giustizia del Senato, in particolare per quanto riguarda l'introduzione di una nuova figura di servitù che creava difficoltà di distinzione ed il rischio di appiattimento della giurisprudenza sulle ipotesi meno gravi, l'incomprensibile diminuzione di pena per fatti «di particolare tenuità» e la nuova ipotesi di reato associativo. Auspica pertanto l'approvazione unanime da parte dell'Assemblea del testo approvato dalla Commissione. (Applausi dai Gruppi UDC e FI).

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Il disegno di legge in esame è un atto di grande rilievo, necessario per un ordinamento e per una società civile che pongono al centro la persona, e trae la sua ragion d'essere dalla lotta continua tra i principi contenuti nella Costituzione e nel diritto internazionale e gli effetti della realtà socio-politica mondiale che portano nuovamente all'attenzione fenomeni ritenuti scomparsi. Infatti, la globalizzazione ha comportato anche un incremento dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo e forme di assoggettamento che, pur non avendo nulla a che vedere con la schiavitù patrimoniale, non sono meno gravi e insidiose e che debbono indurre ad una riflessione sui rapporti internazionali e sul ruolo delle di-

Assemblea - Resoconto sommario

26 Febbraio 2003

sparità, del sottosviluppo e delle guerre quali cause ultime del fenomeno della tratta delle persone. Risultava pertanto necessario che l'ordinamento italiano ridefinisse i contorni dell'assoggettamento e predisponesse più adeguate misure di contrasto attraverso l'esplicitazione delle condotte perseguite dalla legge, al fine di evitare il pericolo di incomprensione e quindi di non applicabilità della normativa. Preannuncia pertanto il voto favorevole dei senatori della Margherita ritenendo che il testo, arricchito nei suoi profili dal lavoro della Commissione giustizia del Senato con il contributo determinante dell'opposizione, sia adeguato ed omogeneo. E' tuttavia chiaro che le forme più importanti di contrasto al fenomeno della tratta delle persone risiedono in politiche sociali di carattere generale e in relazioni internazionali basate sul ripudio della guerra e sull'aiuto allo sviluppo, nonché in forme di sostegno concreto nei confronti delle vittime ed in un intervento attivo della società per la rimozione delle condizioni di soggezione. Auspica infine che il Parlamento venga informato a breve termine e periodicamente sui risultati dell'azione di prevenzione, contrasto e repressione del fenomeno e sull'efficacia del provvedimento. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e dei senatori De Paoli e Peterlini).

FASSONE (DS-U). Gli atti giudiziari relativi ai procedimenti in materia di tratta e sfruttamento delle persone dimostrano l'effettiva necessità di intervenire con strumenti moderni contro un fenomeno agghiacciante e giustificano la pesantezza delle sanzioni che il Senato si accinge a varare. Peraltro, si tratta di dare alle Convenzioni internazionali l'integrale attuazione non più garantita dagli articoli 600, 601 e 602 del codice penale, che per molti decenni sono stati considerati norme protocollari, la necessaria trascrizione della Convenzione di Ginevra del 1926 per la sanzione di una situazione non più giuridicamente configurabile nell'ordinamento. Successivamente, la Convenzione di Ginevra del 1956 ha imposto la repressione non solo della riduzione in schiavitù ma anche delle pratiche analoghe, la cui copertura da parte dell'articolo 603 del codice penale è venuta meno con la dichiarazione di incostituzionalità di tale articolo del 1981. Tuttavia l'estensione del fenomeno della tratta e dello sfruttamento delle persone ha assunto dimensioni talmente vistose e drammatiche da richiedere non soltanto la repressione di qualsiasi condotta atta a produrre la riduzione in schiavitù, ma anche l'eliminazione dei profili di indeterminatezza del testo approvato dalla Camera dei deputati, in particolare dell'allineamento della schiavitù alla servitù, e soprattutto l'arricchimento del quadro di contorno costituito da misure di protezione per i soggetti che collaborano e da programmi di assistenza per le vittime. Altre modifiche potranno essere utili per rendere ancora efficaci le misure proposte, tenendo tuttavia presente che l'impegno vero dovrà esplicarsi subito dopo il varo della legge nei confronti delle cause ultime della tratta delle anime schiave, cioè dei rapporti nel mondo globalizzato tra la parte felice e la parte infelice dell'umanità. (Applausi dei senatori Piatti e De Petris. Congratulazioni).

Assemblea - Resoconto sommario

26 Febbraio 2003

DE ZULUETA (DS-U). L'iniziativa legislativa di riforma delle misure contro la tratta delle persone si configura come l'assunzione di una precisa responsabilità politica e morale del Parlamento volta ad offrire una riposta ad un fenomeno drammatico e agli impegni assunti dal Paese sul piano internazionale e si inserisce nel solco della strada tracciata nella scorsa legislatura, culminata nell'approvazione da parte della Commissione antimafia di una relazione sul traffico degli esseri umani preceduta da un lungo e approfondito lavoro di indagine che ha messo a fuoco le dimensioni transnazionali e la vastità del fenomeno. La riduzione in schiavitù è legata per gran parte al mercato della prostituzione in mano ad organizzazioni caratterizzate da metodi estremamente violenti che intendono allargare il raggio d'azione ad altre attività criminali e pertanto si impone una risposta dal punto di vista normativo particolarmente repressiva in grado di punire gli organizzatori dello sfruttamento di esseri umani, finora non adeguatamente colpiti per l'assenza di un profilo associativo del reato. Tale provvedimento trova una sponda efficace inoltre nella misura approntata nell'articolo 18 della legge n. 40 del 1998 che consente la protezione delle vittime, favorendo la possibilità di scelte di vita diverse, e dovrebbe essere altresì accompagnato dalla ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, che rappresenta uno strumento essenziale per azioni di contrasto del fenomeno coordinate a livello internazionale. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e delle senatrici D'Ippolito e Alberti Casellati).

CENTARO (FI). La riforma del codice penale appare rispondente alla necessità di adeguamento normativo alle nuove fattispecie criminali, in particolare ad uno dei reati più odiosi che caratterizzano tale periodo storico e cioè la riduzione in schiavitù nelle nuove forme legate allo sfruttamento della prostituzione ma anche all'accattonaggio o al mercato degli organi. In tale direzione, appare positiva la scelta operata nel provvedimento di unificare in un'unica fattispecie le forme pur diverse della schiavitù e della servitù al fine di agevolare il lavoro processuale nonché la centralità affidata al profilo associativo e la previsione di norme per la destinazione dei beni confiscati. Particolare valore assume inoltre lo speciale programma di assistenza per le vittime al fine di consentire l'avvio di una risposta a livello sociale che favorisca il rientro nella normalità e nella legalità. (Applausi dal Gruppo FI).

TOIA (*Mar-DL-U*). Il provvedimento assume una rilevanza particolare perché consente di adeguare il codice penale all'esigenza di contrastare quella che nel mondo occidentale appare come vera e propria barbarie, e cioè la riduzione in schiavitù di milioni di vittime, in particolare donne, le cui condizioni di debolezza nei Paesi originari sono all'origine di tali forme di soggezione. Il disegno di legge, che giunge con ritardo all'esame dell'Aula considerato che la Camera dei deputati aveva trasmesso il testo nel 2001, è stato profondamente modificato in Commissione, grazie anche al contributo dell'opposizione e offre strumenti più co-

Assemblea - Resoconto sommario

26 Febbraio 2003

genti per colpire il fenomeno della tratta di esseri umani nelle forme organizzative in cui si manifesta. Proprio a tal fine e in considerazione della dimensione transnazionale del fenomeno, allo strumento legislativo occorre accompagnare un maggiore coordinamento dell'attività investigativa a livello internazionale anche al fine di ampliare il lavoro di prevenzione. In tale quadro ha assunto particolare valore anche a livello europeo la norma della legge Turco-Napolitano, approvata nella scorsa legislatura, che riconosce la protezione delle vittime attraverso la concessione di un permesso di accoglienza temporanea; strumento che ha favorito l'assistenza e l'accoglienza di molte donne da parte di associazioni ai fini di un reintegro nella società italiana o di un eventuale ritorno nel Paese d'origine. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni).

Presidenza del vice presidente DINI

Su indiscrezioni giornalistiche in merito al nuovo organigramma RAI

LAURIA (*Mar-DL-U*). La riunione che il Presidente del Consiglio ha tenuto la notte scorsa presso la sua residenza privata per discutere sulle dimissioni del Consiglio di amministrazione della RAI e sulle future nomine, di cui si dovrebbe occupare il Parlamento nella prossima settimana, oltre che ledere il prestigio dei Presidenti delle due Camere, rappresenta un'ulteriore riprova del conflitto di interessi dell'onorevole Berlusconi. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del senatore Martone*).

PRESIDENTE. Non è compito del Parlamento impedire riunioni private di forze politiche; tuttavia, riferirà al presidente Pera, considerato il suo potere di nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della RAI.

FASOLINO (FI). Le gravi accuse sono insussistenti.

MALAN (FI). E' incongrua una interruzione del dibattito su un disegno di legge importante per riferire notizie di agenzie che sono state già smentite dal Presidente del Consiglio.

CARUSO Antonino (AN). Invita la Presidenza a non consentire ulteriori interruzioni sulla discussione di un provvedimento che riguarda decine di migliaia di persone in Italia e nel mondo, soprattutto se riferite alle nomine RAI. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

Assemblea - Resoconto sommario

26 Febbraio 2003

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 885, 505 e 576

PRESIDENTE. Prosegue la discussione generale.

MARITATI (DS-U). Numerose sono state le prese di posizione a livello internazionale sul fenomeno della tratta di esseri umani dopo la fine delle due guerre mondiali e soprattutto a partire dai primi anni Novanta, per i profondi cambiamenti che sono intervenuti sullo scenario internazionale; particolare importanza assumono lo Statuto della Corte penale internazionale del 1999, che include la riduzione in schiavitù tra i crimini contro l'umanità, l'articolo 31 del Trattato dell'Unione europea, che sollecita gli Stati membri a sviluppare un'azione comune per la cooperazione di polizia giudiziaria anche per tale reato, o ancora la decisione quadro del Consiglio europeo del luglio 2002, che in tale reato fa rientrare le attività che precedono o seguono il reclutamento, il trasferimento e lo sfruttamento delle vittime per scopi di lavoro o di prostituzione. Lo sviluppo del fenomeno a partire negli ultimi anni Ottanta non riguarda solo i Paesi nati dallo sfaldamento del blocco sovietico, ma anche i Paesi del Sud America, dell'Africa o dell'Estremo Oriente rimasti esclusi dal notevole sviluppo economico che ha caratterizzato l'ultimo secolo, in particolare in Occidente. Pertanto, nel lungo periodo Paesi ricchi possono contenere i flussi migratori con politiche economiche e nuove regole condivise, per un riequilibrio nell'utilizzo delle fonti di energia e delle risorse; nell'immediato occorre invece una risposta repressiva intelligente ed efficace, differenziando ad esempio il favoreggiamento organizzato dell'immigrazione clandestina dal successivo sfruttamento, perché spesso nel secondo caso le vittime vengono reclutate dagli organizzatori con inganno o violenza. Lo strapotere dei trafficanti di esseri umani è aggravato poi da comportamenti non sufficientemente censurati, come il lavoro nero, anzi alimentati dagli stessi imprenditori o operatori commerciali. Come risulta dal documento conclusivo dell'indagine sulla tratta degli esseri umani del Comitato Schengen-Europol della scorsa legislatura, delle vittime dei traffici che oscillano tra i 26 e i 200 milioni di persone le donne rappresentano una parte consistente, soprattutto per lo sfruttamento della prostituzione. Il fenomeno è stato contrastato sul piano giudiziario e su quello legislativo, in particolare con la norma della Turco-Napolitano grazie alla quale a milioni di donne rese schiave sono state messe in condizione di ricostituirsi una vita libera in Europa o nel Paese di origine. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

D'IPPOLITO (FI). Il disegno di legge rappresenta un passo in avanti sulla strada del progresso civile e del contrasto ad un fenomeno criminale fortemente aumentato a seguito della crisi economica e che affonda le radici nel drammatico aumento della popolazione dopo la seconda guerra mondiale e nel profondo mutamento economico e sociale, con conseguente aumento della povertà e della possibilità di usufruire di manodo-

Assemblea - Resoconto sommario

26 Febbraio 2003

pera a condizioni veramente profittevoli. Significativo poi è il fenomeno dello sfruttamento sessuale conseguente alla tratta delle persone e soprattutto delle donne, su cui influisce l'aggravante della discriminazione per razzismo, com'è emerso nella Conferenza mondiale delle Nazioni Unite tenutasi nel 2001 in Sud Africa e riconfermato nell'ultimo Forum euromediterraneo delle donne parlamentari, svoltosi a Madrid proprio sui problemi della violenza e del traffico degli esseri umani. E' ormai necessario che la comunità internazionale reagisca, evitando distinzioni in termini di gradualità sanzionatoria tra servitù e schiavitù e valutando la violazione dell'unico bene che è la libertà personale. Si augura che il disegno di legge, che rappresenta quindi la risposta del Parlamento italiano, sia approvato all'unanimità, com'è accaduto alla Camera dei deputati. (Applausi dal Gruppo FI).

PIANETTA (FI). L'odiosità del traffico delle persone è accentuata dalla difficoltà di acquisire dati precisi sull'evidente aumento dei flussi provenienti dall'Africa, dall'Asia, dell'America Latina ma anche dell'Europa orientale; in particolare, secondo quanto risulta alla Commissione per la tutela e la promozione dei diritti umani, il connesso sfruttamento della prostituzione è ormai gestito e controllato dalla criminalità organizzata. Il disegno di legge modifica taluni articoli del codice penale, con l'inasprimento delle pene e il miglioramento delle procedure; tuttavia, in sede di applicazione si dovrà prestare attenzione all'articolo 5, relativo alla prevenzione, perché si dovranno creare le condizioni per favorire il reinserimento delle vittime soprattutto nel loro Paese di origine. (Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Ringrazia i senatori intervenuti nel dibattito, da cui continua a emergere la convergenza determinatasi in Commissione giustizia, nonostante il parere contrario su taluni emendamenti di cui darà conto in seguito.

PRESTIGIACOMO, ministro per le pari opportunità. Il disegno di legge recante misure contro la tratta di persone è stato uno dei primi provvedimenti varati dal Consiglio dei ministri, a dimostrazione dell'attenzione posta dal Governo Berlusconi ad un problema che presenta dimensioni sempre più allarmanti e rispetto al quale le previsioni del codice penale si sono dimostrate inadeguate. La modifica proposta all'articolo 600 del codice penale, che la Commissione del Senato ha ripristinato nella sua originaria impostazione, prevedeva identica pena per la riduzione in schiavitù e per la riduzione in servitù, assicurando pertanto una tutela rispetto a pratiche di asservimento diverse della schiavitù ma altrettanto gravi, poiché i due comportamenti presentano identico disvalore sociale in quanto violano il bene primario della libertà personale. Il testo inoltre modificava l'articolo del codice penale riguardante la tratta di persone sulla base delle pe-

Assemblea - Resoconto sommario

26 Febbraio 2003

culiari caratteristiche del fenomeno criminale così come oggi si manifesta. Il testo ora in votazione è più articolato rispetto sia all'originaria proposta del Governo sia a quello licenziato dalla Camera dei deputati, in quanto contiene disposizioni di natura processuale, norme che consentono le attività sotto copertura e l'applicazione di misure di prevenzione e di altre misure attualmente previste per reati di mafia, terrorismo o eversione. Esprime pertanto apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione giustizia del Senato, che ha recepito l'impostazione fondamentale del Governo arricchendola ulterioriormente e si dichiara disponibile ad altri eventuali interventi in grado di migliorare l'efficacia dell'azione dello Stato nella repressione di questi reati, a partire da un miglior utilizzo delle risorse destinate ai programmi di protezione e recupero delle vittime. (Applausi dai Gruppi FI e AN. Congratulazioni).

Sull'ordine dei lavori

MALAN (FI). Sulla base di un generale accordo tra i Gruppi, propone che il Senato passi alla discussione del disegno di legge n. 1985, di conversione del decreto-legge recante interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la proposta del senatore Malan si intende accolta. Rinvia pertanto ad altra seduta il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 885, 505 e 576.

Discussione del disegno di legge:

(1985) Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Boscetto a svolgere la relazione orale.

BOSCETTO, *relatore*. Sollecita la conversione del decreto-legge che reca modifiche alla normativa sulla concessione di benefici a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Il testo prevede l'aumento della provvisionale, dal 20 al 90 per cento, dell'ammontare complessivo dell'elargizione, la non ripetibilità nella misura del 20 per cento dell'importo attribuito, la possibilità di erogare l'assegno vitalizio anche prima dell'emanazione della sentenza nel caso siano incontrovertibili i

Assemblea - Resoconto sommario

26 Febbraio 2003

presupposti per la sua concessione ed infine estende anche alla scuola elementare e a quella secondaria inferiore la concessione di borse di studio ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

TURRONI (*Verdi-U*). Il Gruppo voterà a favore del decreto-legge, nonostante sia consapevole che il riconoscimento di una somma di danaro non possa saldare il debito contratto dalla comunità con i familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità, ma anche delle tante stragi che rappresentano ancora aspetti oscuri della storia repubblicana.

FLORINO (AN). Pur dichiarandosi favorevole all'approvazione del provvedimento, in quanto è giusto che lo Stato sia vicino ai familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità, il Parlamento e il Governo devono essere consapevoli che in molte zone del Paese è difficile distinguere tra criminalità organizzata e criminalità comune, sia perché ciò implica l'identificazione dei responsabili, sia perché i cosiddetti capi zona non sono immediatamente riconducibili al crimine organizzato. Alcune città meridionali sono angosciate della criminalità comune, che colpisce sia giovani sia padri di famiglia che non potranno più mantenere i propri figli. Invita pertanto il Governo ad affrontare tale drammatica situazione attraverso un provvedimento di carattere generale. (Applausi dal Gruppo AN e dei senatori D'Ambrosio e Pagano).

VITALI (DS-U). Le condivisibili osservazioni del senatore Florino circa la necessità di una maggiore attenzione nei confronti delle vittime dei reati potrebbero essere recepite in un disegno di legge condiviso da maggioranza e opposizione. Oltre a costituire un doveroso riconoscimento, ciò rappresenterebbe un elemento essenziale per la sicurezza della convivenza civile. Annuncia il voto favorevole sul disegno di legge in esame, che estende l'applicazione di norme vigenti e, in considerazione del parere contrario della Commissione bilancio, trasforma l'emendamento 1.100, che tendeva a realizzare un più ampio intervento sulla materia, nell'ordine del giorno G1.1 (v. Allegato A). (Applausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

BOSCETTO, relatore. Rinuncia alla replica.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Il decretolegge interviene su quadro normativo consolidato, mentre un più esteso intervento a favore delle vittime dei reati, problema rispetto al quale il Governo è sensibile, richiede un provvedimento di carattere generale.

Assemblea - Resoconto sommario

26 Febbraio 2003

PRESIDENTE. Dà lettura dei pareri espressi dalla Commissione bilancio sul disegno di legge e sui relativi emendamenti. (v. Resoconto stenografico). Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, avvertendo che gli emendamenti, che si intendono illustrati, sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

BOSCETTO, *relatore*. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.101 e 1.102 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti della Commissione 1.200, 2.100, 3.100 e 5.100.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Concorda con il parere del relatore e accoglie l'ordine del giorno G1.1.

FLORINO (AN). Accogliendo la richiesta del relatore, ritira gli emendamenti 1.101 e 1.102, che tendevano a suscitare l'attenzione del Parlamento e del Governo nei confronti delle vittime della criminalità comune, anche se la burocratica risposta del Sottosegretario non ha colto il dramma che vivono le popolazioni angariate dalla criminalità.

Con distinte votazioni, il Senato approva gli emendamenti 1.200, 2.100 (testo corretto), 3.100 (testo corretto) e 5.100.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Condividendo le argomentazioni esposte dai senatori intervenuti, annuncia il voto favorevole del Gruppo. Il decreto-legge verte su una materia omogenea, ma non riveste il carattere di necessità ed urgenza, per cui sarebbe preferibile che provvedimenti di questa natura, attinenti a materie che necessitano esclusivamente di un intervento tempestivo, possano beneficiare di una corsia preferenziale e della sede deliberante. Infine, l'articolato parere espresso dalla Commissione bilancio segnala che le norme del decreto-legge cosiddetto taglia-spese rischiano di mettere in dubbio l'effettività dei diritti soggettivi. (*Applausi del senatore Dettori*).

Il Senato approva del suo complesso il disegno di legge n. 1985, composto dal solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata». La Presidenza è autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Assemblea - Resoconto sommario

26 Febbraio 2003

Per lo svolgimento di un'interrogazione

BATTAFARANO (DS-U). Sollecita la risposta del Governo all'interrogazione 3-00736 in materia di adeguamento tecnologico degli impianti.

PRESIDENTE. La Presidenza trasmetterà al Governo la sollecitazione del senatore Battafarano. Dà quindi annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,13.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31). Si dia lettura del processo verbale.

MUZIO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Amato, Antonione, Baldini, Barelli, Bianconi, Bobbio Norberto, Boscetto, Bosi, Collino, Corrado, Cursi, D'Alì, Degennaro, Grillo, Liguori, Mantica, Marano, Morselli, Ronconi, Salini, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Gaburro e Nessa, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Basile, per partecipare alla riunione della Convenzione sul futuro dell'Unione europea; Pedrizzi, per partecipare ad un convegno organizzato del Centro studi Euroitalia; Zanoletti, per partecipare al Convegno sul tema «La Riforma del mercato del lavoro».

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,33).

Discussione dei disegni di legge:

(885) Misure contro la tratta di persone (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa)

(505) DE ZULUETA ed altri. - Misure contro il traffico di persone

(576) TOIA ed altri. – Disposizioni per la lotta contro la tratta degli esseri umani

(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge n. 885, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa, e nn. 505 e 576.

In attesa che giunga il rappresentante del Governo, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,34, è ripresa alle ore 9,52).

Riprendiamo i nostri lavori.

Saluto la signora ministro Prestigiacomo, che ci ha raggiunto.

La relatrice, senatrice Alberti Casellati, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. Signor Presidente, la riduzione in schiavitù e la tratta degli esseri umani, cioè il traffico finalizzato allo sfruttamento delle persone che ne sono oggetto, sono considerate dalle convenzioni internazionali la prima piaga sociale. È, quindi, una delle emergenze più pesanti da affrontare sia per le dimensioni che il fenomeno ha progressivamente assunto, sia per le gravi conseguenze che esso com-

porta, che rendono davvero improcrastinabile un serio intervento legislativo che ne contrasti ogni ulteriore sviluppo. (*Brusìo in Aula*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'ingresso dell'emiciclo deve restare libero e non deve essere la sede di colloqui e di amenità varie.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Il commercio di persone e le pratiche di asservimento che ad esso si accompagnano presentano risvolti assai significativi sotto il profilo dei diritti violati.

Il traffico di esseri umani riattualizza, infatti, il fenomeno della schiavitù, quale manifestazione concreta della riduzione di un individuo allo stato e alla condizione in cui si esercitano in tutto o in parte gli attributi del diritto di proprietà. Anche il profilo internazionale è imprescindibile in questa materia. Solo in un generale coordinamento delle nazioni sarà possibile colpire efficacemente un fenomeno che si muove ed opera proprio in questa dimensione.

Fu nel primo dopoguerra che si addivenne alla conclusione della Convezione di Ginevra del 25 settembre 1926 sull'abolizione della schiavitù in ogni sua forma, resa esecutiva in Italia con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1723. La Convenzione del 1926 è stata completata e modificata dalla Convenzione di Ginevra del 7 settembre 1956.

Il divieto della schiavitù e della tratta degli esseri umani risulta, inoltre, solennemente proclamato dall'articolo 4 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, nella Dichiarazione sui diritti del fanciullo del 1959, nonché nel Patto sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite del 1966.

La repressione della tratta di esseri umani e lo sfruttamento della prostituzione sono stati poi oggetto della Convenzione ONU, adottata a New York il 21 marzo 1950, a cui l'Italia ha aderito con legge 23 novembre 1966, n. 1173, che fu oggetto di accesi dibattiti politici in occasione del voto della «legge Merlin».

Bisogna, inoltre, aggiungere che la Convenzione n. 182, relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, adottata dall'Organizzazione internazionale del lavoro il 17 giugno 1999, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 25 maggio 2000, n. 148, ricomprende tra le dette «forme peggiori» tutte le forme di schiavitù.

Va, inoltre, ricordato che lo Statuto della Corte penale internazionale, approvato con legge 12 luglio 1999, n. 232, enumera tra i crimini contro l'umanità sui quali ha competenza la Corte medesima la riduzione in schiavitù, intesa come esercizio sulla persona di uno o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso di traffico di persone, in particolare di donne e bambini ai fini di sfruttamento sessuale.

Importanti strumenti sono anche la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e il Protocollo sulla tratta degli esseri umani, aperti alla firma a Palermo il 12 dicembre 2000.

In Europa il divieto della schiavitù è stato solennemente affermato nella Convenzione europea sui diritti dell'uomo del 1950 e nella Carta sociale europea adottata dal Consiglio d'Europa nel 1961: la più recente proclamazione al riguardo è contenuta nell'articolo 5 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, svoltasi a Nizza il 7 dicembre 2000.

Inoltre, l'articolo 31 del Trattato sull'Unione europea indica, come obiettivo dell'Unione, quello di sviluppare tra gli Stati membri un'azione comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, obiettivo da perseguire prevenendo e reprimendo la criminalità organizzata o di altro tipo, in particolare il terrorismo, la tratta di esseri umani e i reati contro i minori.

L'attuazione di programmi volti al contrasto del traffico di esseri umani e allo sfruttamento sessuale dei minori è stata preliminare allo svolgimento della Conferenza interministeriale tenutasi all'Aja il 26 aprile del 1997, dove gli Stati membri si sono impegnati a massimizzare la cooperazione nella lotta al traffico di esseri umani, in particolare delle donne, ed hanno concordato le linee guida europee per misure efficaci di prevenzione contro la tratta delle donne a scopo di sfruttamento sessuale.

Successivamente, gli Stati membri hanno deciso di costituzionalizzare il tema nel Trattato di Amsterdam, dove la tratta viene esplicitamente menzionata accanto al traffico di droga per quel che concerne lo sviluppo di un'azione comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria.

Successivamente, sarà il Consiglio europeo straordinario di Tampere del 15-16 ottobre del 1999 a costituire il più forte impulso all'armonizzazione delle legislazioni penali in materia di traffico ai fini di sfruttamento.

Fra gli atti più recenti a livello europeo, si segnala la proposta di decisione quadro sulla lotta alla tratta degli esseri umani e, sul piano degli indirizzi, la risoluzione votata unanimemente dal Parlamento europeo il 19 maggio 2000, che raccomanda agli Stati membri l'introduzione di una specifica forma di reato.

Altri Paesi – è da notare – stanno adeguando il proprio ordinamento di fronte a questi crimini così gravi. Il 24 gennaio 2002 l'Assemblea nazionale francese ha adottato in prima lettura un disegno di legge sulle forme di «schiavitù moderna», che segue un rapporto presentato il 12 dicembre 2001 da una Commissione d'indagine istituita da quel ramo del Parlamento d'oltralpe.

È, dunque, cresciuta negli anni la consapevolezza circa le condizioni di brutale sfruttamento cui sono vincolate quote sempre più consistenti di popolazione mondiale, collocate non solo in segmenti tradizionali del mercato del lavoro ma anche in altre attività estremamente lucrative quali, ad esempio, quelle collegate al *sex business*, ambito entro il quale confluisce la maggioranza delle persone che sono vittime del traffico nei Paesi occidentali.

I dati relativi alle diffusioni di situazioni di asservimento, che si spingono sino alla riduzione in schiavitù, sono più che eloquenti, sebbene la discrepanza delle cifre fornite nelle ricerche e nella letteratura in materia

dimostri in modo inequivocabile la difficoltà di cogliere la dimensione reale del fenomeno in esame. I dati sono comunque allarmanti, sia che si accetti una stima di 27 milioni di persone, sia che si ritenga più appropriata la valutazione di 200 milioni di persone.

Nella sola Unione europea, con una popolazione complessiva di circa 370 milioni di cittadini, gli immigrati clandestini sarebbero dai tre agli otto milioni; di questi, le donne trafficate ed avviate al mercato della prostituzione sarebbero 500.000 nella sola Europa occidentale. Taluni osservatori ritengono che in Italia siano 50.000 le donne trattate come schiave, un terzo almeno delle quali sarebbero minorenni.

Nessun dubbio che la nuova schiavitù abbia nello sfruttamento economico dell'individuo il suo unico ed esclusivo fine: secondo alcune stime dell'Interpol ciascuna donna trattata vale tra 120 e 150.000 dollari l'anno, per un ricavo complessivo annuale che oscilla tra 5 e 7 miliardi di dollari.

Quanto premesso testimonia la necessità urgente di inserire la tematica della riduzione in schiavitù e della tratta all'interno della più generale questione dei diritti umani in quanto nel fenomeno in esame, caratterizzato dal totale degrado della persona e dei suoi valori, si assiste inconfutabilmente alla sistematica violazione dei diritti fondamentali riconosciuti a tutti, a prescindere dall'appartenenza sessuale, dalla nazionalità, dallo status sociale, dall'occupazione e da altre eventuali differenze. Da ciò discende un importante corollario: riconoscere i diritti umani a livello sostanziale, come valori condivisi dalla comunità universale non è sufficiente, se non si provvede contestualmente a dotarli di un profilo giuridico idoneo alla loro garanzia effettiva.

Il diritto alla vita, alla libertà, alla dignità, alla sicurezza, alla salute, all'eguaglianza acquistano corpo concreto solo nel momento in cui vengono predisposti, a livello interno e internazionale meccanismi di giustiziabilità, esperibili dai diretti titolari di quelle situazioni giuridiche.

Né vale obiettare che le istanze qualificate come «diritti umani» nella normativa internazionale non si esauriscono nella loro dimensione giuridica, ma si espandono sul versante politico ed etico, di modo che la garanzia di essi non dipende soltanto da rimedi di ordine giuridico-processuale, ma anche e soprattutto dal progressivo instaurarsi di un ordine internazionale democratico, da costruire attivando tutte le risorse economiche, morali e spirituali dei popoli: la dimensione strettamente giuridica dei diritti umani ne costituisce, infatti, un aspetto centrale e pregnante, da valorizzare e approfondire in primo luogo a livello istituzionale.

In questo è da ricercare la *ratio* più profonda del presente intervento normativo con il quale, peraltro, non è da sottacere che l'Italia si porrebbe in prima fila nel dare concreta attuazione a molti impegni, sottoscritti dalle Nazioni in numerose sedi internazionali, nella comune e pressante preoccupazione di porre termine al dilagare di un fenomeno che, muovendosi ed operando a livello transnazionale, richiede un coordinamento operativo tra gli Stati.

Prima di procedere all'illustrazione degli articoli, di cui si compone il disegno di legge, desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Governo,

che ha arricchito il dibattito con una propria proposta, e al presidente Caruso, che con la consueta competenza è riuscito a guidare la Commissione in un dialogo approfondito e costruttivo nel quale le istanze di maggioranza e opposizione hanno saputo fondersi e dare vita ad un testo che, pur facendo salva la sostanza delle scelte effettuate in prima lettura dalla Camera dei deputati, vi ha apportato significative integrazioni.

Un testo che – giova ripeterlo – si deve alla fattiva collaborazione e all'impegno profuso da tutti i membri della Commissione che hanno lavorato uniti, al di là delle rispettive convinzioni politiche, nel comune obiettivo di fornire un valido strumento normativo in grado di combattere efficacemente l'aberrante fenomeno della tratta di persone, rispetto al quale le disposizioni oggi applicabili hanno dimostrato tutta la loro inadeguatezza.

Il testo approvato dalla Commissione è stato profondamente arricchito rispetto a quello licenziato dalla Camera dei deputati: da un lato, c'è una riformulazione degli articoli 600, 601 e 602 del codice del 1930 perché sono norme ormai datate, incapaci cioè di cogliere i fenomeni della riduzione in schiavitù e della tratta in tutte le loro articolazioni e modalità di realizzazione; dall'altro, sono stati identificati gli strumenti di politica criminale di cui non era corredato il primitivo disegno di legge.

A questo proposito, si è ritenuto di non voler creare un'autonoma fattispecie criminosa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di persone, ma si è preferito sussumere tale reato nelle categorie generali del reato associativo di cui all'articolo 416 del codice penale, con la previsione di un'aggravante, e di cui all'articolo 416-bis del codice penale, in presenza di collegamenti diretti dei trafficanti con le associazioni mafiose.

Più in particolare, sotto l'aspetto tecnico, il disegno di legge si compone di 14 articoli. Tralasciando momentaneamente l'articolo 1, che presuppone la preventiva trattazione dei successivi articoli, passo ad illustrare l'articolo 2, che riformula l'articolo 600 del codice penale.

Il testo oggi proposto dalla Commissione non solo riscrive completamente la citata norma codicistica, ma si presenta anche profondamente diverso rispetto a quello approvato dall'altro ramo del Parlamento. L'articolo 600 del codice penale è stato riscritto perché la formulazione attuale è troppo poco ossequiosa dei principi di tassatività e determinatezza vigenti in materia penale e ha di fatto reso inapplicabile la fattispecie ai casi in cui vittima del reato fosse un adulto, restringendo notevolmente l'area di tutela apparentemente offerta dalla norma.

Questo ha suggerito, nell'odierna formulazione della fattispecie, di richiamare la riduzione in schiavitù e in servitù facendo saldo riferimento a definizioni tratte dal contesto internazionale, sufficientemente circostanziate e tali da non aprire la strada a censure di incostituzionalità.

Meritano invece una riflessione più approfondita le ragioni della riformulazione del testo pervenuto dalla Camera dei deputati. La formulazione proposta equipara la fattispecie della schiavitù e della servitù, punendo entrambe con la reclusione da 8 a 20 anni.

Questa linea di politica criminale si giustifica con le seguenti considerazioni.

Primo: le convenzioni internazionali, a partire dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo, vietano chiaramente, e senza distinzioni, le fattispecie unitamente considerate della schiavitù e della servitù. Infatti, il bene giuridico tutelato è la libertà personale, concetto che non è passibile di graduazione; non si può dire – difatti – che residuino margini di autodeterminazione e rigurgiti di libertà in un soggetto che non abbia la possibilità fisica e psicologica di sottrarsi al condizionamento da parte dell'autore del reato, né si può dire che dalle due ipotesi di reato emerga un diverso disvalore sociale.

In secondo luogo, il trattamento e in particolare la minore gravità del delitto di servitù rischierebbe di attrarre le fattispecie concrete dedotte davanti al giudice verso l'ipotesi meno grave. L'esperienza e la considerazione delle pratiche criminali evidenziano il fatto che i fenomeni emergenti attengono piuttosto all'area della servitù che non della schiavitù. Sebbene sia del tutto opportuno che resti l'incriminazione della fattispecie della schiavitù, sulla base di ovvie considerazioni di utilità giuridica, è altrettanto opportuno che l'ipotesi di servitù – che costituisce l'id quod plerumque accidit – sia punita con altrettanta severità.

La formulazione proposta evita di definire in maniera rigida l'ipotesi di riduzione in schiavitù e in servitù (che sono mantenute nella rubrica dell'articolo) e descrive in maniera dettagliata l'elemento oggettivo del reato di riduzione in schiavitù e in servitù attraverso un duplice riferimento: alle norme internazionali e alle modalità attraverso le quali può esplicitarsi la condotta dell'autore del reato. Si ritiene che la descrizione della condotta incriminata risponda in maniera puntuale al principio di tassatività e di tipicità della fattispecie penale e, quindi, possa escludere dubbi di natura interpretativa e di incostituzionalità.

Si è inserita, inoltre, per ragioni di coerenza sistematica e di completezza dell'elencazione, la finalità dell'accattonaggio insieme alle altre finalità della condotta di riduzione in schiavitù e in servitù, non ravvisando la necessità di prevedere tale scopo in un comma apposito, come invece nel testo approvato dalla Camera.

Da ultimo, mi pare utile ricordare la soppressione del comma che riguarda la previsione di una attenuante per le ipotesi di particolare tenuità. Infatti, è illogico e contraddittorio configurare una particolare «tenuità» del fatto con riguardo a fattispecie di reato oggettivamente gravi, finalizzate alla tutela di un bene primario assoluto, quale quello della libertà personale. Peraltro, la configurazione di una circostanza attenuante specifica appare superflua avendo il giudice la possibilità di adeguare l'entità della sanzione all'effettiva gravità del fatto concreto avvalendosi sia dell'ampio spazio di pena – da otto a venti anni – previsto dalla norma incriminatrice, sia dello specifico istituto delle circostanze attenuanti generiche già previsto dall'articolo 62-bis del codice penale.

L'articolo 3 riscrive l'articolo 601 del codice penale, introducendo il reato di tratta di persone, che reprime il fenomeno sia quando vittima ri-

sultino soggetti già ridotti in schiavitù o in servitù, sia quando esso riguardi soggetti che vengono trafficati allo scopo di essere ridotti in tali situazioni. Anche in questo caso notevolissime sono le differenze che il testo oggi in esame presenta rispetto all'omologa previsione pervenuta dalla Camera.

La principale novità è costituita dalla scomparsa della specifica ipotesi di reato associativo introdotta presso l'altro ramo del Parlamento. Essa appariva, infatti, inutile, non colmando alcun vuoto di tutela normativa, essendo sufficiente, all'uopo, far riferimento all'ipotesi base di cui all'articolo 416 del codice penale. È importante, da ultimo, ricordare che nella norma in esame è stata espressamente prevista la tratta commessa al fine del prelievo di organi.

L'articolo 4 sostituisce l'attuale articolo 602 del codice penale e reprime l'alienazione, l'acquisto o la cessione di persone in condizione di schiavitù o servitù. La norma, come del resto la previsione codicistica che è destinata a sostituire, ha carattere residuale, applicandosi al di fuori delle ipotesi previste dalla fattispecie della tratta di cui al riscritto articolo 601 del codice penale.

È importante sottolineare che, rispetto al testo pervenuto dalla Camera, quello in esame reprime anche gli atti di scambio aventi ad oggetto persone in stato di servitù, non essendosi condiviso l'orientamento emerso alla Camera secondo cui gli atti di commercio siano compatibili con il solo stato della schiavitù, perché soltanto quest'ultima assimila l'essere umano a cosa, rendendone possibile l'alienazione o l'acquisto.

È ovvio, al contrario, che se riteniamo coloro che si trovano in stato di servitù possibili vittime di tratta, così, analogamente, dobbiamo ritenerli possibili vittime di atti di scambio commessi al di fuori della tratta, atti che, senza l'estensione normativa qui proposta, andrebbero esenti da pena.

A questo punto possiamo brevemente dire che l'articolo 1, il cui inserimento è giustificato dalla logica di non moltiplicare le ipotesi di reati associativi rispetto all'ipotesi base di cui all'articolo 416 del codice penale, si limita a prevedere l'entità delle pene comminate per i capi e per i partecipanti ad associazioni rivolte alla commissione dei delitti di cui ai novellati articoli 600, 601 e 602 del codice penale.

L'articolo 5 apporta modifiche al codice di procedura penale. In particolare, la lettera *a*) affida alla competenza del tribunale in composizione collegiale i reati di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale; la lettera *b*) attribuisce alle Direzioni distrettuali antimafia le funzioni di pubblico ministero nei procedimenti relativi ai delitti di cui agli stessi articoli; la lettera *c*) include i delitti in questione tra quelli per i quali l'articolo 407 del codice di procedura penale prevede una durata massima delle indagini preliminari pari a due anni.

L'articolo 6 modifica l'ambito di applicazione delle leggi 31 maggio 1965, n. 575 (contenente disposizioni contro la mafia) e 19 marzo 1990, n. 55 (contenente disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme di manifestazione di pericolosità sociale), nonché del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (contenente modifiche ur-

genti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa).

In virtù di tali modifiche, la pena prevista dagli articoli 600, 601 e 602 del codice penale è aumentata, da un terzo alla metà, quando il fatto sia commesso dall'appartenente ad associazioni mafiose o camorristiche durante il periodo di applicazione di una misura di prevenzione e sino a tre anni dal momento in cui ne sia cessata l'esecuzione; possono applicarsi le misure di prevenzione patrimoniale a chi abbia commesso i delitti di cui agli articoli 601 e 602 del codice penale, quando l'autore debba ritenersi abitualmente dedito a traffici delittuosi, ovvero debba ritenersi delinquente professionale; è estesa la misura di sicurezza patrimoniale della confisca dei beni ai casi di condanna per i delitti di cui ai medesimi articoli 600, 601 e 602 del codice penale.

L'articolo 7, modificando l'articolo 10 del decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 419, consente di fare ricorso alle cosiddette «operazioni controllate», ivi disciplinate, anche per i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, alienazione ed acquisto di persone in condizione di schiavitù o servitù, nonché per i delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (meglio conosciuta come legge Merlin), quali i delitti di esercizio di una casa di prostituzione, reclutamento di prostitute, induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

La *ratio* dell'estensione è da ricercarsi nel fatto che le «operazioni controllate» costituiscono modalità operativa che risulta sempre più necessaria nell'attività di contrasto delle forme più pericolose di criminalità, nelle quali certi delitti rappresentano semplici momenti di una più complessa vicenda criminosa.

L'articolo 8 estende ai reati in materia di schiavitù, di prostituzione minorile e di sfruttamento della prostituzione la possibilità di effettuare tutte le operazioni sotto copertura, come individuate dall'articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374.

L'articolo 9 inserisce i reati in materia di schiavitù tra quelli per i quali è prevista la concessione di alcuni benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, nonché l'applicabilità agli stessi soggetti delle speciali misure di protezione idonee ad assicurarne l'incolumità.

L'articolo 10 prevede che i beni confiscati a seguito di sentenza di condanna per uno dei delitti previsti dal presente disegno di legge confluiscano nel Fondo per le politiche sociali e vengano riassegnati al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere destinati alla realizzazione di programmi di assistenza ed integrazione sociale in favore delle vittime, nonché alle altre finalità di protezione sociale previste dall'articolo 18 del Testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

L'articolo 11 è volto ad offrire il più ampio ventaglio possibile di strumenti per il sostegno delle vittime dei reati in questione, istituendo

in loro favore uno speciale programma di assistenza che garantisce adeguate condizioni di alloggio, vitto ed assistenza sanitaria.

Nell'articolo 13 vengono dettate norme di coordinamento, con le quali la vigente disciplina in materia di circostanze aggravanti e attenuanti e di pene accessorie, per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quinquies viene estesa alle nuove fattispecie di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale.

L'articolo 14, infine, detta disposizioni di carattere transitorio per quanto concerne i procedimenti in corso.

In definitiva, di questo testo, signor Presidente, si raccomanda l'approvazione perché dotare il nostro ordinamento giuridico di strumenti adeguati ad incidere con decisione nella lotta contro crimini così odiosi significa scrivere una pagina di storia della nostra civiltà giuridica. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e DS-U e del senatore Salzano. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Malabarba. Ne ha facoltà.

MALABARBA (*Misto-RC*). Signor Presidente, signor Ministro, con il provvedimento in esame, che auspichiamo diventi al più presto legge dello Stato, si inseriscono nel nostro ordinamento norme necessarie ed urgenti, dirette a colmare un vuoto normativo su una questione particolarmente grave e angosciante: quella della tratta e della riduzione in schiavitù o servitù di esseri umani.

Ciò di cui stiamo discutendo è uno dei fenomeni criminali più importanti e devastanti che oggi affliggono il pianeta, una di quelle manifestazioni di criminalità transnazionale che coinvolge organizzazioni criminali di diversi Paesi nel traffico di corpi umani – soprattutto giovani donne e bambini, ma anche giovani uomini –, traffico che, spesso, è connotato dalla riduzione in schiavitù di individui destinati poi o allo sfruttamento delle loro prestazioni sessuali oppure al lavoro forzato, all'accattonaggio o al traffico di organi.

Ciò di cui stiamo discutendo è la nuova barbarie di questo terzo millennio, ancora così drammaticamente segnato dalla feroce determinazione alla soppressione delle libertà individuali di soggetti che si ritengono autorizzati a privare di ogni libertà altri soggetti per le loro condizioni di provenienza, per la miseria, la fame, le malattie e le guerre che affliggono tanti Paesi del mondo e, in particolare, i Paesi del Sud del mondo o dell'Est europeo.

Si tratta anche di un *business* straordinario. Si stima che nel mondo il traffico di esseri umani sia il terzo grande affare della criminalità organizzata transnazionale dopo il traffico di droga e di armi.

Se poi scendiamo nello specifico del nostro Paese basti pensare che dal 1990 al 1999 si è riscontrato un incremento di oltre il 100 per cento delle denunce per fatti legati al traffico di esseri umani. Questo dato for-

nisce la misura della dimensione del traffico delle donne e dei minori ai fini di sfruttamento sessuale e riguarda soggetti che hanno subìto violenza nel loro Paese e oggi subiscono violenza e sfruttamento nel nostro.

Si tratta di un problema che evidentemente non si risolve, e non si risolverà mai soltanto con l'intervento penale, ma soprattutto, od anche, con l'assistenza, l'aiuto e la protezione delle vittime di un delitto così grave, di un vero e proprio crimine contro l'umanità.

Secondo uno studio realizzato dal PARSEC, le donne straniere coinvolte nella prostituzione sono oggi nel nostro Paese oltre 15.000, di cui gran parte è coinvolta nel traffico che, attraverso tale provvedimento, vogliamo sconfiggere definitivamente. Il rapporto mondiale del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione denuncia che nel mondo oltre due milioni di ragazze al di sotto dei 15 anni è costretto a prostituirsi. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, firmata anche dall'Italia, prevede all'articolo 3 – e non a caso – il ripudio della schiavitù e sancisce la lotta per sconfiggere tale crimine contro l'umanità.

Stiamo parlando di organizzazioni criminali che sfruttano migliaia di persone, soprattutto donne e bambine, costrette a fuggire dal loro Paese, come sottolineavo prima, a causa della fame, della guerra e della miseria, spogliate della propria dignità umana, private della propria libertà, spesso rapite e violentate, ridotte in una situazione di schiavitù che si sperava definitivamente sconfitta e che le considera non come bambine, ragazze e donne, ma come veri e propri oggetti, merci da usare e scambiare, come persone che possono essere sottoposte impunemente a forme di violenza, di ricatto e di inganno che finiscono con il ridurle ad una vera e propria condizione di schiavitù.

Senza dubbio, nel nostro Paese sono stati compiuti passi avanti sul piano dell'assistenza e della protezione dei diritti umani delle vittime. Purtroppo, però, troppo spesso, dopo iniziative tese alla protezione, alla solidarietà, al sostegno e all'integrazione, si è creata una situazione per cui le vittime di tale agghiacciante ferocia sono state abbandonate a se stesse.

Nell'annunciare fin d'ora il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione Comunista, non posso concludere senza ribadire la gravità e l'entità del nuovo traffico, che vede limitare e, in molti casi, annullare uno dei valori fondamentali della società civile (il diritto alla libertà e alla dignità) e che ci impone l'approvazione urgente del provvedimento in esame.

Esso ha l'obiettivo di adeguare la nostra legislazione in modo tale da contrastare efficacemente un fenomeno che – ripeto – anche e soprattutto a causa della guerra, della fame e della povertà, che rendono sempre più ampia la forbice tra ricchi e poveri, è purtroppo in continuo aumento, a causa altresì di una criminalità sovranazionale che non è stata fino ad ora efficacemente combattuta e contrastata.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Callegaro. Ne ha facoltà.

CALLEGARO (*UDC*). Signor Presidente, non posso non partire dall'amarissima constatazione che nell'anno del Signore 2003 siamo costretti ad essere qui a legiferare in materia di schiavitù.

Questa piaga gravissima, eliminata sul piano istituzionale alla fine dell'800, quando addirittura vi erano Paesi che ancora la prevedevano come un istituto accolto ed accettato, è oggi tornata alla grande sotto l'aspetto della criminalità. Siamo, infatti, proprio su questo piano: si tratta di un fenomeno assolutamente criminale, che prende al balzo tutte quelle forme, moderne purtroppo, di facile guadagno che sono state determinate dalla grave disparità, non solo economica ma soprattutto culturale, tra varie regioni del nostro pianeta.

In effetti, non c'è dubbio che la nostra attuale legislazione in materia sia del tutto carente, e lo è perché non solo non erano prevedibili queste forme, ma anche perché dal 1930, anno cui risale il nostro codice penale, raramente si erano verificati fenomeni di questo tipo. Quindi, le previsioni degli articoli 600 e 601 del codice penale, le previsioni della cosiddetta legge Merlin sullo sfruttamento della prostituzione, e ancora altre previsioni di reato contemplate dal nostro codice, come quelle di plagio, sequestro, e così via, non sono più adeguate a queste nuove forme più raffinate e più complesse di schiavitù.

A ciò si aggiunga anche che la Corte costituzionale ha individuato con difficoltà il ricorso agli estremi della riduzione in schiavitù a causa, appunto, della difficoltà di ravvisare uno stato di assoggettamento analogo alla schiavitù quando la persona mantenga un certo ambito di autodeterminazione.

Si è dunque inteso adeguare con questo provvedimento la nostra legislazione ai vari atti internazionali che sono stati adottati per esigenza di omogeneizzare il nostro sistema con quello degli altri Stati.

Non vi è alcun dubbio, poi, che il disegno di legge approvato dalla Camera rappresenti un grandissimo passo avanti per combattere queste forme di moderna schiavitù e servitù. Tuttavia esso ha destato, ad un accurato esame da parte della Commissione giustizia, alcune perplessità che hanno veramente fatto molto discutere, nel tentativo di creare una legislazione che lasci la minore discrezionalità possibile alla giurisprudenza e che abbia un durevole impatto nella lotta a queste forme di criminalità.

La prima perplessità è stata suscitata dall'introduzione accanto alla figura della schiavitù di quella della servitù la quale, sul piano applicativo, avrebbe portato sicuramente difficoltà di distinzione tra l'una e l'altra figura, ma anche un'ulteriore conseguenza, e cioè che la giurisprudenza potesse appiattirsi sulle ipotesi meno gravi. Si è scelta la strada della elencazione di fatti che riconducessero a quelle condizioni «analoghe» che erano state previste dal nostro codice, con una elencazione, appunto, di fatti determinati da violenza, da minaccia, da inganno e da abuso di autorità, i quali mantengano però in una condizione di soggezione continuativa.

Bisogna poi dire che era veramente incomprensibile la previsione, nel disegno di legge approvato dalla Camera, di una diminuzione di pena in

caso di fatti di particolare tenuità. Sinceramente, per quanti sforzi si possano fare, non riesco a vedere come in reati di questa gravità (schiavitù, tratta, e così via) si possano ravvisare dei fatti di particolare tenuità. Questa può essere stata veramente una svista, forse per adeguarsi in generale al fatto che per tutte le fattispecie inserite nel sistema si prevedono aggravanti ed anche diminuenti.

Un altro elemento che ha fatto molto discutere è l'introduzione di una nuova ipotesi di reato associativo, cosa, questa, che potrebbe creare veramente problemi di interferenza fra reati diversi. Si è dunque preferito aggiungere un comma ulteriore dopo il quinto comma dell'articolo 416 del codice penale che preveda una pena della reclusione da cinque a quindici anni per quanto riguarda i reati in discussione.

In seguito all'approfondito esame e all'appassionata riflessione svolta, a mio avviso queste perplessità sono state eliminate dal testo che oggi la Commissione presenta all'Aula, non soltanto grazie ad un sentimento emotivo di sdegno nei confronti di chi compie azioni di questo tipo, ma proprio per un fatto strettamente giuridico, giacché sono state poste previsioni molto nette e pene adeguate alla gravità dei fatti, che non consentono un'ampia interpretazione discrezionale da parte della giuri-sprudenza.

Per tali motivi, mi auguro e ritengo che l'Aula approvi all'unanimità il provvedimento in esame, nel testo proposto dalla Commissione giustizia. (Applausi dai Gruppi UDC e FI).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cavallaro. Ne ha facoltà.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi senatori, giunge all'esame dell'Aula un provvedimento di grande rilievo, che possiamo definire se non scontato, necessario in una società civile come la nostra che, essendo ispirata ai principi del personalismo, cioè alla necessità di porre la persona umana, nella sua interezza, al centro dell'ordinamento, non può non rifuggire da ogni forma di assoggettamento di persona a persona.

È stato già richiamato lo scontro continuo fra questo principio, che è di carattere costituzionale ed è altresì di adeguamento agli ordinamenti internazionali, e la realtà della situazione socio-politica del mondo, che ha riportato all'attenzione e alla necessità della repressione penale fenomeni che pensavamo essere destinati a scomparire con la diffusione del progresso.

Purtroppo così non è stato; purtroppo, quella che, con una parola sintetica, viene definita «globalizzazione», per indicare l'apertura dei mercati e la società globale, comporta anche il rafforzamento delle tensioni e delle pulsioni allo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, nonché il rischio di un sistematico assoggettamento della persona per ragioni di lavoro, sessuali, o per ragioni che nulla hanno a che vedere con il vecchio istituto della

schiavitù patrimoniale, ma che sono comunque non meno insidiose e pericolose.

Dobbiamo riflettere sulla nostra stessa concezione dei rapporti internazionali (non solo dei rapporti fra gli uomini), su quanto la guerra, la disuguaglianza e la disparità di condizioni sociali, politiche ed etniche fra i popoli siano la ragione ultima, la causa prima di ciò che accade in questo momento e sulla necessità, quindi, di interventi non solo repressivi, ma che abbiano nel ripudio della guerra e nell'affermazione dell'uguaglianza attiva fra i popoli e fra gli uomini il loro fondamento.

Nel caso specifico, certamente è di grande opportunità l'introduzione nel nostro ordinamento di norme specifiche che consentano un contrasto alla tratta degli esseri umani, cioè al fenomeno addirittura del commercio delle persone, e una ridefinizione dei contorni del reato di assoggettamento dell'uomo sull'uomo.

La Commissione giustizia, dopo una lunga e anche fruttuosa elaborazione, ha scelto, tra le due possibilità che si offrono in questa delicata materia (almeno così propone all'Assemblea), un ordinamento che espliciti chiaramente le condotte piuttosto che definirle, così come invece facevano in modo più sintetico i disegni di legge oggetto dell'esame sia di iniziativa parlamentare sia di proposizione governativa.

Si tratta di una scelta sempre difficile; chi è pratico del diritto sa quanto è difficile stabilire se sia meglio determinare una fattispecie penale in maniera ampia ed aperta, affinché l'interprete o l'operatore pratico sia poi in grado di inserire in essa i contenuti concreti, o, viceversa, se sia opportuno esplicitare in modo nitido i contorni della fattispecie oggetto della repressione penale.

In questo caso, il legislatore sta operando la seconda scelta. Credo che, tutto sommato, pur in una valutazione dialettica, si debba affermare che questa seconda scelta è positiva (anche se non corrisponde esattamente a quella compiuta originariamente dall'altro ramo del Parlamento), in quanto determina una minore facilità di incomprensione e di ambiguità nell'applicazione pratica – che speriamo efficace – di queste disposizioni.

Faccio solo riferimento, per la comprensione di quanto vado affermando, alla scelta che sta a monte di tutto, cioè di non iterare – nella prima parte dell'articolo 2 – la definizione di schiavitù e servitù, ma di parlare in concreto di assoggettamento, che si definisca uguale al diritto di proprietà o ad altre forme di assoggettamento, le cui motivazioni vengono poi esplicitate nella parte successiva.

Mi pare addirittura che la relatrice proponga in uno dei suoi emendamenti all'articolo 2 di distinguere nella fattispecie quel che riguarda la cosiddetta condotta materiale, specificando in un comma successivo le motivazioni di questa stessa condotta materiale.

Si tratta di scelte di politica legislativa, e noi dobbiamo esprimere una valutazione finalizzata alla effettiva efficacia di tali disposizioni.

Sottolineo, poi, l'importanza che nel nostro ordinamento vi sia un complesso di norme a ciò destinate. È non meno importante, ovviamente, che all'impulso e al desiderio di completezza e di aggiornamento dell'or-

dinamento corrispondano un concreto comportamento degli organi chiamati ad applicare tali disposizioni e un comportamento complessivo di moralità e di eticità in questa materia di tutti coloro chiamati ad operare.

Dunque, è molto importante che vi siano norme severe sotto l'aspetto edittale, cioè che le pene siano gravi, che vi siano poche facilitazioni – come del resto propone la relatrice – anche rispetto alle ordinarie misure di attenuazione della pena, e che vi sia una forte omogeneità. Mi pare che il disegno di legge, così come formulato nel testo proposto dalla Commissione, sia efficace sotto questo aspetto, perché prevede anche le norme accessorie in materia di reati associativi e di collaborazioni di giustizia.

Ritengo sia opportuno l'emendamento del Presidente della Commissione che individua anche la perseguibilità delle condotte degli enti e non soltanto delle persone, richiamandosi al decreto legislativo sulla cosiddetta responsabilità se non penale, amministrativa dei corpi sociali.

Mi sembra, quindi, che sotto questo aspetto l'arricchimento che, sotto una serie di profili, è stato realizzato dalla Commissione debba essere considerato meritevole nel suo complesso, indipendentemente dalle singole scelte.

D'altronde, non posso in questa sede non esprimere l'orgoglio sia del Gruppo che rappresento sia, in generale, delle forze di opposizione, senza con questo volere in qualche modo ipotecare la cultura politica che ha prodotto i disegni di legge in esame. Si rivendica sicuramente un apporto decisivo, pur nel prendere atto, – e di ciò lo ringraziamo – che il Governo si è adoperato affinché questi provvedimenti giungessero finalmente alla discussione dell'Aula.

Ringrazio in particolare la relatrice e il Presidente che hanno continuato a lavorare in maniera efficace per il generale miglioramento – almeno putativamente lo riteniamo tale – della normativa.

Tuttavia, come già ho detto, è chiaro che molto è affidato non tanto e non solo a pene edittali particolarmente severe – perché la nostra esperienza ci dice che non basta una politica di astratto inasprimento delle pene per perseguire in concreto i reati – quanto alla possibilità di porre in campo politiche sociali di carattere generale e nel quadro delle relazioni internazionali, sempre nel rispetto del principio di libertà di movimento e di dignità della persona, politiche che rappresentano la prima e più forte condizione per il successo, anche ove vi siano fenomeni di grave patologia delle politiche di repressione.

Segnalo come opportuna e positiva un'altra innovazione. Mi riferisco al fatto di prevedere, nel momento in cui si procede in maniera chiara e inequivoca con una punizione, anche misure di sostegno nei confronti delle vittime dei reati. Si tratta, del resto, di una misura di politica legislativa giudiziaria prevista anche per altri reati.

In questa sede, va detto con sincerità che soprattutto in questo campo si potrà misurare la nobiltà dell'intento e la sua effettività attraverso concrete politiche di sostegno a favore delle vittime dei reati le quali, per la loro condizione di minorità psicologica e sociale, e talvolta anche fisica, non sono nelle condizioni più adeguate per richiedere, in molti casi, addi-

rittura di essere salvate, e quindi hanno bisogno di un intervento attivo, di una cultura di azione positiva da parte della società per la rimozione della loro condizione di soggezione.

Quindi, anche in questo caso, non si può non esprimere l'apprezzamento per aver affrontato tali problematiche, per il suggerimento che le misure al riguardo diventino concrete e per l'invito affinché si operi in questa direzione.

Da ultimo, svolgo una breve osservazione. Mi sembra che in uno degli emendamenti presentati dal presidente Caruso si preveda che i Ministri competenti – e io lo ritengo opportuno – trasmettano al Parlamento una relazione periodica su questo tipo di problematiche. Tuttavia, trovo pessimista il prevedere che la prima relazione venga svolta dopo un quinquennio dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame e, successivamente, con cadenza biennale. Preferirei che la relazione fosse svolta annualmente, o al più ogni due anni, e che comunque il Parlamento fosse messo in grado di conoscere tempestivamente l'evolversi delle tematiche legate alla materia in questione.

Sulla base di tutte queste considerazioni, dichiaro fin d'ora – salvo la discussione su alcuni emendamenti abbastanza significativi – il voto favorevole del Gruppo della Margherita sul disegno di legge. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e dei senatori Peterlini e De Paoli).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fassone. Ne ha facoltà.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, vorrei esordire leggendo alcuni brani di un atto giudiziario che riguardano le dichiarazioni di una delle anime schiave delle quali principalmente ci occupiamo con il disegno di legge in esame. Si tratta di dichiarazioni rese in un processo da una ragazza di pochi anni, assoggettata a quella situazione che oggi è al centro dei nostri interessi.

La ragazza dice: «Lui e gli altri mi hanno accompagnata sul Corso Unità d'Italia, vicino al parco e al fiume, dopo avermi obbligata a mettere i vestiti che avevano messo in fila sul tavolo della cucina. Con noi c'era un'altra ragazza che lavora per loro da sei mesi, dopo essere partita da Durazzo. Mi hanno detto: »Fai attenzione. Fai come ti dice lei. Leggi il bigliettino e ricordati che tua sorella è ancora una bambina e certe cose alle bambine fanno male. Vuoi che le facciamo quello che abbiamo fatto a te? Se non ti vuoi bene, prova almeno a volerne a tua sorella«. La ragazza che era con me nella macchina e poi nella strada mi ha spiegato che non dovevo ribellarmi mai. Se lo avessi fatto, loro potevano uccidermi come e quando volevano e la mia sorella sarebbe venuta al posto mio a fare la puttana per loro. Mi ha raccontato di una ragazza sua amica. L'hanno seguita fino in Olanda, ad Amsterdam, dove era scappata con un'altra. Le hanno trovate in un piccolo albergo e hanno picchiato tutt'e due ma con lei, che era molto più giovane e tanto bella, hanno smesso prima. L'altra l'hanno colpita con i pugni, i calci, i bastoni e due catene. La ragazza che è tornata dall'Olanda potete riconoscerla con facilità: vive

dalle suore, non può muoversi, non sa più parlare, fa dei versi con la bocca come gli handicappati».

Ho letto queste pagine, e potrei proseguire con molte altre perché i verbali sono estremamente ampi, non certo per suscitare commozioni di cui la sensibilità dei presenti non ha bisogno, ma per sottolineare alcune riflessioni e alcuni impegni che ci indirizzano sul piano tecnico che ci compete.

La prima è l'effettiva necessità di intervenire contro questo fenomeno tipicamente moderno. Se noi siamo – e io lo sono – fautori di un diritto penale minimo, dobbiamo anche essere fautori di un diritto penale moderno, capace di contrastare i fenomeni più agghiaccianti. La seconda ragione è che questa lettura, e quella molto più ampia che essa sottende, giustifica certe sanzioni pesanti che ci accingiamo a varare, inasprendo il tessuto normativo trasmessoci dalla Camera. In effetti, anche l'articolo 3 della Convenzione del 1956 dichiara che gli autori di queste condotte devono essere *passibles de peines très rigoureuses* – passibili di pene molto severe – e la situazione che ho letto lo giustifica ampiamente.

Un ulteriore motivo è quello di dare integrale attuazione alle Convenzioni internazionali perché non tutta l'area da esse investita è attualmente oggetto di tutela penale da parte degli articoli 600, 601 e 602 del codice penale. Noi dobbiamo coprire penalmente anche aree non coperte dalla Convenzione, ma dobbiamo farlo in modo da sottrarci a censure di indeterminatezza delle fattispecie.

La domanda è la seguente: non bastava la disciplina vigente a fronteggiare questi fenomeni emergenti? Ritengo che la disciplina non sia sufficiente e così hanno ritenuto evidentemente la Commissione giustizia e la Camera.

Gli articoli 600, 601 e 602 sono stati per molti decenni poco più che norme protocollari, destinate a non essere applicate mai. Esse erano la necessaria trascrizione, in qualche modo, della Convenzione di Ginevra del 1926.

Dottrine e giurisprudenza hanno ritenuto per decenni che la nozione di schiavitù fosse intesa come dato normativo, cioè come condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi e, posto che questa situazione non era giuridicamente configurabile nel nostro ordinamento, la norma era destinata a non avere applicabilità concreta, se non nei marginali e ipotetici casi di un delitto commesso all'estero da un nostro cittadino o in danno di un nostro cittadino.

La Convenzione del 1956 prendeva atto che, sebbene la schiavitù fosse stata formalmente abolita in tutti gli Stati in forza dei trattati internazionali, sopravvivevano tuttavia nel mondo pratiche di cessione di persone, in particolare di bambini per lo sfruttamento più o meno commerciale e di bambine per il matrimonio contrattato, e impegnava gli Stati a reprimere non soltanto la situazione di schiavitù, oggetto della precedente Convenzione, ma anche una serie di *pratiques analogues*, cioè di pratiche che sopravvivevano e avevano connotati corrispondenti alla schiavitù. Elencava quindi queste pratiche, individuandole in quattro filoni fon-

damentali: la servitù per debiti, il servaggio della gleba, la cessione di una donna in matrimonio forzato, la cessione di un minore a terzi contro prezzo.

Se ci si trovava in presenza di una situazione di assoggettamento diverso sia dalla schiavitù sia dalle pratiche analoghe della Convenzione, dottrina e giurisprudenza ritenevano che anche questa situazione avesse copertura penale in forza dell'articolo 603 che recitava: «Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni».

Fino al 1981 la situazione poteva quindi ritenersi sufficientemente fedele al dettato delle Convenzioni internazionali.

Nel 1981 la sentenza della Corte costituzionale n. 96 (caso Braibanti) dichiarava illegittimo l'articolo 603 riproducendo il dilemma: o, avendo riguardo all'articolo 600, restare ancorati ad un principio di legalità e, quindi, restare sguarniti in termini di contrasto penale di fronte alle nuove forme di schiavitù, oppure intendere il dettato «situazione analoga» in chiave non normativa, come si era fatto fino ad allora, ma in chiave sociologica; cioè considerare – come ha detto la Cassazione a sezioni unite nel 1996 – condizione analoga quella di un individuo che venga a trovarsi nell'esclusiva signoria dell'agente, il quale materialmente ne usi, ne tragga profitto, ne disponga similmente al modo in cui (qui è il punto significativo), secondo le conoscenze storiche confluite nell'attuale patrimonio socio-culturale dei membri della collettività, il padrone un tempo esercitava la propria signoria sullo schiavo.

Quindi, la Cassazione – questo è l'aspetto importante – per colmare un vuoto di tutela penale, approdava finalmente, dopo molte oscillazioni, ad individuare nella «situazione analoga» un concetto non normativo, ma sociologico.

La giurisprudenza, tuttavia, restava divisa perché alcune decisioni, proprio a fronte del timore di un ulteriore intervento sanzionatorio della Corte costituzionale, continuavano a sostenere che la condizione analoga di cui all'articolo 600 costituisce un elemento normativo il cui contenuto è definito dall'articolo 1, lettera *d*), della Convenzione di Ginevra, questo perché le situazioni delle quali la giurisprudenza normalmente era chiamata ad occuparsi riguardavano pressoché sempre minorenni ceduti o venduti a fini di sfruttamento; quindi la Convezione di Ginevra dava comunque copertura a questo fenomeno.

La situazione, però, cominciava a mutare quando nuove realtà criminali venivano a porsi in evidenza. Da un lato, con la nota sentenza dell'Assise di Milano del 1988, nota come la pronuncia sui minori argati, si trattava non più di minori ceduti e come tali quindi ricadenti nella Convenzione internazionale, ma di minori rapiti e poi destinati o all'accattonaggio o ad altre forme di sfruttamento; dall'altro lato, e soprattutto, emergeva con evidenza sempre più vistosa e drammatica il fenomeno delle donne avviate alla prostituzione, vuoi in quanto prese con la forza dai Paesi di origine, vuoi in quanto attratte nel nostro Paese con l'inganno e la prospettazione di altre situazioni di occupazione.

La Cassazione, con sentenza del 20 novembre 1996, riteneva di sciogliere il contrasto della giurisprudenza affermando che l'elencazione delle pratiche di cui alla Convenzione non era tassativa e che la situazione analoga, di cui all'articolo 600, costituiva un dato sociologico e non normativo; ma questo, purtroppo, non risolveva ancora tutte le situazioni e tutti i problemi.

Non va dimenticato che quando un fenomeno criminale assurge a determinati livelli di imponenza criminale esso comporta anche un livello di conflittualità e di contenzioso giudiziario più elevato e, quindi, l'esigenza di essere estremamente accurati a fronte di possibili eccezioni difensive svolte con accuratezza, con professionalità e con puntualità maggiori rispetto alla *routine* ordinaria.

Ecco, quindi, che tornava il pericolo – lo dico proprio per evidenziare la necessità di una particolare attenzione nella strutturazione della fattispecie, così come cercherò di proporre con alcuni limitati emendamenti – rappresentato dal fatto che le sezioni unite della Cassazione avevano costruito un reato di evento a forma libera, per cui non rilevano le modalità secondo le quali una persona viene ridotta in condizione analoga alla schiavitù e non rileva che questa situazione sia riconducibile o meno alla Convenzione del 1956; ma bisogna fare attenzione, perché questa Convenzione è legge dello Stato, dato che la legge 20 dicembre 1957, n. 1304, ne ha inserito il dettato nel tessuto normativo.

Quindi, anche la nostra norma penale deve essere l'attuazione di questa Convenzione, la quale descrive bensì la riduzione in schiavitù come reato di evento, nel senso che qualsiasi condotta è significativa purché produca quella condizione, ma descrive la condizione analoga come reato di condotta, posto che tipizza le attività che devono essere svolte per produrre quella situazione.

Di qui la necessità di modificare il testo della Camera dei deputati, che presentava profili di indeterminatezza, e l'opportunità di allineare la schiavitù e la servitù, così come è stato fatto concordemente da maggioranza e opposizione, posto che sono esigue ed impalpabili le differenze tra le due situazioni e la previsione di una doppia fattispecie può unicamente produrre un contenzioso normativo e un appiattimento empirico sulla situazione meno grave.

Concludo dicendo che siamo tutti consapevoli che non basta, a fronte di un fenomeno di questa dimensione, la repressione penale. La Camera dei deputati aveva già introdotto la destinazione del provento della vendita di beni confiscati a programmi di assistenza e integrazione e aveva previsto corsi di addestramento del personale dei vari Ministeri; la Commissione giustizia del Senato non solo ha confermato queste disposizioni, ma ha cercato di arricchire il quadro di contorno, proprio nella consapevolezza che il diritto penale è un'arma molto limitata a fronte di fenomeni massivi come questo, e quindi ha esteso le misure di protezione per i soggetti che collaborano (è questo uno strumento che potrà rivelarsi di particolare efficacia) ed ha istituito uno speciale programma di assistenza per assicurare in via transitoria vitto, alloggio e assistenza sanitaria alle vit-

time di questo tipo di reati. Altri emendamenti, se approvati, serviranno a contrastare il fenomeno. Ma certo anche in questo caso, come in molti, l'impegno vero comincia il giorno dopo il varo della legge.

Siamo in presenza – e queste riflessioni possono forse esserci utili – di un aspetto particolare di un fenomeno della globalizzazione, che è la globalizzazione del vizio. L'Occidente, come compra altre merci, compra carne, consuma dignità umana. La parte povera del mondo fa i lavori che la parte ricca non vuole più fare, e in particolare la prostituzione di strada, che ormai è abbandonata dalle cittadine e affidata, purtroppo, a queste anime schiave.

Tutta questa materia può e deve condurci a riflessioni che vanno molto al di là dell'intervento penale e dell'intervento di contorno, e che riguardano i rapporti fra la parte felice e la parte infelice del mondo. Ma il discorso ci porterebbe troppo lontano ed è inevitabile concluderlo qui. (Applausi dei senatori Piatti e De Petris).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Zulueta. Ne ha facoltà.

DE ZULUETA (DS-U). Signor Presidente, nella scorsa legislatura si è concluso, senza la possibilità di terminarlo, l'iter parlamentare del disegno di legge recante misure contro il traffico di persone, che era stato approvato, con voto unanime, dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati. Questo mancato appuntamento ha lasciato a noi, al nuovo Parlamento, la responsabilità politica e morale di rilanciare con urgenza un'i-stanza riformatrice largamente condivisa e funzionale all'attuazione degli impegni assunti dallo Stato italiano sul piano internazionale.

Nella scorsa legislatura fu anche approvata con voto unanime una relazione della Commissione antimafia sul traffico degli esseri umani, che ebbi l'onore di firmare e che credo sia un documento rimasto unico nel suo genere a livello mondiale. Lo giudico un documento abbastanza importante.

Quando ci siamo dati il compito di iniziare la stesura di quella relazione, avevamo due obiettivi: il primo era quello di conoscere un fenomeno che in modo allarmante si stava diffondendo a livello mondiale e con una presa sempre più importante nel nostro Paese; il secondo era quello di proporre risposte adeguate, sul piano sia legislativo che amministrativo.

Prima di parlare di quelle proposte, che comprendevano naturalmente anche quelle che oggi avanziamo (l'inclusione, cioè, nel nostro codice penale di una specifica figura di reato), vorrei segnalare i motivi per cui la Commissione antimafia aveva avviato un'indagine e steso una relazione.

Nella scorsa legislatura la Commissione antimafia si era dotata di un Comitato di lavoro sulla criminalità organizzata internazionale per mettere a fuoco le altre mafie – quelle straniere – che da un po' di tempo operano sul nostro territorio; lo studio e l'analisi di queste ci avevano fatto capire l'importanza del fenomeno del traffico di esseri umani, cioè lo sfrutta-

mento – anche estremo e attuato con violenza – di pressioni migratorie di cui la criminalità si stava impossessando.

Abbiamo lavorato tenendo audizioni, ascoltando sia gli operatori di polizia sia gli inquirenti, come pure rappresentanti di organizzazioni non governative e internazionali. Avendo una certa libertà di azione, abbiamo potuto ascoltare numerose persone coinvolte in questo traffico e parlare con le vittime. Credo che ciò ci abbia consentito una comprensione abbastanza unica del fenomeno. Abbiamo anche potuto raccogliere dati *in situ*, nel Balcani, in Albania e nel Kosovo, creando così un quadro informativo utile.

La relatrice ha parlato della dimensione del problema con cui ci misuriamo, dicendo che si valuta che oggi soltanto in Italia vi sarebbero circa 50.000 donne ridotte in schiavitù, oggetto di questi traffici; di queste, buona parte è minorenne. Tuttavia, non si tratta soltanto (anche se questa è la dimensione più macroscopica del fenomeno) di sfruttamento sessuale: ci sono anche altre situazioni, come la schiavitù domestica e lo sfruttamento, in condizioni estreme, anche di lavoratori (in settori come quello agricolo, ma non solo).

Abbiamo potuto verificare che, attraverso il controllo sempre più massiccio da parte della criminalità organizzata – straniera in particolare – del mercato della prostituzione in Italia, questo è venuto a cambiare nel tempo; c'è un dominio, quasi un oligopolio, di certe associazioni: in particolare, quelle albanesi, che esercitano un controllo quasi esclusivo del mercato della prostituzione su strada, parte della quale è controllata anche da organizzazioni nigeriane.

Il rischio del consolidarsi di questo tipo di associazioni criminali è un crescente radicamento di organizzazioni molto pericolose sul nostro territorio; attraverso lo sfruttamento della prostituzione si comincia a controllare il territorio e si possono creare circuiti criminali con altri mercati illeciti, come quello della droga. Di qui, l'urgenza di una risposta adeguata.

Un altro fatto è apparso evidente al Comitato nel corso delle sue indagini, ed è il più allarmante. Gli stessi operatori di polizia ed i magistrati hanno rilevato l'estrema violenza delle organizzazioni attive nel settore dello sfruttamento, in particolare della prostituzione; una violenza scioccante.

Voglio citare un dato statistico in sé estremamente preoccupante. Se dieci anni fa in Italia la quota di omicidi ai danni di donne giovani e straniere era trascurabile, oggi costituisce più del 20 per cento del totale delle vittime. È la spia di una situazione più che allarmante, gravissima, che impone al Parlamento e al Governo di rispondere in modo adeguato.

A fronte di un fenomeno che suscitava sempre maggiore preoccupazione, gli inquirenti si sono trovati in una condizione per molti di essi inaspettata, ovvero nella necessità di rispolverare un articolo ormai desueto del nostro codice penale, quello sulla riduzione in schiavitù.

Abbiamo potuto constatare che nel nostro Paese vi è stata una cronica sottovalutazione processuale di questa realtà, con una tendenza da parte dell'autorità giudiziaria a ricorrere a figure di reato che non rendono giu-

stizia alla gravità del fenomeno, facendosi sfuggire la possibilità di incidere in modo decisivo contro tali organizzazioni elevando, magari, semplici accuse di sfruttamento della prostituzione o di violenze, anche gravi.

Il punto è che bisogna avere la capacità non solo di individuare la figura di reato, ma anche le associazioni che sul fenomeno della tratta hanno costruito le proprie fortune. Per questo ritengo che il disegno di legge in esame, che aggiorna il reato di riduzione in schiavitù non solo consentendo la definizione del reato di tratta ma anche permettendo di colpire le organizzazioni che sfruttano questi mercati illeciti, sia estremamente opportuno.

È comunque importante riconoscere che in Italia esiste uno strumento molto innovativo rispetto allo scenario mondiale per combattere il fenomeno della tratta di persone, che fin qui è stato l'unico specifico a disposizione. Mi riferisco all'articolo 18 del Testo unico n. 286 del 1998 (mantenuto, ed è un fatto positivo, nella nuova legge sull'immigrazione), che consente la protezione delle vittime.

Il Comitato ha potuto verificare che soltanto grazie all'attuazione del citato articolo 18 si sono potuti celebrare processi (pochi, finora) contro gli sfruttatori. È infatti grazie a quella norma che si poterono acquisire testimonianze, in assenza delle quali tali processi non avrebbero potuto tenersi.

Vista la centralità di tale articolo nel quadro della risposta globale da dare al fenomeno della tratta di persone, sarebbe opportuno – se n'è parlato – un rendiconto periodico in Parlamento dell'applicazione delle misure contro questo fenomeno.

Attualmente, l'unica analisi periodica è fatta dalla Direzione nazionale antimafia che, nel quadro di un accordo bilaterale con gli Stati Uniti, redige una relazione annuale. Ritengo quindi necessario che il rapporto annuale sia trasmesso anche al Parlamento, fornendo non solo un quadro dell'incidenza del fenomeno della tratta di persone, ma anche dell'applicazione dell'articolo 18 del Testo unico n. 286 del 1998. Questa norma, infatti, attua un concetto che abbiamo voluto porre al centro della relazione all'Antimafia, e cioè che senza protezione delle vittime non ci sarà mai un'azione efficace. Questo principio, solo in apparenza molto evidente, non è stato finora internazionalmente riconosciuto.

La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale – sicuramente il principale strumento internazionale di contrasto della tratta di persone – non è stata finora ratificata da un numero sufficiente di Paesi per renderla operativa.

Colgo l'occasione per reiterare la richiesta, contenuta nella relazione all'Antimafia, che anche il nostro Paese ratifichi in tempi rapidi tale Convenzione delle Nazioni Unite (la cosiddetta Convenzione di Palermo), che non solo rappresenta il migliore strumento di cooperazione giudiziaria internazionale contro la criminalità organizzata, ma attraverso un Protocollo aggiuntivo – quello sulla tratta di persone – fornisce uno strumento molto importante, e cioè la definizione comunemente accettata del reato e del fenomeno della tratta di persone. Infatti, trattandosi di un fenomeno tipi-

camente transnazionale, la lotta alla tratta di persone avrà efficacia soltanto se riuscirà ad essere condotta a livello internazionale.

Nella relazione all'Antimafia abbiamo affermato che l'inefficacia dell'azione di cooperazione internazionale – scrivevamo così nel 2000, ma non credo che la situazione sia cambiata – è la regola, non l'eccezione. Questo, purtroppo, è ancora vero.

Insistemmo allora per la rapida approvazione della citata Convenzione. Nella situazione in cui oggi ci troviamo, in mancanza di una efficace cooperazione internazionale, posso solo rileggere quanto è già scritto in quella relazione: «Attualmente l'efficacia dell'azione repressiva e preventiva è condizionata negativamente da ritardi e contraddittorietà degli interventi legislativi dei singoli Stati oltre che dalla limitata idoneità delle strutture designate per l'azione di contrasto, dal *deficit* di esperienza e professionalità degli operatori di polizia e della magistratura, da gravi difficoltà di coordinamento delle competenze nei vari settori del controllo dei confini, dei servizi sociali, delle investigazioni, della giurisdizione».

In questa situazione, non possiamo non ribadire la necessità di una maggiore percezione dell'urgenza di un'azione più coordinata. Una volta entrata in vigore la Convenzione, avremo finalmente aperto la strada ad una vera armonizzazione normativa e disporremo di uno strumento di cooperazione giudiziaria più efficace. Ripeto: nonostante l'importanza degli atti comunitari (mi riferisco, in particolare, all'Azione comune dell'Unione europea contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori del 1997), sarà proprio la Convenzione dell'ONU a consentirci di fare un ulteriore passo avanti.

Questo è stato riconosciuto anche in occasione della Conferenza di Bruxelles tenutasi nel settembre 2002, a cui hanno partecipato rappresentanti del Governo e del Parlamento italiano, nel corso della quale si è approvata una dichiarazione contro la tratta.

La Conferenza di Bruxelles ci ha anche ricordato, però, che l'azione non può essere soltanto giurisdizionale. Non basta una buona legge come quella che – spero – approveremo oggi, ma occorre (lo ripeto essendo presente il Ministro che nel nostro Paese coordina tutta la gamma di azioni di lotta contro la tratta degli esseri umani) che vi sia un'azione globale che ponga i diritti delle vittime al centro delle attività del Governo. Bisogna aggredire la catena della tratta di persone in ogni punto, dalla partenza della vittima fino al suo arrivo ed è necessaria una saggia gestione delle politiche migratorie, unitamente ad un'opera di prevenzione.

In molti campi l'Italia è all'avanguardia nella lotta alla tratta degli esseri umani. Siamo uno dei pochi Paesi con una *hot line* telefonica *ad hoc*, uno dei pochi a coinvolgere organicamente le organizzazioni non governative nel recupero e nella protezione delle vittime; mancava però il passo che oggi stiamo per compiere: l'approvazione di una legge che possa davvero consentire una risposta giudiziaria efficace.

Concludo, signor Presidente, con le parole di una vittima nigeriana, una ex prostituta, che mi disse: «Quando ci vedete per strada, ci vedete

sorridere e sembriamo felici, ma noi, camminando sulla strada, siamo persone morte dentro». Credo che a queste persone dobbiamo una risposta tempestiva ed adeguata. (Applausi dai GruppiDS-U, Mar-DL-U e delle senatrici D'Ippolito e Alberti Casellati).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Centaro. Ne ha facoltà.

CENTARO (FI). Signor Presidente, signora Ministro, onorevoli colleghi, quello che stiamo esaminando è un disegno di legge che riguarda un reato tra i più odiosi in assoluto, giacché la mercificazione dell'essere umano, il considerarlo un oggetto, il ridurlo all'abiezione e alla volontà di un'altra persona, addirittura utilizzandone gli organi, forse è quanto di peggio si possa fare, pari probabilmente all'omicidio, poiché uccide l'anima della persona e ne condiziona in maniera assoluta i diritti più importanti e fondamentali.

Questa riforma era necessaria perché l'evoluzione dell'attività criminale e la mancanza di una copertura normativa rendevano necessario un adeguamento del codice penale.

Il codice penale deve essere dinamico, in quanto comunque si deve adeguare al progresso criminale e normare comportamenti che non vengono coperti anche in virtù del principio della tipicità delle fattispecie giuridiche.

Si è ritenuto di ampliare il concetto di schiavitù e di dare maggiore copertura andando avanti, ipotizzando le schiavitù del 2000. Infatti, oggi probabilmente non si può più parlare di schiavitù nell'accezione classica del termine, ma ci sono le schiavitù del 2000, che in alcune convenzioni internazionali vengono definite servitù. Si tratta di vere e proprie forme di schiavitù, in quanto comunque c'è una soggezione che spesso ha fini veramente abbietti.

Era necessario dare questa maggiore copertura piuttosto che distinguere tra il concetto di schiavitù e quello di servitù. Ciò avrebbe comportato il rischio di due giurisprudenze diverse e avrebbe reso necessaria una recinzione del concetto giuridico dell'uno o dell'altro e, quindi, alla fine avrebbe creato difficoltà giurisprudenziali.

D'altra parte, la volontà di dare maggiore copertura al reato di servitù – come in un primo tempo si era ipotizzato, assimilandolo non solo nella pena, ma anche nella considerazione, alla schiavitù vera e propria – dà conto della circostanza che si sono volute unificare le due fattispecie, ancorché i trattati possono parlare di tipologie diverse, dando la stessa definizione con una recinzione tipicizzata indispensabile ad evitare che il legislatore possa incorrere anche negli strali della Corte costituzionale.

Le nuove schiavitù del 2000 sono la prostituzione e la tratta di persone anche a fini di accattonaggio e di utilizzazione degli organi. Queste sono le nuove forme di schiavitù del 2000, che passano attraverso una criminalità transnazionale che utilizza gli esseri umani e li mercifica a proprio uso e consumo.

Di qui la necessità di una rivisitazione della competenza, che non può che essere attribuita alla Procura distrettuale antimafia (e, quindi, con il coordinamento e la supervisione della Procura nazionale antimafia) proprio perché, trattandosi di crimini transnazionali, di organizzazioni che muovono dall'estero e attraverso vari Paesi arrivano in Italia per poi proseguire, si rende necessario un coordinamento complessivo.

Si è ritenuto altresì di ipotizzare non una fattispecie tipica di associazione a delinquere, ma un'aggravante dell'associazione semplice, cioè dell'articolo 416 del codice penale, per evitare il proliferare di associazioni specialistiche come quelle già configurate nel codice, quali quelle di reati di contrabbando o di traffico di stupefacenti; infatti, si corre il rischio di una recinzione eccessiva della fattispecie, mentre l'inserimento della previsione di carattere generale, con l'aggravante dovuta all'abiezione e all'odiosità del reato, consente una copertura maggiore.

Ulteriore copertura è stata data anche in virtù dell'assimilazione della circostanza che sono le grandi organizzazioni criminali transnazionali, e non solo quelle italiane, a controllare questo traffico, con un richiamo delle norme che presiedono al sequestro e alla confisca dei beni e alla collaborazione di giustizia.

Ciò che più importa, accanto ad un profilo repressivo molto duro (come è giusto che sia) a copertura generalizzata, è un programma di assistenza alle vittime. Ci ritroviamo con persone sradicate dalle loro terre di origine, sbattute in Paesi con civiltà e abitudini diverse, che improvvisamente, quando riescono a svincolarsi dagli schiavisti e da coloro che le sfruttano, si trovano spaesate, in un luogo in cui non sanno cosa fare e come orientarsi.

Da ciò scaturisce l'utilità di un vero e proprio programma di assistenza, inizio e risposta alla necessità di porre in essere una politica sociale che venga incontro alle esigenze delle vittime dei reati in questione, al fine di reinserirle nella società o di rimpatriarle perché tornino a vivere una vita normale.

Nel corso del dibattito svoltosi in Commissione, il confronto è stato assolutamente costruttivo e si è articolato su diverse visioni e fattispecie (anche su un diverso modo di articolarle), tese tutte all'identico fine di apprestare una tutela rapida ed adeguata ai tempi, che consenta di colpire l'odioso fenomeno della tratta di persone, nonché di aiutare coloro che ne sono stati vittime. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Toia. Ne ha facoltà.

TOIA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, sono lieta di prendere la parola su un provvedimento di una tale importanza ed anche di sottolineare – come del resto hanno già fatto molti colleghi – la sua peculiarità.

Non si tratta semplicemente di una riforma del codice penale o di un provvedimento a prevalente carattere giuridico. Si tratta di un provvedimento nel quale la norma giuridica esprime la forte volontà del Parla-

mento italiano di essere all'altezza dei tempi, ossia di consentire che il codice penale sia uno strumento adeguato a reprimere e colpire reati che oggi la nostra società manifesta in forme nuove ed assolutamente drammatiche.

Si tratta di reprimere – come è stato già detto – un fenomeno che, nel corso dell'ultimo decennio, è venuto assumendo caratteristiche di vera e propria barbarie. Quando, tra qualche decennio, si leggerà la storia di questa epoca, inorridiranno coloro che vedranno come nella civile Europa, nella civile Italia come in Francia, Spagna e Germania, in tutto il mondo occidentale, di cui spesso esaltiamo i valori veri di libertà, di rispetto dei diritti umani e di democrazia, si sia comunque consentito che si strutturasse un fenomeno che configura una moderna schiavitù.

Si tratterà dello stesso orrore con il quale oggi leggiamo la storia della schiavitù di intere popolazioni che dall'Africa furono portate forzatamente in altri continenti, come – per esempio – l'Asia. Decine di milioni, se non centinaia di milioni di persone sono state, nel corso della storia, schiavizzate, trasportate come merci e destinate a lavori forzati.

Ebbene, questi fenomeni del passato purtroppo si manifestano in forme diverse – più occulte, ma altrettanto devastanti – ancora oggi in Paesi che conducono una vera e propria battaglia in materia di diritti umani, una battaglia che forse non sanno portare avanti con strumenti adeguati in tutti i campi.

Il fenomeno del traffico degli esseri umani non deve essere confuso – come dicono le associazioni, e molti colleghi hanno ripreso il concetto – con il commercio e il traffico dei clandestini. Si tratta di una forma peculiare, in quanto è un traffico che fa entrare le persone clandestinamente in un Paese associando però a questo reato quello ben più odioso dello sfruttamento, in particolare di donne e bambini, attraverso lavori forzati; nel caso specifico, avviandole alla prostituzione con la particolare condizione della loro riduzione in schiavitù.

Si tratta di una consapevolezza recente. Ricordo che nel 1995, quando alla Camera dei deputati presentai un disegno di legge per l'istituzione di una Commissione d'indagine sul traffico degli esseri umani e sulla tratta delle donne, ci fu stupore perché i termini «traffico di esseri umani e tratta delle donne», di cui vi era consapevolezza a livello di Parlamento europeo, erano sconosciuti nella realtà italiana.

Fu peraltro una parlamentare italiana, Maria Paola Colombo Svevo, a sollevare questo tema nel Parlamento europeo; ne nacque una consapevo-lezza forte che si è tradotta, recentemente, al termine della Conferenza internazionale tenutasi a Bruxelles lo scorso settembre, in una dichiarazione della Commissione e in un programma specifico che invita gli Stati membri a dotarsi dei necessari strumenti legislativi e attuativi per affrontare il fenomeno.

Presidenza del vice presidente DINI

(Segue TOIA). Si stima che oggi milioni di donne siano vittime di questo traffico e che in Italia circa 30.000 donne versino in una condizione di prostituzione coatta, di schiavitù vera e propria, nell'impossibilità di decidere della propria vita e della propria sorte.

È un fenomeno che si snoda attraverso l'arruolamento in diversi Paesi, l'ingresso clandestino, il mantenimento in stato di soggezione tramite il ricatto, il debito contratto (queste donne dovrebbero pagare una cifra per liberarsi, senza avere mai la possibilità di farlo), le minacce riferite alle famiglie residenti nei Paesi di origine, forme di ritualità pseudo-religiose. Mi riferisco, in particolare, alle donne nigeriane mantenute, in stato di soggezione anche con una sorta di giuramento, che nulla ha a che vedere con la religione, bensì con lo sfruttamento di credenze tribali.

In questa situazione, avremmo dovuto porci da tempo il problema dell'adeguamento della nostra legislazione. Non arriviamo con i tempi giusti (voglio essere schietta), bensì con ritardo, all'esame in quest'Aula di un disegno di legge che ci è pervenuto dalla Camera due anni fa e la discussione del quale è stata approfondita e ultimata da tempo nella Commissione competente.

Come ha detto il collega Cavallaro, abbiamo sostenuto in Commissione – anche sulla scorta di un disegno di legge del Gruppo della Margherita di cui sono prima firmataria, sottoscritto da molte colleghe e da molti colleghi – una diversa formulazione delle fattispecie di reato, più attinente alla specificità del fenomeno. È prevalsa, invece, una posizione secondo la quale nella generalità possano ricomprendersi più situazioni.

Alla fine abbiamo accettato questa formulazione, in considerazione della necessità di una legge, qualunque sia la strada scelta sotto il profilo della sistematica giuridica, che aiuti sotto il profilo della repressione del fenomeno. Dobbiamo colpire con maggiore adeguatezza, capacità di penetrazione e efficacia repressiva gli organizzatori di questo traffico, che ne hanno fatto un'attività molto lucrosa, realizzando vere e proprie multinazionali.

È necessaria una legge armonizzata con la legislazione di altri Paesi perché le associazioni criminali si sono organizzate su scala sovranazionale, sanno collocare le proprie sedi nei Paesi con una legislazione più blanda, hanno capacità flessibili di movimento e di posizionamento. Occorre dunque armonizzare la legislazione e accentuare – mi rivolgo al Governo nelle sue diverse componenti – l'azione repressiva; sono necessari maggiore collaborazione con l'Europol, maggiore collegamento con le banche dati internazionali, maggiori capacità repressive, non solo sul piano della legislazione penale, ma anche sul piano degli strumenti investigativi.

Sappiamo che si tratta di una rete internazionale, ma sappiamo altresì – penso all'azione che potrebbe svolgere il Ministro dell'interno – che i terminali di questa rete sono presenti anche nel nostro Paese. La criminalità parte dai Paesi di arruolamento, trova organizzazione per il trasporto, l'arrivo e il primo alloggiamento e incontra nel nostro Paese i terminali della malavita organizzata, le connessioni con le diverse mafie che nel nostro Paese hanno, purtroppo, possibilità di agire.

Bene ha fatto la senatrice Tana De Zulueta a sottolineare il lavoro pregevolissimo svolto dalla Commissione antimafia nella scorsa legislatura, che trova, con qualche emendamento presentato anche dalla maggioranza, possibilità applicative. Credo sia importante, oltre che introdurre disposizioni repressive, porci qualche interrogativo sulle origini del fenomeno.

Dobbiamo capire che non si tratta di un fatto sporadico. Ci abbiamo messo molto tempo a comprendere che le donne che vedevamo sulle nostre strade non erano singole prostitute volontarie, non costituivano un fenomeno a sé, ma erano la punta emergente di un ambito ben più vasto e organizzato.

Si tratta di un fenomeno di carattere strutturale che trova evidentemente origine nelle diseguaglianze che caratterizzano lo sviluppo del mondo, in contesti bellici e di deprivazione assoluta, dai quali non si può che fuggire a qualunque costo, anche di fronte a qualunque prospettiva, di cui si sia consapevoli o meno. La partenza dal proprio Paese, lo scappare dalla propria realtà rappresenta l'unica via d'uscita.

Sappiamo che anche il tema della povertà nel mondo ha una connotazione di genere. Significa che nei Paesi poveri sono più povere le donne, perché hanno più difficoltà di accesso all'istruzione e al mondo del lavoro. Sono più povere perché nei Paesi dove pure hanno conquistato una qualche presenza nel mondo del lavoro – penso a molti Paesi dell'Est – nell'evoluzione positiva verso la democrazia e la libertà di mercato le donne hanno visto però retrocedere la loro realtà e si sono impoverite, anche se hanno un titolo di studio e un lavoro. In questa povertà, evidentemente, si incrociano macrofenomeni connessi allo sviluppo.

Anche qui sorge un interrogativo a livello europeo. La libertà di circolazione di cui andiamo tanto fieri è spesso consentita alle merci, ma non alle persone. Più che curioso, è tragico che le donne si debbano fare merce per avere la possibilità di circolare. Diventano merci e come tali vengono trasportate, comprate e vendute più volte. Comprate localmente dalla piccola malavita e rivendute a quella organizzata, che provvede al trasporto e alla contraffazione dei documenti; quando arrivano in Italia, vengono vendute ad un'altra malavita, che provvede all'alloggio e alla messa sul mercato.

Credo che come donne, ma soprattutto come parlamentari in genere, dovremmo davvero chiederci se abbiamo fatto e se stiamo facendo abbastanza. Lo dico anche al Ministro per le maggiori opportunità operative che il Governo ha rispetto al Parlamento, per evitare che le persone diven-

tino merce per potersi muovere in questo nostro libero spazio di circolazione.

Oltre alle misure repressive, ci sono ragioni che devono indurre ad una azione di cooperazione internazionale intelligente, non solo premiale. È stato presentato un emendamento che riguarda la cooperazione internazionale, strumento per poter cambiare qualcosa nei Paesi di provenienza, ma che non può tuttavia costituire «bastone e carota», perché occorre lavorare qui con il coinvolgimento e con il convincimento; allora quello strumento può diventare significativo ai fini del cambiamento.

Occorre un approccio accogliente per le vittime. Come legislatori, ci abbiamo messo del tempo a capire che la realtà degli sfruttatori andava divisa da quella delle vittime dello sfruttamento. Anche se queste vittime erano entrate in Italia illegalmente, non come tali andavano trattate.

Credo che sia grande orgoglio – lasciatemelo dire, perché a volte in questa sede qualcuno si prende meriti che non ha, mentre noi questo lo abbiamo e lo dobbiamo dire – della legislazione promossa dal Governo di centro-sinistra (e poi approvata dal Parlamento attraverso l'articolo 18 della legge Turco-Napolitano) l'aver introdotto una norma diventata esemplare a livello europeo, comprendendo che la vittima di questo traffico ha bisogno di essere accolta nel nostro contesto.

Anzitutto, non deve temere di avere contatti con le autorità perché potrebbe essere espulsa in quanto entrata illegalmente; ha bisogno di un approccio particolare: deve essere incentivata a parlare, aiutata anche se ha ancora troppa paura di collaborare con gli investigatori che hanno il compito di reprimere la rete degli sfruttatori.

L'articolo 18 citato consente l'accoglienza temporanea; le associazioni (voglio qui citare quella laica, validissima, *On the road*, come pure la LULE, la Caritas, Don Benzi, la Giovanni XXIII, *Save the children* e moltissime altre) hanno capito cosa bisognava fare e avevano anche l'attitudine più consona per farlo.

Con il permesso di permanenza temporanea, si è data alle associazioni la possibilità di accogliere e nascondere le vittime per sottrarle alla vendetta e di iniziare processi di ricostruzione della loro identità. Ha detto bene la senatrice De Zulueta: queste donne sono vive, ma sono morte dentro. E allora, il primo ritorno non è il ritorno a casa, nelle loro terre; il primo ritorno è un ritorno in sé, nella loro titolarità di cittadine, di persone, di esseri umani.

L'ha detto la relatrice esordendo: è un problema di diritti umani, di diritti delle donne, che hanno perso la loro identità in questa forma di schiavitù. Si sono attivati processi di ricostruzione complessi, lunghi, che solo attraverso la vicinanza e il supporto necessario hanno consentito di riprendere un cammino vero, che può voler dire il reintegro nella società civile qui, con un lavoro o con altre attività, ma può voler dire anche il ritorno a casa, quando non espone le persone a ritorsioni e ad ulteriori forme di ricatto e di rischio. Vi è dunque un grande lavoro da fare anche in questo senso.

Concludo parlando di prevenzione. A settembre vi è stata una Conferenza internazionale a Bruxelles, promossa dalla Commissione europea con l'OIM, l'Organizzazione delle immigrazioni. Spiace dover dire che l'Italia ha brillato per una certa assenza. Era presente il sottosegretario Margherita Boniver, ma non c'è stata un'adeguata rappresentanza nei tre giorni di lavoro. Da quel contesto, nel settembre 2002, sono nate una dichiarazione della Commissione e una serie di iniziative nuove.

Il Consiglio generale degli affari interni ha avallato ulteriori norme, ulteriori azioni coordinate sul tema nell'ambito dell'attività che presiede allo spazio comune della giustizia, degli interni, del Consiglio GAI. Ebbene, invitiamo il Governo italiano, anche se non partecipò continuativamente ai lavori di quella Conferenza, a rifarsi alla dichiarazione della Commissione per la prevenzione di questi fenomeni, dato che quel documento conteneva suggerimenti pregnanti e significativi.

Dobbiamo fare più azione d'informazione nei Paesi di provenienza, dall'Africa alla Nigeria, ai Paesi dell'Est, ai Balcani; c'è tutta una geografia che spiega con ragioni ben chiare – anche di carattere politico dei Paesi di provenienza – le variazioni di questi flussi (dove si arresta un flusso, dove ne comincia un altro) e si potrebbe parlare a lungo della specificità di fenomeni su cui ormai la letteratura, grazie alle associazioni, è assolutamente penetrante.

Possiamo fare informazione attraverso i loro mezzi di comunicazione, le loro radio, le loro realtà, come è stato fatto in Albania: punti di diffusione di informazione perché le persone siano avvertite dell'inganno con cui vengono portate nel nostro Paese.

Molto di più, insomma, dobbiamo fare in tutto questo panorama, anche perché credo sia illuminante capire che oggi nel nostro Paese stiamo offrendo alle donne extracomunitarie, e donne che vengono da altri contesti, due sole strade di lavoro; o lo sbocco della prostituzione o quello della cura e del sostegno delle nostre famiglie.

Credo che dovremmo interrogarci molto di più sulle nostre politiche di immigrazione e sulla presenza di persone provenienti da contesti così complessi. Mi sembra assolutamente inaccettabile che noi diciamo alle donne di tutto il mondo, qualunque titolo di studio abbiano, qualunque talento, aspettativa o aspirazione abbiano: puoi venire in Italia solo a condizione che ti occupi della nostra famiglia o dei nostri piaceri.

Parlando delle donne che sono qui, in Italia, per svolgere l'attività di cura delle nostre famiglie, vorrei rivolgere una sollecitazione al Governo, come abbiamo già fatto con alcuni atti di sindacato ispettivo. Io credo, signor Presidente, che il Governo, proprio per il suo compito, dovrebbe ascoltare, perché a volte poniamo domande molto specifiche.

Signora Ministro, la prego di ascoltare ciò che dico.

PRESIDENTE. Signora Ministro, la prego di ascoltare.

TOIA (Mar-DL-U). Ai banchi vuoti del Governo rivolgo questa domanda. Sto parlando di donne extracomunitarie in attesa della regolarizza-

zione, che svolgono attività di cura delle nostre famiglie, dei nostri anziani, dei nostri figli.

Abbiamo chiesto più volte al Governo, signora Ministro, come si intende affrontare il problema che diventa – lo saprà anche lei sulla base di dati concreti – ogni giorno più grave e insostenibile, delle donne extracomunitarie in attesa di regolarizzazione, qualcuna delle quali ha già visto accolta la propria domanda (ne parlava un servizio radiotelevisivo l'altro ieri); esse non possono tornare nei loro Paesi, anche di fronte a fatti gravissimi, perché l'allontanamento dall'Italia comporterebbe la decadenza della loro domanda di regolarizzazione. Sono altre schiave, in qualche modo, queste donne che non possono raggiungere figli malati, essere presenti in gravi situazioni delle loro famiglie di origine.

L'abbiamo chiesto al Ministro dell'interno, l'abbiamo chiesto al Ministro degli affari esteri, lo chiediamo oggi alla signora ministro Prestigiacomo: quali sono le intenzioni del Governo?

Signor Presidente, sia pur tardivamente, auspichiamo che entro oggi il Senato approvi questa legge importante e altrettanto faccia la Camera, sapendo che questo è solo un passo: molte altre azioni, soprattutto in tema di accoglienza e di progetti relativi all'articolo 18, vanno condotte e su esse auspichiamo un'apposita seduta dell'Aula o della Commissione dei diritti umani – sulla base dei dati, di ciò che è accaduto – per incrementare e rendere più efficace e penetrante la nostra azione. È un problema di civiltà e di diritti umani e il Senato della Repubblica non dovrebbe essere in secondo piano in questa battaglia. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni).

Su indiscrezioni giornalistiche in merito al nuovo organigramma RAI

LAURIA (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURIA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, voglio denunciare in Aula un fatto gravissimo accaduto questa notte, quando, presso la residenza privata del Presidente del Consiglio, in via del Plebiscito, è stato convocato un vertice politico che ha discusso, ancor prima delle dimissioni del consiglio di amministrazione della RAI, di futuri organigrammi e nomine, espropriando le competenze dei Presidenti delle Camere. Abbiamo anche assistito ad una bugia comica dello stesso Berlusconi, il quale, all'uscita, ha dichiarato che lui non si occupa di nomine, anzi se ne occupa in maniera parziale.

Io la prego, signor Presidente, di rappresentare questo *vulnus*. Ne discuteremo più ampiamente in Aula in occasione del dibattito sulla questione RAI la prossima settimana, ma intanto mi aspetto una protesta da parte dei Presidenti delle Camere. I Presidenti di Camera e Senato devono protestare: è stato leso il prestigio del Parlamento e dei massimi livelli

istituzionali e, ancora una volta, si è manifestato il conflitto di interessi che pesa come un macigno nella vita politica italiana. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e del senatore Martone).

PRESIDENTE. Senatore Lauria, certamente non è compito del Parlamento impedire riunioni da parte di forze politiche, che possono esaminare fra loro un qualsiasi problema che riguarda la Nazione. Tuttavia, sappiamo che le nomine nel consiglio di amministrazione della RAI spettano ai Presidenti di Camera e Senato; pertanto, riferirò al Presidente del Senato quanto lei ha dichiarato.

FASOLINO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASOLINO (FI). Signor Presidente, la gravità delle accuse e la loro insussistenza mi spingono a proporre a tutti i membri del Senato la proclamazione di uno sciopero della fame per il 5 marzo 2003.

LAURIA (Mar-DL-U). Leggiti i giornali!

MALAN (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI). Signor Presidente, pur ritenendo non congruo introdurre un argomento estraneo alla discussione in corso, quando si sta parlando di tutt'altro, di un tema che, tra l'altro, vede la maggioranza e l'opposizione lavorare in accordo ad un'ottima legge, ritengo opportuno specificare che, se parliamo di indiscrezioni giornalistiche, ci riferiamo alle notizie di agenzia che sono uscite. Ebbene, secondo tali notizie, il Presidente del Consiglio ha sottolineato che né lui né i suoi collaboratori si stanno occupando di organigrammi della RAI.

LAURIA (Mar-DL-U). È una barzelletta.

MALAN (FI). Pertanto, non sembra davvero il caso di introdurre un argomento di questo tipo, per di più con argomentazioni che sono inconsistenti.

PRESIDENTE. Prendiamo atto anche delle sue dichiarazioni e dichiaro chiusa questa discussione.

CARUSO Antonino (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

342^a Seduta (antimerid.) Assemblea - Resoconto Stenografico

26 Febbraio 2003

CARUSO Antonino (AN). Signor Presidente, non so se il senatore Lauria e gli altri colleghi se ne rendano conto, ma dopo mesi stiamo finalmente discutendo di un disegno di legge che riguarda la vita o la morte di decine di migliaia di persone nel nostro Paese e in tutto il mondo.

Capisco che nella vita si possa anche essere «Raicentrici» o «carico-centrici», ma esiste un limite di decoro e di decenza che non deve e non può essere superato.

La invito quindi, signor Presidente, a non accettare altre interruzioni durante la discussione di questo disegno di legge che non siano determinate da ragioni di assoluta, reale e concreta eccezionalità. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

PRESIDENTE. Senatore Caruso, avevo già dichiarato chiusa questa discussione prima del suo intervento. Riprendiamo quindi i nostri lavori, senza interruzioni di sorta.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 885, 505 e 576

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Maritati. Ne ha facoltà.

MARITATI (DS-U). Signor Presidente, signor Ministro, signori colleghi, tra la fine degli anni Ottanta ed i primi anni Novanta è caduta – ahimè! – l'illusione che il triste fenomeno della schiavitù fosse un fenomeno superato.

Un fenomeno nei confronti del quale, tuttavia, vi è stata sempre una grande attenzione da parte degli organi internazionali. Addirittura dopo la fine della prima guerra mondiale vi fu una netta presa di posizione degli Stati più sensibili al problema e quindi l'adozione della Convenzione di Ginevra del 25 settembre del 1926 sulla abolizione delle schiavitù.

È questo un atto molto importante perché ha significato un punto cruciale, per cui si è passati ad una definizione moderna di schiavitù, indicata come lo stato o la condizione di un individuo sul quale vengono esercitati tutti o alcuni attributi del diritto di proprietà, mentre la tratta di schiavi è indicata come la cattura, l'acquisto o la cessione di una persona in vista di ridurla in schiavitù, nonché ogni atto di acquisto di uno schiavo in vista di venderlo, di scambiarlo, o in genere ogni atto di commercio o di trasporto di schiavi.

La Convenzione del 1926 fu poi completata e modificata dalla Convenzione di Ginevra del 1956, cui fece seguito il divieto della schiavitù e della tratta degli esseri umani sancito solennemente dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948.

La necessità di reprimere la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento della prostituzione sono poi contenuti nella Convenzione ONU del 1950 e quindi nella Convenzione n. 182 del 1999 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, in materia di proibizione delle forme peggiori di

lavoro minorile e sull'azione immediata per la loro eliminazione (cui fece seguito in Italia la legge n. 48 del 2000).

Va altresì ricordato che lo Statuto della Corte penale internazionale, approvato con legge n. 232 del 1999, enumera tra i crimini contro l'umanità la riduzione in schiavitù.

Segue ancora la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale ed il Protocollo sulla tratta degli esseri umani adottati a Palermo il 12 dicembre 2000, cui la collega De Zulueta ha fatto un importante richiamo.

Il divieto assoluto di ogni forma di schiavitù è poi contenuto nell'articolo 5 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, sottoscritta a Nizza nel 2000. Segue l'articolo 31 del Trattato dell'Unione Europea, che indica come obiettivo dell'Unione quello di sviluppare tra gli Stati membri un'azione comune nel settore della cooperazione della polizia giudiziaria, con l'obiettivo specifico di «perseguire prevenendo e reprimendo la criminalità organizzata di ogni tipo, ed in particolare, il terrorismo, la tratta degli esseri umani ed i reati contro i minori».

Successivamente gli Stati hanno deciso di costituzionalizzare il tema del Trattato di Amsterdam, in cui viene esplicitamente menzionata, accanto al traffico della droga, la tratta di esseri umani. A Tampere il 15 e 16 ottobre del 1999 il Consiglio europeo straordinario fa un concreto richiamo all'argomento.

Tra gli atti più recenti, la risoluzione votata all'unanimità dal Parlamento europeo nel maggio del 2000, con cui si raccomanda agli Stati membri di introdurre nelle rispettive legislazioni il delitto di tratta in forma specifica. Di qui la decisione quadro del Consiglio del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani, con cui il supremo organo politico della Comunità ha deciso che «ciascuno Stato membro adotti le misure necessarie affinché tali atti siano puniti come reato». Reato che va riscontrato nelle attività che precedono, accompagnano e seguono il reclutamento, il trasferimento, la collocazione e quindi lo sfruttamento delle vittime per scopi di lavoro o di prostituzione.

«Ciascuno Stato membro adotti le misure necessarie affinché i reati predetti siano puniti con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive che possano comunque comportare l'estradizione». In questo atto si indica addirittura la pena base degli otto anni di reclusione, pena base che è stata rispettata nel disegno di legge al nostro esame.

Nella stessa Decisione viene inoltre richiamata la necessità di prevedere un analogo delitto, oltre che a carico delle persone fisiche anche a carico delle persone giuridiche. Tale previsione ritengo che appaia particolarmente importante in presenza di organizzazioni criminali di livello transnazionale che includono nella loro organizzazione società e soggetti collettivi di ogni specie. La previsione non è contenuta, invero, nel disegno di legge in esame, ma vi è un emendamento del presidente Caruso puntuale in tal senso.

Il fenomeno attuale inizia – come ho già accennato all'inizio del mio intervento – e si sviluppa rapidamente a partire dalla fine degli anni '80, e

coincide con lo sfaldamento del blocco sovietico e la conseguente formazione di Stati indipendenti cui seguiranno, a breve, la caduta del regime comunista albanese e la disgregazione dello Stato federale iugoslavo.

I traffici e il conseguente sfruttamento di un numero esorbitante di esseri umani, la gran parte donne, non è tuttavia limitato ai soli Paesi interessati dai recenti sconvolgimenti che investirono il blocco sovietico ed i Balcani, ma anche una parte considerevole dei Paesi del Sud America, dell'Africa e di altre zone dell'Estremo Oriente.

Quest'ultima circostanza, a mio giudizio, è prova evidente che il fenomeno migratorio, cui l'aspetto patologico criminale della tratta di esseri umani è certamente collegato, non è legato a fatti di natura politica o sociale contingenti, ma piuttosto ad una situazione di grave crisi strutturale dell'economia mondiale che grava in modo particolare su una considerevole parte dei Paesi mediorientali, africani e dell'America latina, rimasti esclusi dal sensibile processo di sviluppo economico che ha invece caratterizzato nell'ultimo secolo i Paesi civili, e, in particolare quelli occidentali.

Da tale premessa scaturisce la convinzione, da più colleghi peraltro richiamata, che ogni sforzo, pur comprensibilmente rivolto a contenere le dimensioni dei flussi migratori, le cui conseguenze sono inevitabilmente complesse e delicate, non può essere rivolto esclusivamente o prevalentemente sul piano delle limitazioni a forme di emigrazione incontrollata, o peggio della mera repressione, perché in tal caso i risultati sarebbero inevitabilmente deludenti. Servono una nuova politica economica dei Paesi ricchi, nuove regole condivise, nuovi equilibri rispetto all'utilizzazione delle fonti di energia e delle risorse del pianeta.

Tutto ciò richiederà naturalmente tempi non brevi e pertanto, in attesa che nel mondo si verifichino finalmente i cambiamenti e le variazioni di rotta che hanno guidato fino ad oggi le politiche della minoranza dei Governi dei Paesi sviluppati, appare altrettanto indispensabile opporre con solerzia una risposta repressiva giudiziaria intelligente ed efficace all'aspetto criminale del fenomeno che viene ormai comunemente indicato con varie espressioni come «smuggling of migrants», che consiste nel favoreggiamento organizzato dell'immigrazione clandestina, e «trafficking in human beings», finalizzato allo sfruttamento successivo delle persone trafficate e comunque indicato con il nome di «tratta».

La differenza tra il commercio di persone che cercano in numero sempre crescente di trasferirsi dai Paesi di origine in Paesi più ricchi e sviluppati e il traffico è concettualmente abbastanza netta, ma sul piano operativo si dimostra assai più tenue, perché a causa dello strapotere di cui dispongono i trafficanti, che si sostanzia spesso in mezzi e relazioni nei Paesi di destinazione, non di rado accade che le persone immigrate, in particolare giovani donne o lavoratori in genere, finiscano per diventare oggetto di tratta.

Questo è reso possibile anche dal fatto che si è in presenza di persone (le vittime) prive di qualsiasi potere contrattuale e di ogni forma di tutela legale verso i loro interlocutori, che finiscono così per diventare i loro pa-

droni grazie soprattutto all'esistenza anche di fattori del tutto esterni alle organizzazioni criminali, ma che con queste ultime hanno in comune l'obiettivo dello sfruttamento di persone deboli e indifese a fini di lucro. Tali fattori sono l'economia sommersa o «lavoro nero», la prostituzione e l'accattonaggio dei minori.

Appare pertanto quanto mai evidente come un fenomeno criminale di grande spessore, teoricamente condannato dai Governi dei Paesi evoluti e da tutti gli strati e gli ambienti della società, finisca per rafforzare la propria capacità di penetrazione nel tessuto sociale grazie ad altri fattori, che non solo non ricevono una pari censura morale e sociale, ma che addirittura sono alimentati da imprenditori ed operatori commerciali talvolta dotati di considerevole potere contrattuale e politico; mi riferisco, in particolare, al lavoro nero.

Con l'espressione «traffico degli esseri umani» si indica, quindi, l'illecito reclutamento, il trasferimento e la successiva introduzione, a fini di lucro, di più persone dal territorio di uno Stato ad un altro, ovvero nell'ambito di uno stesso Stato.

Io non condivido l'affermazione della collega De Zulueta secondo cui, se ho ben capito, in Italia vi sarebbe stata una sottovalutazione del fenomeno a livello giudiziario. Credo, al contrario, che, pur in mancanza di norme specifiche e aggiornate come quelle che ci accingiamo a varare, gli organi giudiziari abbiano evidenziato in maniera assai tempestiva già sul finire degli anni '80 e i primi anni '90 la gravità del fenomeno, con sentenze assai importanti, adottate sulla base di normative vigenti.

Il nostro codice penale (è già stato ricordato), la cui stesura risale al 1930, all'articolo 600 prevede il delitto di riduzione in schiavitù, mentre nel successivo articolo 601 e nell'articolo 3, numeri 6 e 7, della legge 20 febbraio 1958, meglio nota come legge Merlin, è prevista sostanzialmente una forma di sfruttamento della prostituzione con violenza o minaccia.

In Italia, negli anni '90, quegli articoli, ed in particolare quello che prevede la riduzione in stato di schiavitù, non avevano mai trovato pratica applicazione, se non per singoli casi isolati del tutto occasionali e privi di qualsiasi collegamento con le attività di organizzazioni criminali operanti a livello internazionale. Con la più recente legge n. 269 del 1998 è stato introdotto l'articolo 600-bis del codice penale, che punisce molto severamente lo sfruttamento della prostituzione dei minori e gli stessi fruitori delle prestazioni sessuali acquistate.

Il documento conclusivo dell'indagine sulla tratta degli esseri umani, adottato nel corso della XIII legislatura dal Comitato parlamentare Schengen-Europol, indica cifre che vanno dai 27 milioni ai 200 milioni di persone che nel mondo sarebbero oggetto del turpe traffico. Nello stesso documento si legge che nella sola Unione europea, con una popolazione complessiva di 370 milioni di cittadini, le donne fatte oggetto del turpe traffico sarebbero circa 500.000 in tutta l'Europa occidentale che – è bene ricordarlo – costituisce il mercato più florido e con la più alta domanda.

Pur in assenza di stime certe, vi sono elementi che inducono a ritenere che in Italia le donne trattate come schiave, al fine dello sfruttamento della prostituzione, siano oltre 50.000, di cui un terzo minorenni, e soltanto il 50 per cento delle prostitute sarebbe consapevole, al momento del reclutamento o dell'ingresso in Italia, della propria destinazione al mercato della prostituzione.

L'Europol ha formulato la previsione per cui il mercato del sesso frutterebbe alle organizzazioni criminali che operano nel settore non meno di 5-7 miliardi di dollari l'anno, mentre ciascuna donna sfruttata varrebbe sul mercato 120.000-150.000 dollari per anno. Guadagni così elevati, oltre a generare, come in altri traffici illeciti gestiti dalla criminalità organizzata, delitti come la corruzione ed il riciclaggio, rafforzano costantemente e rigenerano lo stesso mercato degli esseri umani, che oggi occupa uno dei primi posti nella scale degli affari criminali internazionali.

Nel nostro Paese il fenomeno è stato affrontato con molta serietà (dobbiamo riconoscerlo) fin dal suo primo insorgere. Vi fu dapprima una forte mobilitazione di tutte le associazioni laiche e cattoliche di volontariato operanti nel settore del sostegno sociale.

A livello istituzionale, parimenti, non vi sono state trascuratezze, in particolare da parte di chi è chiamato ad affrontare il problema sul piano operativo e repressivo (polizia e magistratura, di cui ho già detto), ma analogamente va registrata la non inerzia a livello politico, se è vero che tre Ministri, non a caso tutte donne, più di cinque anni or sono diedero vita ad un coordinamento aperto a tutte le realtà sociali interessate al problema per trovare forme nuove di risposta repressiva, ma anche di sostegno e di contrasto sociale del turpe commercio di esseri umani, ridotti in uno stato di vera schiavitù.

Quell'importante lavoro favorì prima di ogni altro l'introduzione di uno strumento legislativo assai efficace per il sostegno delle vittime della tratta, ma anche per la lotta al crimine organizzato, come la senatrice De Zulueta ha già richiamato poco fa. Mi riferisco all'articolo 18 del Testo unico n. 286 del 1998, che regola il fenomeno dell'immigrazione, grazie al quale alcune migliaia di donne, rese schiave, sono già state salvate e messe in condizione di ricostruirsi una vita libera in Europa o nel loro Paese di origine.

Proprio in questi giorni è in discussione presso la Commissione giustizia un gruppo unificato di disegni di legge sulla repressione della tratta delle persone. Sebbene presentati da senatori appartenenti a schieramenti politici differenti, i vari disegni di legge appaiono sostanzialmente convergenti.

Anche nel corso dei lavori fino ad oggi svolti, non sono emerse differenze e contrapposizioni che potrebbero ritardare o rendere difficile l'adozione della nuova normativa, che si presenta, peraltro, in perfetta sintonia con il contenuto dell'ultima Decisione quadro del Consiglio europeo sopra richiamata.

Con il disegno di legge in via di approvazione si tende sostanzialmente a riformulare la vecchia figura del delitto di riduzione in schiavitù,

evidenziando il dato di maggior rilievo, cioè che assoggettare un essere umano, per indirizzarlo alla prostituzione, è una condotta che pienamente integra la riduzione in schiavitù e viene altrettanto severamente punita.

Per una migliore definizione del fenomeno viene introdotta una distinzione concettuale tra la riduzione in schiavitù e quella in servitù, con un forte riferimento a definizioni tratte da decisioni o riflessioni internazionali.

Con la normativa in esame abbiamo in pratica equiparato l'intervento repressivo sulle due figure, attesa la non marcata differenza che esiste tra le due ipotesi.

La nuova figura scaturisce dalla esperienza investigativa e giudiziaria, atteso che da una relazione della Commissione parlamentare antimafia, già richiamata, è emerso come alcune organizzazioni criminali di tipo mafioso avevano perpetrato il traffico continuato di minori, in particolare provenienti dai Paesi della ex Iugoslavia, spesso venduti dalle stesse famiglie di appartenenza e poi destinati stabilmente all'accattonaggio.

Nel corso della discussione alla Camera dei deputati è stato affrontato, poi, il delicato problema relativo ad una possibile punizione di chi, conoscendo lo stato di soggezione, servitù o schiavitù, accetti o solleciti tuttavia le prestazioni sessuali o lavorative della persona vittima di questi reati.

Si tratta di un punto delicato, non compreso nel testo del disegno di legge al nostro esame, ma del quale dovremmo interessarci, dal momento che esso è stato reintrodotto con un emendamento presentato da alcuni senatori, di cui la prima firmataria è la senatrice Toia.

Forse sarà necessario, a mio avviso, data l'importanza e la delicatezza del problema, porre un coordinamento con altre norme che attengono all'obbligo penalmente sanzionato di soccorrere le persone che versano in stato di bisogno.

Le pene previste per i delitti di riduzione in schiavitù sono quelle già elencate e messe in evidenza.

Una previsione autonoma viene rivolta alla tratta, che viene così considerata delitto associativo, naturalmente più grave del singolo atto di compravendita posto in essere al di fuori di un contesto criminale nell'ambito del quale è sorto.

Credo che questo rappresenti un punto essenziale della strategia di contrasto, perché, come conseguenza, abbiamo e avremo una competenza della Direzione distrettuale antimafia e della Direzione nazionale antimafia, atteso il carattere nazionale e sovranazionale del fenomeno che richiede una risposta repressiva organizzata parimenti a livello internazionale.

Il disegno di legge in discussione al Senato prevede, quindi, che i beni confiscati a seguito di sentenza di condanna per uno dei delitti in questione debbano confluire nel Fondo per le politiche sociali e poi siano rassegnati al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere destinati alla realizzazione dei programmi

di assistenza e di integrazione sociale previsti dall'articolo 18 del citato Testo unico del 1998, n. 286.

Credo che ciò abbia un valore soprattutto politico e di indirizzo per un insieme di risposte complessive che, come sottolineava poc'anzi la collega Toia, devono essere rinvigorite e riproposte all'attenzione e soprattutto all'impegno governativo.

Questo disegno di legge, quindi, per le ragioni che lo hanno determinato e che sono state richiamate un po' da tutti, per gli impegni internazionali che lo hanno preceduto, per la pressante esigenza e per la diffusa aspettativa sociale che lo accompagna, merita una particolare attenzione da parte di questa Assemblea che, sia pure con gli accorgimenti e, credo, con gli interventi emendativi che lo potranno migliorare, da più parte prospettati, potrà vararlo in tempi brevi con la partecipazione di tutte le componenti presenti nel Senato. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice D'Ippolito. Ne ha facoltà.

D'IPPOLITO (FI). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, vorrei svolgere qualche riflessione su un provvedimento la cui approvazione rappresenterà un significativo avanzamento nella lotta alla criminalità, soprattutto sulla strada del progresso civile ed umano.

Giova avviare, sia pure sommariamente, un'analisi delle cause del permanere del fenomeno, benché oggi non esistano più forme legittime di riduzione in stato di schiavitù o di servitù, in quanto nessun codice consente modalità di sfruttamento della forza lavoro del tipo di quelle assimilabili a tali fattispecie.

Forme estreme di asservimento si riproducono, tuttavia, in segmenti del mercato del lavoro sia di tipo tradizionale sia ad alto contenuto tecnologico, e due sembrano essere, in particolare, i fattori che hanno determinato il passaggio dalle forme di sfruttamento di tipo tradizionale a quelle delineatesi in tempi recenti.

Il primo fattore è da ricercare nel drammatico aumento della popolazione dopo la seconda guerra mondiale. Il secondo è collegato all'avvio di processi di rapido mutamento economico e sociale che, combinati disastrosamente con l'aumento della popolazione, hanno determinato un sensibile incremento della povertà e della disoccupazione.

Soprattutto nelle aree in cui i rapporti di tipo servile non sono mai scomparsi completamente e sono ancora culturalmente accettati, il susseguirsi di crisi economiche, unitamente all'esplosione demografica e al riproporsi di guerre, causate dai cambiamenti nella distribuzione della terra e del reddito, ha fatto crescere esponenzialmente l'offerta di potenziali schiavi abbassandone nel contempo il prezzo.

Probabilmente, come mai prima nella storia, si assiste oggi alla possibilità di utilizzare manodopera riconducibile potenzialmente allo stato servile, in misura del tutto sovrabbondante, in numerose aree del mondo.

La nuova disponibilità di forza lavoro ha portato anche un aumento drammatico della quantità di profitto estorcibile e nel contempo ha ridotto quella che tradizionalmente costituiva la durata del rapporto servile, rendendo irrilevante la questione della proprietà legale.

Significativo è poi il fatto che la stragrande maggioranza delle vittime del traffico sia costituita da donne, destinate ad alimentare il grande business dello sfruttamento sessuale; una manifestazione, questa, della mancata parità dei sessi e, dunque, una specifica forma di discriminazione.

Peraltro, va anche evidenziata l'influenza della discriminazione razziale quale causa recente e rilevante della possibilità di divenire vittime del traffico a scopo di sfruttamento sessuale. Questa variabile, che nelle forme tradizionali di schiavitù svolgeva un ruolo chiave, è stata esaminata con attenzione in occasione della Conferenza mondiale delle Nazioni Unite contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza, svoltasi a Durban nell'estate del 2001.

Proprio nel corso dei lavori di questa assise internazionale si è data evidenza alla centralità che, anche rispetto a questi fenomeni, può rivestire l'appartenenza di genere, un fenomeno approfondito anche nell'ultimo *Forum* euromediterraneo delle donne parlamentari, tenutosi a Madrid, specificatamente dedicato al problema della violenza e del traffico degli esseri umani.

Il fenomeno della tratta di esseri umani sembra oggi in costante e significativo aumento, ben oltre i confini di quei contesti e di quei meccanismi sociali che rinviano a società organizzate su sistemi di diseguaglianza di diritto, ad esempio discriminatori anche sotto il profilo dell'uguaglianza formale della donna o comunque riferibili a vincoli culturali e normativi di tipo quasi feudale.

La presenza in quasi tutte le aree geopolitiche del mondo di forme di asservimento assimilabili al lavoro schiavo-servile sottolinea la necessità che la comunità internazionale intervenga a reprimere con decisione il fenomeno.

Invero, dalla Convenzione di Ginevra del 1926 all'articolo 4 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale al Protocollo sulla tratta degli esseri umani, aperto alla firma a Palermo il 12 dicembre 2000; dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950 e la Carta sociale europea del 1961 al Trattato di Amsterdam e al Consiglio europeo di Tampere del 1999, sono molte le tappe segnate sul cammino della civiltà e della progressiva consapevolezza della necessità di dare cornice giuridica alla difesa dei diritti umani che, se violati, danno, sì, origine a fattispecie di reato che tuttavia, per essere perseguite in concreto, devono rigorosamente inquadrarsi nell'alveo dei principi di tassatività e determinatezza che, pur nella cornice di generalità e astrattezza della norma in quanto tale, consentano sempre di individuare e, quindi, di perseguire le fattispecie in concreto.

Si comprende perciò il superamento dell'originaria, ambigua e ormai datata formulazione degli articoli 600 e seguenti del codice penale, con

l'introduzione di una più puntuale specificazione delle fattispecie normative.

L'identico regime sanzionatorio, introdotto con felice intuizione dalla Commissione giustizia del Senato a modifica del testo della Camera, come ha opportunamente ricordato la relatrice, sottolinea poi con evidente tratto di novità che non si può, all'interno della violazione dell'unico bene della libertà personale, distinguere in termini di gradualità tra servitù e schiavitù.

Lo sforzo compiuto dalla Commissione giustizia del Senato supera definitivamente il rischio di ambiguità interpretative, ancor più quella già infelicemente sperimentata come limite alla portata applicativa e all'ambito della tutela dell'articolo 600 ora novellato, e offre un testo di più sicura e complessiva coerenza giuridica.

Il provvedimento al nostro esame affronta, come è stato più volte rilevato nel corso dell'odierno dibattito, uno dei fenomeni criminali più importanti e devastanti del nostro tempo, un fenomeno di carattere transnazionale, posto che coinvolge organizzazioni di diversi Paesi nel traffico di essere umani, il più delle volte donne, bambini, giovani uomini che, privati della libertà, sono costretti alle più degradanti attività.

Una barbarie senza limiti, un grande *business* che si affianca, gareggiando, a quello del traffico di droga e di armi; un affare di dimensioni inimmaginabili che si muove e opera a livello mondiale e che perciò richiede azioni coordinate a livello internazionale, impegnando però singolarmente Parlamenti e Governi.

Il nostro Paese, il nostro Parlamento, il nostro Governo, con questo provvedimento riconfermano la fondatezza di un orgoglio che ci assegna un ruolo primario nell'impegno corale e responsabile sul fronte comune della lotta senza quartiere alla criminalità nelle sue molteplici manifestazioni.

Il testo che ci apprestiamo ad approvare, trasmesso dalla Camera quale risultante di un disegno di legge di iniziativa parlamentare e di un disegno di legge di iniziativa governativa, ha impegnato il Senato in una difficile e laboriosa opera di riformulazione che, con il contributo di tutti, maggioranza e opposizione, ha prodotto un articolato più ampio e sicuramente più completo, ci auguriamo il più possibile aderente alle esigenze di giustizia e di contrasto alla odiosa forma di criminalità ad esso sottesa.

È un testo che novella norme penali e di procedura, ridefinendo e attualizzando istituti già noti e introducendo nuove e particolari forme di tutela all'interno di una platea allargata di soggetti responsabili, come si evince dall'istituzione di uno speciale programma di assistenza alle vittime che vede il coinvolgimento, accanto al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia, del Ministro delle pari opportunità, e dalla previsione di un articolato programma di prevenzione della tratta delle persone, anche con il coinvolgimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'unanimità che ha accompagnato l'approvazione del testo, sia pure nella sua diversa formulazione, alla Camera e che ci auguriamo sia ricon-

fermata oggi, con il voto al Senato, a testimonianza del contributo di tutti all'elaborazione dell'articolato oggi al nostro esame, sottolinea, ove ce ne fosse bisogno, la capacità del Parlamento di lavorare insieme, superando differenze e distanze quando sono in campo diritti riconosciuti come universali e la cui difesa rappresenta la ragione stessa della civiltà dei popoli. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pianetta. Ne ha facoltà.

PIANETTA (FI). Signor Presidente, signor Ministro, il traffico delle persone – è stato detto – rappresenta un fenomeno odioso, forse il più odioso. Nonostante le difficoltà di acquisire dei dati precisi in merito, anche da parte di molti operatori impegnati contro il traffico di persone, si constata e si testimonia che il fenomeno è in costante aumento.

Ogni anno 700.000 donne e bambini – ma forse sono ancora di più – passano i confini internazionali, appunto, nell'ambito della tratta delle persone finalizzata allo sfruttamento della prostituzione, al lavoro nero, al traffico di organi, che costituiscono palesi violazioni dei diritti umani.

Questo flusso ha origine dall'Africa, dall'America latina, dall'Asia, ma giungono anche persone provenienti dall'Europa orientale. In Italia, nell'ultimo decennio, 1'85-90 per cento della prostituzione viene esercitato da prostitute immigrate.

La costrizione e la brutalità messa in atto dalle organizzazioni criminali nei confronti di queste persone sono note e molte sono le testimonianze che provano queste modalità veramente obbrobriose. Riti tribali, costrizioni economiche e violenze sono messi in atto per terrorizzare le vittime e renderle veramente gli schiavi della nostra epoca.

La Commissione per la promozione e la tutela dei diritti umani del Senato ha voluto porre questo come argomento prioritario dei propri lavori. Abbiamo potuto constatare direttamente *in loco*, ad esempio in Nigeria, come la criminalità organizzata operi, come imposti il traffico, come lo gestisca, come lo organizzi, come vengano reclutate queste persone attraverso riti, costrizioni economiche, violenze anche nei confronti dei familiari, come vengano realizzati i trasferimenti in Europa, i controlli e le violenze sul territorio. Abbiamo potuto ascoltare le testimonianze dirette di queste vittime.

Il provvedimento al nostro esame è idoneo a contrastare questi fenomeni e l'ampio, articolato e puntuale intervento della relatrice ha illustrato un testo che modifica alcuni articoli del codice penale, inasprendo le pene e migliorando le procedure.

Credo, però, al riguardo – e lo sottolineo al Governo – che si debba prestare grande attenzione applicativa anche e soprattutto all'articolo 5, che fa riferimento alla prevenzione; ma si tratta anche di mettere in atto e di creare le condizioni per favorire il reinserimento di queste persone – ho detto prima che possono essere definiti gli schiavi del nostro tempo – nel contesto sociale, possibilmente del loro Paese di origine, con il ritorno ad una vita consona alla dignità della persona umana.

E allora, il ritorno ad una vita che sia consona alla dignità della persona umana: credo che questo sia un traguardo che dobbiamo considerare come nostro specifico impegno. È un impegno, per il quale chiedo la completa disponibilità del Governo, nell'ambito anche delle attività che sono svolte da tante organizzazioni nazionali ed internazionali che operano efficacemente in questo settore.

Se sapremo mettere in atto misure preventive, come pure tutte quelle misure che consentano di far rientrare nei loro luoghi di origine queste persone e di inserirle proficuamente nell'ambito del loro contesto sociale, credo che avremo creato le condizioni per dare dignità a queste persone e dare valenza, e soprattutto attuazione, a concetti così importanti come quelli dei diritti umani. (Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare la relatrice.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Signor Presidente, onorevoli senatori, in fase di replica non posso che ringraziare tutti gli intervenuti in questo dibattito perché nei loro interventi confermano che il lavoro svolto in Commissione ha portato ad una condivisione da parte di tutti dell'impianto normativo di questo testo; lo dico con molta soddisfazione.

Quando si passerà all'esame degli emendamenti, illustrerò la mia contrarietà ad alcuni di essi, che tuttavia non modificano l'impianto sistematico della legge. Ringrazio davvero tutti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

PRESTIGIACOMO, ministro per le pari opportunità. Signor Presidente, onorevoli senatori e senatrici, il disegno di legge concernente «Misure contro la tratta di persone» è stato uno dei primi provvedimenti varati dal Consiglio dei ministri ad inizio legislatura, nel luglio del 2001, segno evidente dell'attenzione del Governo per un problema, quello della tratta delle persone e della riduzione in schiavitù, che sta assumendo, purtroppo, dimensioni sempre più allarmanti.

Da tempo, inoltre, le forze di polizia e gli operatori del diritto rappresentavano l'esigenza di intervenire sul piano normativo per disporre di strumenti giuridici più adeguati al fine di contrastare il fenomeno della tratta di persone nelle dimensioni assunte e nelle modalità operative utilizzate dai moderni trafficanti. Infatti, le attuali previsioni del codice penale, vecchie di più di sessant'anni, sanzionano la riduzione in schiavitù e la tratta e il commercio degli schiavi sulla base di modelli datati, che fanno riferimento a stereotipi ottocenteschi, a forme di schiavitù superate dalla storia e, purtroppo, sostituite da nuove fattispecie criminali ancora più feroci e che mortificano la dignità e i diritti fondamentali della persona.

A ciò si è aggiunta la volontà del Governo di recepire le indicazioni contenute nel Protocollo delle Nazioni Unite sulla prevenzione, lotta e repressione della tratta di persone, di cui alla Conferenza di Palermo del di-

cembre del 2000, con particolare riferimento all'introduzione di misure per la protezione e per l'assistenza delle vittime della tratta.

Il testo governativo, pertanto, si proponeva di modificare l'articolo 600 del codice penale, soprattutto per superare le incertezze interpretative determinate da una formulazione ormai datata e per consentire di incriminare anche condotte (mi riferisco alla situazione della riduzione in servitù) che giuridicamente non venivano fatte rientrare nella definizione di schiavitù che dava l'articolo 600. Sono comportamenti che invece presentano l'identico disvalore sociale, perché comunque riducono la vittima in una condizione di soggezione continuativa e non possono, quindi, ritenersi penalmente irrilevanti.

Così, proprio per sottolineare che sia la riduzione in schiavitù sia la riduzione in servitù sono condotte della medesima gravità, perché in entrambe il bene tutelato è quello assoluto della libertà personale, è stata prevista la medesima pena, con la reclusione da otto a vent'anni, per le due condotte.

Il testo governativo, inoltre (mi riferisco per brevità solo alle modifiche più qualificanti), riscriveva l'articolo 601 del codice penale, di cui individuava gli elementi costitutivi del reato e le modalità attuative della condotta, attualizzandolo sulla base delle caratteristiche più ricorrenti del fenomeno criminale come oggi diffuso e come richiesto dal Protocollo ONU prima richiamato.

Sono state inoltre previste, all'articolo 5 del testo governativo, misure per l'assistenza e la protezione delle vittime, agevolando il loro ritorno al Paese di origine in condizioni di sicurezza.

Durante l'esame alla Camera dei deputati, il testo governativo è stato abbinato ad altro testo d'iniziativa parlamentare e, a seguito della discussione che è avvenuta in Commissione giustizia, sotto la guida della relatrice, onorevole Anna Finocchiaro, presentatrice del testo abbinato (che ringrazio per l'impegno che ha dedicato), il provvedimento è stato parzialmente modificato.

Le modifiche più significative sono quelle che hanno riguardato l'articolo 1, nel quale venivano descritte e sanzionate le condotte di riduzione in schiavitù e servitù. Nel testo approvato dalla Camera, infatti, è prevalsa l'opinione di distinguere concettualmente le due ipotesi, ritenendo la riduzione in schiavitù più grave della riduzione in servitù e sanzionando pertanto quest'ultima condotta in maniera meno grave della prima.

Inoltre, nell'articolo 3 del testo approvato alla Camera, è stata disciplinata in maniera articolata l'ipotesi in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere i reati di tratta e riduzione in servitù o schiavitù, descrivendo in maniera dettagliata le varie modalità organizzative, di partecipazione degli associati e prevedendo pene diverse a seconda delle varie ipotesi.

Qui al Senato, in Commissione giustizia (e ringrazio il suo Presidente e i colleghi senatori), si è sviluppato un dibattito che è durato parecchi mesi, e in effetti il testo è stato parzialmente migliorato grazie all'abile guida della senatrice Alberti Casellati, relatrice, che ringrazio per aver, ap-

punto, saputo mediare tra diverse sensibilità che si sono registrate sulle modifiche di volta in volta proposte.

Il testo che ci apprestiamo a votare oggi, dunque, è più articolato di quello approvato dalla Camera dei deputati. È stato infatti arricchito di una serie di disposizioni di natura processuale e di disposizioni previste in varie leggi speciali in materia di ordinamento penitenziario, attività sotto copertura, applicazioni di misure di prevenzione personale e reali e altro.

Le modifiche apportate dimostrano che si è condivisa l'esigenza di considerare i reati di tratta di persone e di riduzione in servitù e in schiavitù tra i crimini più gravi e odiosi (come è stato anche qui ribadito dai colleghi senatori che sono intervenuti nel dibattito) e che pertanto massimo dev'essere l'impegno dello Stato nel contrastarli, applicando quindi a tali reati le medesime disposizioni attualmente previste per i reati di mafia, di terrorismo e di eversione.

Noto con particolare apprezzamento che l'articolo 1, anche se parzialmente modificato rispetto al testo governativo, ne ripropone invece la medesima impostazione sotto il profilo dell'identità del disvalore della riduzione in schiavitù e servitù e pertanto prevede la medesima sanzione.

È questo, infatti, a mio avviso, il messaggio forte che dev'essere recepito: quando viene violata la libertà dell'individuo, quando è in pericolo questo bene assoluto, non è possibile distinguere se residui un margine minimo di autodeterminazione, visto che comunque, per la vittima, è sostanzialmente impossibile sottrarsi al condizionamento esercitato dall'autore del reato.

La formulazione dell'articolo 1 come proposto dalla Commissione giustizia si pone, tra l'altro, in linea con la normativa internazionale, che, a partire dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1948, vieta chiaramente e senza distinzione le fattispecie, unitariamente considerate, della schiavitù e della servitù e ha quindi il pregio di sanzionare tutte le forme di asservimento della persona, siano esse riconducibili al concetto di schiavitù come tradizionalmente inteso e come ricavabile dalla Convenzione di Ginevra del 1956, o siano, invece, a tale concetto solamente analoghe.

La formulazione proposta evita di definire in modo rigido e didattico le ipotesi di riduzione in schiavitù e servitù (concetti tuttavia mantenuti nella rubrica dell'articolo), ma utilizza una tecnica di redazione che, pur descrivendo in modo analitico gli elementi costitutivi del reato e le condotte attuative, lo concepisce in modo unitario.

Ritengo infatti che una rigida distinzione tra le due figure possa comportare il rischio di frantumare, nella concreta applicazione giurisprudenziale, il reato in due ipotesi criminose, viste come entità indipendenti e integranti forme diverse di lesione della libertà personale, l'una meno grave dell'altra.

Il diverso trattamento sanzionatorio, inoltre, rischierebbe di attrarre le fattispecie concrete dedotte davanti al giudice verso l'ipotesi meno grave, la servitù, malgrado l'esperienza concreta e la considerazione delle prati-

che criminali evidenzino come la riprovazione sociale suscitata dalle due ipotesi di reato sia in realtà, invece, identica.

È infatti ugualmente offensivo il comportamento di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà e di chi invece costringe la vittima a rendere in modo continuativo prestazioni lavorative o sessuali impedendole di cambiare la propria situazione.

È forte l'esigenza, colta opportunamente dal Senato, di perseguire in maniera incisiva ed univoca tutte le moderne forme di schiavitù, consentendo di assicurare una tutela a quelle pratiche di asservimento della persona che esulano dai canoni tradizionali della schiavitù, ma non per questo sono meno gravi e fonte di minore allarme sociale per la collettività.

Assistiamo ogni giorno sulle nostre strade, per fare un esempio, alla prostituzione coatta di decine di migliaia di donne, schiave del Terzo millennio, che sono certo legate in ceppi, e soggiacciono ad una forma di asservimento pressoché totale e che si manifesta con forme di violenza inaudite. Credo che questo fenomeno sia tra quelli che più colpiscono e forse da parte nostra è possibile un ulteriore sforzo di affinamento del testo in direzione di una maggiore severità nei casi in cui vittime siano minori e la riduzione in schiavitù sia attuata al fine di sfruttamento della prostituzione.

Avviandomi alla conclusione, non posso che constatare come sia stato fatto un buon lavoro su un tema delicatissimo e che coinvolge e indigna le coscienze. Il testo licenziato dalla Commissione giustizia recepisce l'impostazione fondamentale del Governo e la arricchisce con qualificati contributi.

Sono convinta che ulteriori miglioramenti sono possibili e da parte del Governo vi è piena apertura ad ogni ulteriore contributo che possa rafforzare l'efficacia dell'azione da mettere in campo contro questi reati e razionalizzare l'utilizzo delle risorse da destinare ai programmi di protezione sociale, di assistenza e di recupero delle vittime. (Applausi dai Gruppi FI e AN. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Ministro per la ricca replica che ha presentato all'Aula.

Sull'ordine dei lavori

MALAN (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI). Signor Presidente, per dare maggiore continuità ai lavori di quest'Aula, vorrei avanzare la richiesta che negli ultimi venti minuti che ci separano dalla conclusione della seduta, si passi alla discussione – e su questo vi è l'accordo dei Gruppi – del disegno di legge n. 1985 di conversione in legge del decreto-legge recante disposizioni urgenti

in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nella speranza che si riesca ad approvarlo entro le ore 13, trattandosi di argomento che vede un generale accordo.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito. Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 885, 505 e 576 ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge:

(1985) Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1985.

Il relatore, senatore Boscetto, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BOSCETTO, *relatore*. Signor Presidente, signori senatori, le disposizioni in esame introducono talune modifiche alla vigente normativa in materia di concessione di benefici a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Le modifiche legislative proposte si riferiscono all'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407.

In particolare, si prevede l'aumento della provvisionale di cui al comma tre del citato articolo 7, che attualmente è pari al 20 per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione e che diventa, anche attraverso un emendamento della Commissione, pari al 90 per cento.

Inoltre, si stabilisce che non si dia luogo a ripetizione di quanto erogato, limitatamente ad una quota pari al 20 per cento dell'importo attribuito, mentre la quota eccedente il predetto limite percentuale è ripetibile, qualora all'esito della sentenza non siano confermate le valutazioni operate.

Si introduce altresì la possibilità di erogare l'assegno vitalizio previsto dal citato articolo 2, comma 1, della legge n. 407 del 1998, ai cittadini, agli stranieri o agli apolidi vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché ai superstiti, anche prima – questo è il punto qualificante – dell'emanazione di specifica sentenza qualora risultino incontrovertibili i presupposti per la concessione. Il concetto di possibilità, a seguito del la-

voro della Commissione, è stato commutato in un'indicazione chiara e positiva, senza lasciare spazio a discrezionalità.

Infine, si estende anche alla scuola elementare e secondaria inferiore il regime di concessione di borse di studio per i soggetti già individuati dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 407 del 1998 e, con norma di carattere transitorio, si prevede che gli importi già corrisposti a titolo di provvisionale – quella provvisionale della quale abbiamo parlato – possano essere rideterminati secondo i limiti percentuali stabiliti nella norma. L'aggiunta riguardante le scuole elementari e secondarie inferiori si inserisce su una disposizione che riguardava soltanto le scuole superiori e i corsi universitari.

Ci sembra, in sostanza, che questa normativa sia molto semplice, ma molto efficace ed utile per venire incontro nell'immediatezza alle vittime del terrorismo. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Turroni. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, il nostro Paese è costretto ad iscrivere nei propri bilanci economici un debito pesante che appartiene, per molti versi, ancora a tante vicende oscure della nostra storia repubblicana, un debito contratto verso i familiari di tante vittime del terrorismo, delle stragi e della criminalità organizzata. È un debito che ha insanguinato il nostro Paese e non si salda solamente con il versamento di denaro.

Avevo preparato un intervento più lungo, ma mi rendo conto dell'ora e quindi voglio solamente dire questo: ieri abbiamo approvato, qui in Aula, l'istituzione di una Commissione d'inchiesta a proposito di un armadio contenente centinaia di faldoni riguardanti crimini compiuti verso la fine dell'ultima guerra.

Ebbene, ci sono tanti altri aspetti oscuri nel nostro Paese che dovrebbero essere portati alla luce e chiariti, così come dovrebbero essere assistiti, protetti e tutelati coloro che sono stati vittime di quegli eventi terribili, di quelle stragi, di quelle uccisioni. Avremmo avuto piacere che ci fosse protezione e tutela, e non solo un risarcimento in denaro; avremmo avuto piacere anche che venissero rispettate le indicazioni del Consiglio d'Europa, della Corte di Strasburgo e così via.

Per tali motivi, pur chiedendo una maggiore tutela, una maggiore garanzia e protezione e un maggior rispetto del diritto delle persone colpite a vedere riconosciuti i colpevoli e ad avere sentenze che accertino cosa è avvenuto, non possiamo non approvare il decreto-legge in esame, che in qualche modo aiuta queste vittime ad affrontare meglio il loro futuro.

Non abbiamo presentato emendamenti e voteremo a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Florino. Ne ha facoltà.

FLORINO (AN). Signor Presidente, non ho nulla da eccepire sui contenuti di questo provvedimento per quanto riguarda la concessione di benefici a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, perché ritengo sia utile far sentire vicino lo Stato soprattutto alle famiglie che hanno perso i propri cari per aggressioni di stampo criminale o terroristico.

Colgo tuttavia l'occasione della presentazione di questo disegno di legge per «provocare» il Governo e far sentire anche la voce di coloro che vengono spietatamente ammazzati da assassini non riconducibili alla criminalità organizzata, che circolano liberamente sul territorio.

Chiedo ai colleghi e al Sottosegretario – e la domanda sorge spontanea – qual è il significato o il confine, a mio avviso labilissimo, che passa tra criminalità organizzata e criminalità comune nel momento in cui si commettono così efferati assassini. Si può obiettare, come farà il Sottosegretario, che non c'è una copertura finanziaria che possa garantire la corresponsione di benefici anche a favore delle vittime della criminalità comune.

Voglio però mettere in discussione quanto riportato nell'articolo 2 del provvedimento al nostro esame, ovvero la connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata. Come si fa a ricondurre un assassino che uccide un giovane per sottrargli il motorino alla criminalità organizzata, se non è stato individuato dalle forze di polizia come tale? Potrebbe trattarsi di un criminale che fa parte di un'organizzazione criminale, ma che in quel momento commette un omicidio senza l'identificazione dell'appartenenza alla criminalità organizzata.

È questo il punto dolente di un provvedimento che, seppure ineccepibile nei suoi interventi economici a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, lascia un vuoto: un vuoto molto più profondo (quasi un baratro, dico io) per le Regioni impregnate di criminalità comune. Parlo della mia città, parlo del pensionato aggredito da due giovani, scaraventato a terra e morto in ospedale, dopo quindici giorni di indicibili sofferenze. Questo non viene riconosciuto per il risarcimento. Vorrei capire cosa significa, se cioè i familiari non verranno mai riconosciuti per il risarcimento.

Posso parlare di tanti giovani massacrati per non aver permesso ad un criminale di appropriarsi del motorino. Tra non molto, si arriverà anche al crimine spietato per appropriarsi dei telefonini, reati che avvengono ogni giorno nella mia città dove bambini di dieci anni vengono aggrediti per sottrarre loro il telefonino: finora non vi sono stati morti, ma potranno esservi. La vittima, però, non sarà risarcita.

Cari senatori, onorevoli colleghi, è pensabile una cosa del genere? Come è possibile non prevedere un disegno organico del Governo, mosso dalla voglia di risarcire comunque le famiglie delle vittime? Queste ultime, infatti, perdono il loro bene che non è rappresentato solo dai figli, come poc'anzi ho detto, ma anche dai genitori, magari dall'unica fonte di reddito. Allora, se la persona unica fonte di reddito viene uccisa da un criminale comune, la famiglia non potrà essere risarcita e, quindi,

non potrà continuare a vivere in modo consequenziale al rapporto che aveva con la persona uccisa, per tutte le spese che sosteneva e che non potrà più sostenere nel momento in cui – appunto – è morto il capofamiglia.

Mi sembra che qui vi sia un vuoto molto profondo – io lo definisco un baratro – almeno per quanto riguarda le Regioni del Sud, sottoposte in modo spietato ad una criminalità organizzata e non.

Comunque, le vittime ci sono; giacciono sull'asfalto le croci bianche di tanti morti ammazzati, ma non c'è risposta da parte del Governo per motivi di bilancio. C'è, però, una ragione che va oltre il bilancio, ed è quella umana.

Signor Sottosegretario, ripeto che non è possibile, secondo il mio punto di vista, catalogare con precisione se il crimine è riconducibile o meno alla criminalità organizzata, perché le indagini della polizia si possono fermare alla soglia. Ad esempio, per l'omertà presente in determinati quartieri della mia città vi sono delinquenti riconducibili a capiclan, che vengono soprannominati capizona, ma che non essendo individuati e riconducibili alla criminalità organizzata, continuano imperterriti ad aggredire, a rapinare, a scippare e ad ammazzare.

Questo è il motivo per il quale – come ho sottolineato all'inizio del mio intervento – invito provocatoriamente il Governo ad inserire in un apposito disegno di legge gli elementi drammatici che qui stamani ho voluto testimoniare e di cui ho voluto soprattutto rendere partecipi i miei colleghi senatori, affinché si possa tutti insieme – se siamo d'accordo – avviare una ricostruzione dopo questo disegno di legge, in una logica più aperta e riconducibile anche a quelle famiglie che pagano ma che non vengono risarcite. (Applausi dal Gruppo AN e dei senatori Pagano e D'Ambrosio).

PRESIDENTE. L'intendimento della Presidenza è di portare a conclusione l'esame di questo disegno di legge. Pregherei, quindi, gli onorevoli senatori di pazientare, perché non ne avremo ancora per molto.

È iscritto a parlare il senatore Vitali. Ne ha facoltà.

* VITALI (DS-U). Signor Presidente, sarò molto breve.

Innanzitutto voglio dire al senatore Florino che condivido le sue considerazioni. Egli ha colto l'occasione della discussione dell'argomento in esame, che si riferisce in modo particolare alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, per sollevare un tema dal carattere più generale. Si tratta della necessità che anche nel nostro Paese, come sta accadendo in tutta Europa e negli Stati Uniti, sia prestata una maggiore attenzione nei confronti delle vittime dei reati.

Voglio anche sottolineare che la Commissione sui problemi e sul sostegno alle vittime dei reati presso il Ministero di grazia e giustizia, della quale fanno parte anche le associazioni delle vittime delle stragi, ha recentemente presentato uno schema di proposta di legge relativo proprio alle vittime dei reati in generale.

Credo che l'intervento del senatore Florino possa rappresentare una sollecitazione alla presentazione congiunta di quel disegno di legge che nasce da un lavoro comune che non ha coloritura politica, perché potrebbe polarizzare senz'altro l'attenzione del Governo e del Parlamento su un argomento così importante come quello dell'assistenza alle vittime dei reati.

Tra l'altro, tutta la criminologia più aggiornata ritiene questo uno degli aspetti più essenziali per raggiungere la sicurezza e per dare sicurezza ai cittadini. Soccorrere le vittime dei reati e andare incontro alle loro difficoltà è un modo per rendere più sicura la nostra convivenza civile, oltre che rendere un doveroso riconoscimento a chi è stato colpito da reati.

Il provvedimento al nostro esame ci vede sicuramente concordi. Si riferisce a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Si tratta di ampliare – come ha precisato il relatore Boscetto – una serie di normative già presenti nella nostra legislazione nonché la possibilità di loro utilizzo anche in relazione a fatti molto gravi, come l'uccisione del professor Marco Biagi, avvenuta ormai un anno fa a Bologna e della quale purtroppo non sono stati ancora trovati i responsabili; lo stesso discorso vale per l'uccisione del professor D'Antona. Pertanto, credo sia importante approvare questo provvedimento di conversione del decreto-legge del Governo.

Ho presentato in Commissione e poi in Aula un emendamento volto ad introdurre una serie di proposte presentate alla Camera dei deputati tendenti ad intervenire più complessivamente sulla normativa vigente. Ritengo questo indispensabile proprio per adeguare la normativa alle necessità nuove intervenute in un Paese come il nostro, purtroppo martoriato dal terrorismo e dalla criminalità organizzata. Ritiro quell'emendamento, in quanto non vi è la copertura finanziaria. Ringrazio comunque il sottosegretario Mantovano per aver assunto sulle proposte in esso contenute un atteggiamento di positiva ricezione qualora si individui l'occasione giusta.

Informo pertanto che, al posto dell'emendamento 1.100, presento un ordine del giorno con il quale si impegna il Governo a prendere favorevolmente in esame l'urgente necessità di un adeguamento complessivo della normativa attualmente in vigore in base alle diverse proposte presentate in Parlamento. In questo modo potremmo cogliere l'occasione della discussione per compiere un passo in avanti nell'adeguamento complessivo della normativa che credo assolutamente necessario e giusto. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, mi rimetto alla completa relazione svolta dal senatore Boscetto.

Vorrei solo far presente, con riferimento ad alcuni interventi svolti, che l'obiettivo del decreto-legge in esame – come è stato già spiegato – è quello di intervenire su un quadro normativo consolidato, coprendo alcune imperfezioni quali quelle relative alla misura della provvisionale e

alla non necessità di una decisione giudiziaria per liquidare i danni, che non significa lasciare spazio all'arbitrio.

Ciò – ripeto – non significa lasciare spazio all'arbitrio; significa piuttosto fare affidamento sull'assunzione di responsabilità da parte degli uffici giudiziari competenti e degli uffici delle prefetture, i quali certificheranno non in base alla fantasia bensì ai dati concreti l'ascrivibilità a fatti di mafia o di terrorismo delle cause dell'illecito che ha determinato il danno.

La differenza tra criminalità organizzata e criminalità comune oltre che *in re* è in un tessuto normativo ormai consolidato da anni. Il Governo è sensibile a prendere in considerazione la figura della vittima del reato in generale, qualunque sia la qualificazione del fatto illecito che ha dato origine al danno, ma ciò richiede un intervento di quadro, sulla base di proposte di iniziativa parlamentare che sono state già presentate e del mandato ad un esame apposito, che non è quello circoscritto e limitato del presente decreto-legge.

PRESIDENTE. Do lettura dei pareri espressi dalla 5^a Commissione sul disegno di legge in titolo e sugli emendamenti ad esso relativi: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, premesso che la tecnica prescelta di regolazione del rapporto tra disposizioni di diritto sostanziale e relative conseguenze di carattere finanziario e contabile sostanzia una delle prime applicazioni della modifica della legge di contabilità attuata con il decreto-legge n. 194 del 2002, per la parte in cui viene stabilito che le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzati nei relativi provvedimenti legislativi. Nella fattispecie in esame, il limite consiste nel rinvio alle autorizzazioni di bilancio in essere o future. Osserva, altresì, che il ricorso alla tecnica dei tetti di spesa per la legislazione ordinaria di carattere oneroso deve essere valutato con estrema attenzione. Vi sono infatti interventi che si prestano ad una accentuata discrezionalità a favore della pubblica amministrazione, anche in quanto legati ad una serie di variabili esterne nei cui confronti la stessa pubblica amministrazione non può svolgere un ruolo attivo, mentre vi sono casi in cui la situazione che si viene a creare in capo ai destinatari della norma legislativa non può che essere caratterizzata dal principio della certezza. È questione di squisita scelta politica e dunque di merito valutare, caso per caso, se si versi nella prima o nella seconda ipotesi e se dunque la singola legge debba essere costruita, per gli aspetti finanziari, con la tecnica del tetto di spesa (raggiunto il quale essa perde la propria validità) ovvero con la tecnica alternativa della previsione di spesa, accompagnata dalla relativa clausola di salvaguardia a garanzia degli equilibri di finanza pubblica. Tutto ciò induce ad evitare una acritica generalizzazione dell'uso della tecnica del limite massimo di spesa, in quanto, in caso contrario, si verrebbe in poco tempo a ridisegnare il rapporto Statocittadino in un senso che, nel discostarsi dalla consuetudine degli ultimi

decenni della storia amministrativa italiana, rischia di riportare sempre e comunque lo Stato in una situazione di sostanziale sovraordinazione rispetto ai diritti della collettività. Un risultato, quest'ultimo, che appare scarsamente sostenuto da oggettive ragioni di fondatezza in relazione, nel caso di specie, ad una materia così delicata come la previsione di provvidenze a favore delle vittime della criminalità e del terrorismo. A tali preminenti esigenze di carattere generale si accompagnano poi considerazioni di tipo tecnico. Poiché, infatti, nel caso in esame il tetto di spesa è costituito dallo stanziamento di bilancio, la ragionevolezza del rinvio allo stanziamento di bilancio quale limite ai fini dell'utilizzo della facoltà concessa all'amministrazione dalla legge, implica che tale limite (e dunque l'ammontare di risorse in bilancio) deve essere necessariamente dimensionato non sulla legislazione vigente prima della entrata in vigore della legge di bilancio, ma su quella futura, rappresentata nel caso in esame da un decreto-legge. Ciò si riflette sulle tecniche di costruzione della previsione di bilancio, che infatti in tale ipotesi già sconterebbe la legislazione a venire. In caso contrario, l'alternativa si pone in termini di più dubbia ragionevolezza di un limite di spesa pur formalmente valido dal punto di vista giuridico, in quanto appunto costruito a legislazione vigente e senza quindi scontare la legislazione a venire. Tra l'altro, nella prima ipotesi gli stanziamenti di bilancio interessati finirebbero con lo scontare un livello di utilizzo di facoltà concesse all'amministrazione che al momento dell'approvazione del bilancio risulta ignoto, oltre tutto in quanto riferito o riferibile a norme future. Su un piano più generale ed in riferimento agli anni successivi al primo, va anche valutata l'eventualità che la tecnica di limitare le facoltà concesse alle amministrazioni entro stanziamenti di bilancio che possono anche essere via via crescenti nel tempo, sposti sostanzialmente la questione della copertura finanziaria dalla legislazione ordinaria alla decisione di bilancio (oltre che alla discrezionalità dell'amministrazione). In tale contesto, infatti, la singola legge potrebbe non essere più chiamata a dover risolvere puntualmente il problema della copertura degli oneri (anche nel tempo), come previsto e dal dettato costituzionale e dalla stessa legge di contabilità, ma, di fatto, a riconoscere delle discrezionalità alle amministrazioni senza disciplinarne gli aspetti finanziari se non con il rinvio ai futuri stanziamenti di bilancio. Sarebbe dunque in quest'ultima sede che verrebbe individuata la relativa copertura, rimessa così all'unico limite complessivo del saldo. De futuro il risultato potrebbe essere, da un lato, che il bilancio sostanzialmente perderebbe in tal modo la valenza di legge formale e, dall'altro, che il vincolo della copertura finanziaria ex ante per il singolo onere finirebbe con il risultare attenuato, configurando altresì una diversa modalità di esame dello stesso bilancio di previsione. L'insieme di tali considerazioni, di carattere politico e tecnico, comporterebbero, sotto il profilo del merito del decreto in esame, una riformulazione dello stesso nelle sedi competenti nel senso di sostituire l'attuale impianto basato sulla previsione di interventi discrezionali da parte dell'amministrazione al verificarsi degli eventi che costituiscono il presupposto dell'attivazione del decreto stesso,

con un impianto che preveda che, al verificarsi dei medesimi eventi (nel caso in esame dal carattere drammatico), siano individuate situazioni giuridiche certe, qualificabili come diritti soggettivi perfetti, in capo ai cittadini destinatari della norma. L'estrema delicatezza della materia induce, in altre parole, nel caso di specie, a qualificare le posizioni dei destinatari della norma come non condizionabili a vincoli diversi dal verificarsi dell'evento terroristico o criminoso, cosicché non possono risultare opponibili a tali destinatari vincoli di bilancio per insufficienza o assenza di mezzi finanziari a disposizione. Sulla base di tali considerazioni, si ritiene che si debba procedere alla riformulazione della clausola di copertura secondo criteri più conformi alla reale configurazione delle spese recate dal provvedimento; esprime parere di nulla osta sul testo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'articolo 5 venga sostituito dal seguente: »Art. 5- 1. Per le finalità di cui alla presente legge la spesa prevista è; valutata in 2.934.745 euro a decorrere dall'anno 2003, di cui 1.000.000 di euro relativamente all'articolo 1, 626.745 euro relativamente all'articolo 2, 50.000 euro relativamente all'articolo 3 e 1.258.000 euro relativamente all'articolo 4, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati[†] da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge n. 468 del 1978».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.100, 1.101 e 1.102. Esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti 1.200, 2.100 e 3.100 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che venga approvato 1'emendamento 5.100, sul quale il parere è di nulla osta».

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decretolegge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge, da intendersi illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOSCETTO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.1 del senatore Vitali. Chiedo al presentatore degli emendamenti 1.101 e 1.102 di ritirarli. Il parere sugli emendamenti 1.200 e 2.100 della Commissione è ovviamente favorevole. A proposito di quest'ultimo emendamento, debbo però far rilevare un refuso tipografico: la legge n. 407, citata al comma 1, è del 23 novembre del 1998, an-

ziché del 1992. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 3.100 della Commissione; anche in questo caso, però, è presente un refuso, nel senso che, laddove si legge «scuola secondaria superiore o di corso universitario» devono intendersi «scuola secondaria superiore e di corso universitario».

L'emendamento 5.100, presentato dalla Commissione, recepisce i suggerimenti della Commissione bilancio, prevedendo una nuova copertura rispetto a quella prevista dal decreto-legge.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Concordo con il relatore e accolgo l'ordine del giorno G1.1.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 1.100 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G1.1 che, essendo stato accolto dal Governo, non sarà posto ai voti.

Chiedo al senatore Florino se accoglie l'invito a ritirare gli emendamenti 1.101 e 1.102.

FLORINO (AN). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 1.101 e 1.102, perché, come ho detto nel mio precedente intervento, ritenevo di richiamare e «provocare» l'attenzione dei senatori e del Sottosegretario.

Dissento dalla fredda e schematica risposta del Sottosegretario, per nulla riconducibile alle mie parole calde e accorate rispetto ad un dramma che si ripete ogni giorno nella mia città. Ritengo pertanto di aderire soltanto alla richiesta del relatore, ritirando le due proposte. Resteranno agli atti le mie parole di denuncia del dramma di una popolazione angariata dalla criminalità comune.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Metto ai voti l'emendamento 1.200, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.102 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.100 (testo corretto), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.100 (testo corretto), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.100, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

342^a Seduta (antimerid.) Assemblea - Resoconto Stenografico

26 Febbraio 2003

PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, è abbastanza imbarazzante parlare sotto la comprensibile pressione psicologica dell'impazienza dei colleghi. Ruberò solo qualche minuto per esprimere il voto favorevole del Gruppo della Margherita su questo provvedimento.

Sulle motivazioni del nostro voto sorvolo perché sono abbastanza comprensibili e in buona parte sono già state espresse dai colleghi. Mi limiterò a due osservazioni di margine.

Anzitutto, apprezziamo il fatto che questo decreto-legge intervenga specificamente su una materia omogenea. Questo dovrebbe avvenire per tutti i decreti-legge e metterebbe al riparo le opposizioni dalla necessità di distinguere la propria posizione relativamente alla disomogeneità della materia.

Questa medaglia ha un suo rovescio, però, perché evidentemente una simile tecnica legislativa moltiplica il ricorso allo strumento del decreto-legge che, invece, dovrebbe essere strumento eccezionale in presenza di necessità e urgenza che, con ogni evidenza, mancano anche in questa situazione; perché è chiaro che la finalità condivisibile che il Governo si prefigge è quella di intervenire tempestivamente in un settore legislativo che aspetta, giustamente impaziente, una risposta in questi termini. La tempestività, però, non costituisce l'eccezionale necessità e urgenza.

Allora, anche per risparmiare queste situazioni di Aula piuttosto imbarazzanti per tutti, per chi parla e per chi ascolta, riterrei che sarebbe molto utile se immaginassimo che provvedimenti di questo tipo abbiano una corsia preferenziale e concludano il loro esame in Commissione in sede deliberante, perché questo permetterebbe di intervenire tempestivamente senza deformare lo strumento del decreto-legge, che ha altra applicazione.

Un'ultima annotazione riguarda il parere particolarmente articolato e estremamente utile che abbiamo avuto dalla Commissione bilancio, perché ci ricorda che, nel momento in cui leghiamo l'effetto della legge ad un tetto di stanziamento previsto, facciamo sì che un diritto sostanziale dipenda da variabili non sempre controllabili e, quindi, possa non trovare poi una effettiva realizzazione.

È un'annotazione di cui noi legislatori dovremmo tener conto tutti, ma in questo caso anche il Governo, che invece aveva originariamente previsto, per l'appunto, un tetto di spesa che non era in grado di garantire l'effettività della legge. (Applausi del senatore Dettori).

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Petrini. La Presidenza prende nota del suo suggerimento per assegnare in sede deliberante alle Commissioni competenti provvedimenti di questo genere.

Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di 342^a Seduta (antimerid.) Assemblea - Resoconto Stenografico

26 Febbraio 2003

legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata».

È approvato.

Per lo svolgimento di un'interrogazione

BATTAFARANO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAFARANO (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei sollecitare un intervento del Presidente del Senato affinché venga data risposta ad una mia interrogazione del 26 novembre 2002. È la 3-00736, rivolta al Ministro dell'ambiente affinché il Governo acceleri l'emissione delle cosiddette B.A.T., cioè le migliori tecniche disponibili per i vari settori industriali, la siderurgia, la chimica e così via. Poiché c'è una direttiva europea non ancora soddisfatta dal Governo, la mancata pubblicazione delle B.A.T. impedisce l'adeguamento tecnologico degli impianti, in questo caso il siderurgico di Taranto.

Quindi, chiedo che il Presidente del Senato intervenga per porre la questione all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. La Presidenza prende nota della sua sollecitazione.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interpellanze e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore13,13).

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

26 Febbraio 2003

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (1985) (V. Nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (1985) (Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

- 1. È convertito in legge il decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
- 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Modifiche all'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302)

- 1. All'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 3 le parole: «pari al 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 90 per cento»;

^(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

26 Febbraio 2003

b) al comma 4 dopo le parole: «Non si dà luogo a ripetizione di quanto già erogato» sono aggiunte le seguenti: «limitatamente ad una quota pari al 20 per cento.».

EMENDAMENTI

1.100

VITALI

Ritirato e trasformato nell'odg G1.1

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

- «Art. 1. (*Modifiche alla legge 20 ottobre 1990*, *n. 302*). *1*. Alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono apportate le seguenti modifiche:
- *a)* all'articolo 2 le parole "a lire 150 milioni" sono sostituite con le parole"fino a 500.000 euro, in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 18.000 euro per ogni punto percentuale";
 - b) dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:
- "Art. 2-bis. (Trattamento pensionistico per le vittime di atti di terrorismo. 1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 che si trovano in collocamento a riposo, si applicano le disposizioni vigenti a favore degli invalidi
 civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra, fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative
 obbligatorie di lavoratori dipendenti e autonomi o esercenti libere professioni.
- 2. Per i soggetti di cui all'articolo 1, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto si applicano gli articoli 1, 2 e 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni".
 - c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
- "Art. 3. (Assegno vitalizio). 1. A chiunque subisce, per effetto di ferite o di lesioni causate da atti di terrorismo, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonchè ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, oltre all'elargizione di cui all'articolo 2, un assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.
- 2. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico".

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

26 Febbraio 2003

- d) dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:
- "Art. 3-bis. (Contributi figurativi per le vittime di atti di terrorismo). 1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 che subiscono una invalidità permanente della capacità lavorativa è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad accrescere, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata e la misura della pensione, nonchè il trattamento di fine rapporto. Alla maturazione della pensione gli stessi saranno esentati dall'imposta sul reddito delle persone fisiche in pro-rata dei dieci anni di versamenti figurativi riconosciuti sul totale degli anni utili ai fini della liquidazione dell'importo pensionabile.
- 2. La condizione di colui che subisce una invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento causata da atti di terrorismo è equiparata a quella dei grandi invalidi di guerra, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
- 3. Nei casi di invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa causata da atti di terrorismo si applicano, ai fini della pensione, le norme in materia di misura della pensione privilegiata dei militari prevista dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tale criterio si applica anche per la misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte di vittime di atti di terrorismo.
- 4. Ai trattamenti pensionistici di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano i benefici previsti dai commi 5 e 6 dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407".
- *e)* all'articolo 4, comma 1, le parole "di lire 150 milioni" sono sostituite con le parole "di 500.000 euro":
 - f) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:
- "Art. 5-bis. (Norme in favore dei familiari delle vittime del terrorismo). 1. I familiari, limitatamente al coniuge, ai figli e ai genitori, delle vittime e di coloro che hanno subito ferite o lesioni causate da atti di terrorismo, sono esentati dalla pertecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria.
- 2. Il patrocinio legale per le vittime di atti di terrorismo, i superstiti e i loro familiari per la costituzione di parte civile è a totale carico dello Stato.
- 3. Le azioni risarcitorie per atti di terrorismo possono, anche ai soli fini della rivalutazione, essere esperite in ogni caso entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche nel caso in cui sia già decorso il termine di prescrizione.
- 4. Il riconoscimento e la valutazione delle infermità, la considerazione dell'avvenuto aggravamento, delle pensioni e ogni liquidazione economica o diverso beneficio concessi alle vittime di atti di terrorismo, ai superstiti, ai loro familiari, devono essere esperiti e concludersi entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda degli aventi diritto all'ufficio territoriale del Governo competente.

Assemblea - Allegato A

26 Febbraio 2003

- 5. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rivalutate, su richiesta degli interessati, ai fini dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale.
- 6. Immediata e continuativa assistenza psicologica a carico dello Stato è prestata ai superstiti ed ai loro familiari nonchè ai familiari delle vittime di atti di terrorismo".
- g) all'articolo 7, al comma 3 le parole: "pari al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 90 per cento" ed al comma 4 dopo le parole: "Non si dà luogo a ripetizione di quanto già erogato" sono aggiunte le seguenti: "limitatamente ad una quota pari al 20 per cento"».

1.101

FLORINO

Ritirato

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) modificare la rubrica della legge 20 ottobre 1990, n. 302 con la seguente (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e comune)».

1.200

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nei limiti del» con le seguenti: «pari al».

1.102

FLORINO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302 si estendono anche alle vittime dei reati comuni compiuti sul territorio dello Stato, e ai discendenti e ascendenti entro il primo grado di colui che abbia perso la vita, a condizione che i soggetti lesi non abbiano concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero dei reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

26 Febbraio 2003

ORDINE DEL GIORNO

G1.1 (già em. 1.100)

VITALI, TURRONI, PETRINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in occasione dell'esame della legge di conversione del decretolegge recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata,

impegna il Governo

a prendere favorevolmente in esame l'urgente necessità di un adeguamento complessivo della normativa attualmente in vigore sulla base delle diverse proposte depositate in Parlamento.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Modalità di concessione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407)

1. Ai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, l'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, può essere corrisposto, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza, risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonchè il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

26 Febbraio 2003

EMENDAMENTO

2.100 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Approvato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Modalità di concessione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407). – 1. All'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 è corrisposto ai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonchè il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale"».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Norme per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407)

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, le parole: «scuola secondaria superiore» sono sostituite dalle seguenti: «scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

26 Febbraio 2003

EMENDAMENTO

3.100 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Approvato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – (Norme per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407). – 1. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 23 novembre 1998, n. 407, le parole da "scuola secondaria superiore e di corso universitario", fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario"».

ARTICOLI 4 E 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Disposizioni transitorie)

1. Gli importi già corrisposti a titolo di provvisionale ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono soggetti a rideterminazione in base a quanto previsto dal presente decreto.

Articolo 5.

(Copertura finanziaria)

- 1. I benefici di cui agli articoli 1, 2 e 4 sono concessi, a decorrere dall'anno 2003, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2003, nella pertinente unità previsionale di base.
- 2. I benefici di cui all'articolo 3 sono concessi, a decorrere dall'anno 2003, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2003, nella pertinente unità previsionale di base.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

26 Febbraio 2003

EMENDAMENTO

5.100

LA COMMISSIONE

Approvato

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 5. 1. Per le finalità di cui alla presente legge la spesa prevista è valutata in 2.934.745 euro a decorrere dall'anno 2003, di cui 1.000.000 di euro relativamente all'articolo 1, 626.745 euro relativamente all'articolo 2, 50.000 euro relativamente all'articolo 3 e 1.258.000 euro relativamente all'articolo 4, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge n. 468 del 1978».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Assemblea - Allegato B

26 Febbraio 2003

Allegato B

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. IOANNUCCI Maria Claudia

Contributo a favore della ONLUS «Una donna per le donne» con sede in L'Aquila (2028)

(presentato in data 25/02/2003)

Sen. FIRRARELLO Giuseppe

Norme per il finanziamento dei lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della Strada statale 120 Fiumefreddo-Cerda, tratto Fiumefredo-Randazzo (2029)

(presentato in data **25/02/2003**)

DDL Costituzionale

Sen. DEL PENNINO Antonio

Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione (2030)

(presentato in data **25/02/2003**)

Sen. FORMISANO Aniello, BASTIANONI Stefano, CAMBURSANO Renato, COLETTI Tommaso, COVIELLO Romualdo, D'ANDREA Giampaolo Vittorio, GAGLIONE Antonio, LIGUORI Ettore, MONTAGNINO Antonio Michele, RIGHETTI Franco, VALLONE Giuseppe, VERALDI Donato Tommaso

Nuove norme in materia di determinazione dell'imponibile ai fini IRPEF per i proprietari di singola unità immobiliare locatari di altro immobile adibito ad abitazione principale (2031)

(presentato in data 26/02/2003)

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Mascioni ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00869, dei senatori Maritati ed altri.

Interpellanze

GUERZONI. - Al Ministro dell'interno. - Posto che:

secondo notizie di stampa a Modena, Trento, Firenze, Bologna, Roma, Treviso ed in altre numerose città si ripetono casi nei quali cittadini extracomunitari arrestati per non aver ottemperato all'intimazione – entro cinque giorni – di lasciare il Paese – secondo quanto prevede la «legge Bossi-Fini» – sono posti in libertà dal magistrato all'atto dell'ap-

Assemblea - Allegato B

26 Febbraio 2003

plicazione della legge poiché l'arresto obbligatorio è previsto dall'ordinamento, in contrasto con la normativa richiamata, solo per reati molto più gravi;

si tratta di cittadini stranieri per i quali l'intimazione a lasciare il Paese interviene dopo che durante i 60 giorni in cui sono stati trattenuti nei CPTA (Centri di Permanenza) non ha avuto alcun esito la ricerca della loro identità e del Paese di provenienza;

anche in caso di condanna – da 6 mesi ad un anno come prevede la «legge Bossi-Fini» – questi cittadini non potranno essere espulsi poiché ne resta indefinita l'identità ed il Paese di provenienza;

il Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione in proposito ha affermato che «non è certo per colpa dei magistrati se la "legge Bossi-Fini" non è coordinata con il quadro normativo»;

considerato che a causa di una norma della «legge Bossi-Fini», in contraddizione con l'ordinamento, avviene che le forze dell'ordine compiano arresti e i giudici scarcerino e che tutto ciò dà luogo a sconcerto nell'opinione pubblica, a polemiche tra gli operatori di polizia e titolari di uffici giudiziari oltre che a sprechi di risorse umane e finanziarie,

si chiede di sapere se non si ritenga urgente e necessario sospendere immediatamente la norma della «legge Bossi-Fini» in questione per evitare il ripetersi di esiti tanto dannosi sotto diversi profili, in attesa di una eventuale modifica legislativa.

(2-00326)

GUERZONI. – *Al Ministro dell'interno*. – Dopo quanto pubblicato da un quotidiano nazionale il 2 febbraio 2003, si chiede di sapere se corrisponda a verità che:

la Questura di Bologna, il 31 gennaio scorso, ha deciso l'espulsione immediata della cittadina rumena T.C., di venti anni, priva di permesso di soggiorno, prima ancora che avesse luogo l'udienza giudiziaria di convalida dello stesso provvedimento;

detta espulsione è stata eseguita nel pomeriggio del 31 gennaio scorso nonostante che cinque ore prima il Tribunale avesse notificato alla Questura la decisione di non convalidare il provvedimento e che T.C. lasciasse il CPTA (Centro di Permanenza) in cui era trattenuta da giorni affinché potesse sottoporsi ad esami medici e a cure eventualmente necessarie, a seguito di una violenza di stupro da essa subita;

per quali ragioni la Questura abbia inserito nel CPTA T.C. anziché consentirle di curarsi.

Si chiede inoltre di sapere, in considerazione di quanto accaduto a Bologna e del fatto che non di rado accade, per diverse ragioni oggettive, quindi fondate, che l'udienza di convalida delle espulsioni non si possa svolgere entro le 48 ore prescritte, se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario e possibile, in sede di Regolamento attuativo, coordinare tra loro l'art. 13 e l'art. 14 della «legge Bossi-Fini» affinché, in ogni caso,

Assemblea - Allegato B

26 Febbraio 2003

le espulsioni siano sempre eseguite solo dopo lo svolgimento dell'udienza di convalida e una volta che l'esito sia stato notificato al Questore.

(2-00327)

Interrogazioni

DE ZULUETA, BONFIETTI, GUERZONI, IOVENE, MARTONE, TOIA. – *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri*. – Premesso che:

tutte le organizzazioni di tutela dei diritti umani e dei profughi, dall'Unher e dalla Croce rossa internazionale a Human Rights Watch e Save the Children, prevedono una «catastrofe umanitaria» in caso di guerra in Iraq, con un numero di sfollati e profughi generalmente stimato fra mezzo milione ed oltre un milione solo per l'Iraq;

non solo è ampiamente prevedibile che parte di tale drammatico esodo si riversi in direzione dell'Europa e segnatamente dell'Italia, ma l'incremento degli arrivi di profughi specialmente curdo-iracheni, a bordo di Tir e/o di traghetti, segnala che l'esodo è già in corso in previsione della guerra, arginato solo, per ora, dalle cattive condizioni del mare d'inverno;

è altresì prevedibile che la spinta a fuggire non riguardi soltanto i cittadini iracheni, di etnia araba o curda, ma anche la minoranza curda in altri paesi, nei quali in coincidenza della guerra si accentua la repressione per il comune rifiuto di ipotizzarne un'autonomia: lo attestano le notizie Ansa delle ultime due settimane su esecuzioni sommarie di prigionieri politici curdi in varie prigioni iraniane, sull'apertura in Siria di processi a carico dei dirigenti dell'unico partito curdo semilegale e sulla decisione delle autorità turche di restaurare lo stato d'emergenza nelle province curde in caso di guerra;

negli stessi paesi, incluso ovviamente l'Iraq, a fronte della mobilitazione generale delle rispettive forze armate, non solo non è prevista alcuna forma di obiezione di coscienza, ma la renitenza alla leva comporta conseguenze gravissime, dalla perdita totale dei diritti civili in Turchia (come attesta una ricerca dell'associazione Papa Giovanni XXIII di Rimini), fino alla pena di morte;

nel decennio trascorso, in occasione della guerra in Bosnia e poi nel Kosovo, l'Italia offrì ai profughi da quei paesi, e dall'ex Jugoslavia in genere con la legge n. 390/95, la possibilità di ottenere una protezione umanitaria temporanea, con l'esplicita inclusione degli obiettori e dei renitenti alla leva;

nel caso dei curdi e degli iracheni, la situazione è aggravata dalla gestione diretta degli esodi da parte di una cinica imprenditorialità mafiosa, della quale, recentemente, la stessa Procura di Trieste che ne ha arrestato alcuni esponenti rilevava la sostanziale invulnerabilità e rispetto alla quale l'unica soluzione appare non certo la militarizzazione delle frontiere di partenza e di arrivo (atta solo a moltiplicare il prezzo dell'e-

Assemblea - Allegato B

26 Febbraio 2003

sodo in denaro e in vite umane), ma l'offerta di canali alternativi di espatrio legale, accessibili per le persone in fuga e per i loro familiari,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario ed urgente:

emettere gli atti legislativi e amministrativi previsti e consentiti dalla legislazione vigente, affinché, da ora e per tutta la durata dell'eventuale conflitto e del dopoguerra in Iraq, sia riconosciuto lo *status* di protezione umanitaria a tutti i cittadini iracheni ed ai cittadini di altri paesi di etnia curda, nonché a coloro che venendo dai paesi variamente coinvolti nel teatro di guerra si dichiarino obiettori o renitenti alla leva, e sia attribuito loro un permesso di soggiorno temporaneo e rinnovabile per motivi di protezione umanitaria, abilitante al lavoro e al ricongiungimento familiare, senza pregiudizio per l'eventuale richiesta di asilo politico;

dare disposizioni alle autorità consolari italiane in Iran, Giordania, Siria e Turchia, affinché in via eccezionale, come già avviene da parte delle Ambasciate degli Usa e di altri paesi, si prendano in esame «in loco» con procedura d'urgenza eventuali richieste di protezione umanitaria e/o di asilo politico, nonché di ricongiungimento familiare con persone che abbiano richiesto o ottenuto in Italia l'asilo politico, attribuendo agli interessati, se del caso, un visto temporaneo per l'ingresso in Italia. (3-00898)

GASBARRI, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, PAGANO. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Premesso che:

nelle disposizioni testamentarie del professor Federico Zeri, l'illustre critico d'arte scomparso il 5 ottobre del 1998, la destinazione del patrimonio custodito nella villa di Mentana (Roma) è stata prevista in modo dettagliato: sono stati designati quali beneficiari il Vaticano (cui spettano le sculture di Palmira e un dipinto ligneo romano), l'Accademia di Francia (cui spettano due arazzi e una testa romana), l'Accademia Carrara di Bergamo (cui spettano le sculture conservate nella villa), il Poldi Pezzoli di Milano e l'Università di Bologna (cui spettano la biblioteca d'arte, la fototeca e la stessa villa di Mentana);

il professor Zeri ha disposto che la villa di Mentana diventasse «un centro studi con annessa foresteria per studiosi italiani e stranieri»; secondo il dottor Salvatore Vicario, amico e medico personale del critico, ciò stava a significare che Zeri intendeva destinare la villa di Mentana a «scuola di alta specializzazione in storia dell'arte»; identico il pensiero del professor Fabio Roversi Monaco, il quale in qualità di Magnifico Rettore dell'ateneo felsineo nonché ideatore della Fondazione intitolata al critico disse: «La villa del maestro diventerà un centro internazionale dell'Ateneo a disposizione di tutti gli studenti che vogliono approfondire la storia dell'arte»;

numerosi, in questi quattro anni, sono stati gli interventi e gli appelli, da parte delle istituzioni e degli specialisti, affinché la volontà testamentaria di Federico Zeri fosse rispettata;

Assemblea - Allegato B

26 Febbraio 2003

così non è stato: nel silenzio più completo del Governo e del Ministro, l'ingegner Ugo Calzolari, Rettore dell'Università dall'ottobre 2000, ha recentemente annunciato che saranno trasferite nell'ex convento di Santa Cristina, a Bologna, la fototeca – che contiene immagini, spesso uniche, di opere d'arte, la più grande raccolta mondiale (290.100 pezzi tra i quali importanti tematiche, come quella sulla natura morta o l'arte riminese) -, la biblioteca (comprendente cataloghi d'arte dall'inizio del '900 oltre a 25.000 volumi di vario genere) e la collezione di epigrafia (oltretutto fissata a calce nella cinta muraria contornante la villa); «il tradimento» - come lo ha definito il professor Roversi Monaco - della volontà di Zeri s'è compiuto; quando era ancora in vita, «Federico Zeri aveva fiducia nell'Università di Bologna e in me - ha scritto Roversi Monaco -, e sia l'istituzione che io demmo ufficialmente al Maestro tutte le garanzie che in Mentana sarebbe nato (...) un centro di studi e cultura di alto livello»; e ancora: oggi, l'Ateneo, «tenuto in primo luogo a esprimere e a garantire la propria continuità, viene meno alla parola data e agli impegni assunti»; se si volessero individuare le ragioni del «misfatto» si dovrebbero rileggere le seguenti dichiarazioni di Roversi Monaco: «Era nota la critica feroce di Zeri contro il sistema universitario. Quando gli abbiamo conferito la laurea honoris causa, la sua prolusione fu in gran parte dedicata a criticare l'università e in particolare il sistema di reclutamento dei professori»;

l'ingegner Calzolari ha giustificato la decisione del trasferimento con «le cattive condizioni della villa di Zeri» e aggiungendo di avere l'intenzione di riportare il patrimonio nella sede di origine, una volta provveduto alla catalogazione e ai necessari restauri dell'edificio di Mentana;

oltre a ciò, comincia a porsi il problema dell'improrogabilità dell'avvio della catalogazione della fototeca e della biblioteca prima che avvenga il trasferimento presso l'Ateneo felsineo; c'è, poi, il rischio di disperdere e smembrare i materiali a causa dei difficili rapporti che intercorrono tra l'Università e l'erede, cui sono andati le suppellettili, i mobili, alcune opere d'arte, l'archivio cartaceo e la parte non professionale della biblioteca (volumi di politica, economia, sociologia, religione, ecc.),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che il trasferimento della fototeca e della biblioteca da Mentana a Bologna costituisca un'aperta violazione della legge sulla protezione dei beni culturali e il «tradimento» delle volontà testamentarie di Federico Zeri;

quali iniziative il Ministro intenda adottare per verificare se effettivamente la villa di Mentana si trovi in condizioni impraticabili;

quali iniziative il Ministro intenda adottare per accertarsi che la fototeca e la biblioteca della villa di Mentana siano ritrasferite nella sede di origine così come sostenuto dal rettore dell'Università di Bologna;

se il Ministro non ritenga comunque opportuno – dopo aver accertato le reali intenzioni del Rettore dell'Ateneo felsineo – di doversi esprimere con chiarezza sui reali destini della villa di Mentana.

(3-00899)

Assemblea - Allegato B

26 Febbraio 2003

FORCIERI. - Al Ministro della difesa. - Premesso che:

organi di informazione nazionale e locale riferiscono che, nel quadro della riorganizzazione delle Forze Armate prevista dal nuovo Modello di difesa, il Governo avrebbe già effettuato e resa operativa la scelta di dividere il territorio nazionale in tre grandi aree, Nord, Centro e Sud;

ciascuna di queste aree dovrebbe avere a capo un solo comando territoriale interforze;

perciò ogni grande area sarà coordinata da una diversa Arma e cioè il Nord dall'Aeronautica, il Centro dall'Esercito e il Sud dalla Marina;

il Comando dell'area settentrionale (Milano) dovrebbe andare all'Aeronautica ed essere competente anche sull'area della Spezia,

l'interrogante chiede di sapere:

se le notizie di stampa corrispondano al vero ed in particolare se le funzioni e le responsabilità attualmente facenti capo al Comando dell'Alto Tirreno della Marina (Maridipart La Spezia) saranno trasferite a Milano, sotto un vertice dell'Aeronautica;

se la decisione relativa sia già stata adottata ed in quale forma;

se il Governo intenda riferire urgentemente alla Commissione difesa del Senato su quanto sopra riportato e circa il futuro operativo e strutturale del Comando in Capo Alto Tirreno della Spezia;

se il Governo abbia effettuato altresì una analisi ad ampio spettro dell'impatto economico e sociale sul territorio spezzino del citato trasferimento delle funzioni principali di Maridipart e del ridimensionamento del Comando servizi base;

se il Governo non ritenga necessario conservare e sviluppare le antiche tradizioni culturali marinare, militari e civili dell'area spezzina e fare quanto in suo potere per contribuire al processo di rilancio economico della città che, con scelte come quelle ipotizzate, rischia, al contrario, di venir compromesso.

(3-00900)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FLORINO. – Al Ministro dell'interno. – Premesso:

che, in riferimento all'esposto presentato alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata (Napoli) l'11 ottobre 2001, R.G. n. 11943/2001, a seguito dell'esame della delibera n.74 del 27 settembre 2001, relativa al rendiconto 2000, il consigliere comunale Di Paolo ha disposto l'invio alla Procura Regionale della Corte dei Conti per un più approfondito accertamento di eventuali danni erariali riscontrati nel medesimo rendiconto;

che, in particolare, appare rilevante il prestito obbligazionario di 5 miliardi delle vecchie lire, attivato per l'acquisto di una parte dell'intera consistenza immobiliare della ex fabbrica Deriver di Torre Annunziata, che avrebbe dovuto essere finalizzata alla costruzione di una strada costiera e di un parco pubblico;

Assemblea - Allegato B

26 Febbraio 2003

che, in realtà, contrariamente a quanto stabilito dalla legge n.724 del 1994 e dal regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale n.152 del 29 giugno 1996, dalle leggi n. 55 del 1995, n.109 del 1994 e da ultimo dal decreto legislativo n.267 del 2000, sull'area acquistata dal Comune di Torre Annunziata mancava il presupposto indispensabile di legittimità per attivare qualsiasi tipo di finanziamento;

che manca, inoltre, dalla documentazione il progetto preliminare recante la fattibilità dell'area, la compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti, la spesa complessiva per realizzare l'intera opera, le fonti di finanziamento complessivo ed il prospetto costi-benefici;

che quanto sopra evidenziato lascerebbe presupporre che la spesa sostenuta dal Comune di Torre Annunziata per acquistare, congiuntamente con la TESS-S.p.A., una parte dell'area della ex Deriver sia stata dettata, più che dalla urgenza di costruire una strada costiera ed un parco pubblico, per favorire la TESS-S.p.A. la quale, a distanza di pochi mesi, ha venduto la sua parte al prezzo enormemente più elevato di lire 15.000.000.000, capitalizzando un utile netto visibilmente a spese del Comune di Torre Annunziata;

che giova inoltre evidenziare che oggi la TESS è diventata una vera e propria società immobiliare, in assoluto contrasto con la sua destinazione originaria;

che sarebbe apparso, altresì, evidente che nell'acquisto congiunto della ex fabbrica Deriver il sindaco del Comune di Torre Annunziata abbia agevolato la TESS S.p.A. di cui è Presidente, a discapito del Comune medesimo;

che, oltre ai fatti denunciati in premessa, l'amministrazione comunale di Torre Annunziata si è distinta per aver erogato una cospicua somma all'associazione Aicovis ed un altro contributo di 40.000 euro ad una pseudo-associazione anti-usura;

che già in data 9 ottobre 2002 lo scrivente ha presentato un'interrogazione parlamentare (4-03104) relativa alla deliberazione n.113 del 25 luglio 2002 con la quale l'amministrazione comunale di Torre Annunziata ha ritenuto di affidare al consorzio COSEA parte del servizio di spazzamento, adducendo emergenze igienico-sanitarie per il periodo estivo,

l'interrogante chiede di sapere:

quali motivi abbiano indotto l'amministrazione comunale di Torre Annunziata a spendere 5 miliardi di vecchie lire per l'acquisto di una parte dell'area dell'ex Deriver, ad oggi inutilizzata, e quali motivi abbiano indotto la stessa amministrazione a favorire la TESS-S.p.A.;

chi siano i fruitori dei contributi erogati e quali siano i requisiti morali dei membri delle associazioni Aicovis e anti-usura.

(4-03967)

BASTIANONI, MAGISTRELLI, CAVALLARO. – Al Ministro dell'economia e delle finanze. – Premesso che il Ministero dell'economia e delle finanze ha approvato il decreto 12 dicembre 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5.02.03), con il quale viene impegnata a favore delle Regioni,

Assemblea - Allegato B

26 Febbraio 2003

per il successivo riparto alle Comunità Montane, solo una quota del Fondo nazionale della montagna, di parte capitale, destinato alla realizzazione degli interventi speciali in montagna, di cui alla legge 31.01.94, n.97, in conto esercizio 2002, pari a 35,920 milioni di euro, a fronte di un impegno di spesa recato dalla legge finanziaria 2002, n. 448/2001, pari a complessivi 58,359 milioni di euro;

considerato che tale decreto appare illegittimo per il seguente ordine di motivi:

la motivazione principale del decreto 12 dicembre 2002 ricalca pedissequamente gli artt. 1 e 2 del decreto 29.11.2002: in nessuno dei due articoli citati è prevista la riduzione di spese di investimento per Enti diversi dallo Stato e comunque per Enti territoriali;

le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si configurano come Enti territoriali ai quali non appare applicabile il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29.11.2002, sul quale si basa il decreto 12.12.2002;

il decreto 29.11.2002 è teso a limitare gli impegni e l'emissione dei titoli di pagamento per le Amministrazioni Centrali dello Stato, non-ché la riduzione delle spese di funzionamento, e non può quindi dare luogo a tagli di spese di investimento come si configura nel caso di specie;

in ogni caso la riduzione delle disponibilità di competenza del Capitolo di spesa relativo al Fondo nazionale della montagna, pari al 38,5%, appare incompatibile, essendo ben oltre il limite del 15% stabilito del decreto 29.11.2002, ammesso e non concesso che sia legittimo e applicabile;

rilevato quindi che:

il consistente taglio apportato al suddetto Fondo per l'anno 2002 paralizza di fatto la capacità di spesa di investimento delle Comunità Montane, a fronte di previsioni di entrata e di quote percentuali già definite per ciascun ambito regionale con deliberazione del CIPE 2 agosto 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27.11.2002), in relazione a progetti e programmi da realizzare a cura delle Comunità stesse, contemplati annualmente nei loro Piani di Sviluppo;

appare peraltro in contrasto sostanziale, sul piano politico-istituzionale, con le iniziative assunte dal Governo nell'anno 2002 in occasione dell'Anno internazionale della montagna, che apparivano tese alla valorizzazione ed al sostegno delle zone montane, che avevano altresì portato un leggero incremento del Fondo nazionale della montagna per l'anno 2003,

si chiede di conoscere:

quali azioni intenda porre in atto il Ministro in indirizzo rispetto alla questione prospettata;

se intenda adoperarsi per l'immediato ripristino ed erogazione alle Regioni della complessiva entità del Fondo così come deliberata dal Parlamento.

(4-03968)

Assemblea - Allegato B

26 Febbraio 2003

BRIGNONE. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Premesso che:

in data 26 luglio 1993 nel municipio di Edimburgo veniva sottoscritto tra il sindaco di detta città e il Soprintendente per i beni artistici e storici di Roma, a nome del Ministro per i beni culturali e ambientali, l'atto di donazione alla Repubblica italiana dell'organo Father Henry Willis costruito nel 1890;

lo strumento avrebbe dovuto essere collocato nel complesso monumentale di San Michele a Ripa in Roma, sede dell'Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Ministero per i beni culturali e ambientali;

in data 22 ottobre 1993 il ministro *pro tempore* Ronchey, nel ringraziare gli intercessori della donazione, auspicava collaborazione per l'eventuale raccolta di fondi privati finalizzati al restauro dell'organo;

in data 28 settembre 1994 il Consiglio di Stato, esaminati gli atti e la relazione, autorizzava il Ministero per i beni culturali e ambientali all'accettazione della donazione dell'organo Henry Willis disposta dalla Broughton Mac Donald Church di Edimburgo a favore dello Stato italiano:

in data 30 novembre 1994, a seguito del succitato parere favorevole, il direttore generale del Ministero per i beni culturali e ambientali chiedeva al Soprintendente per i beni artistici e storici di Roma di fornire con la massima urgenza una precisa documentazione in ordine agli impegni formali assunti dagli sponsor per il finanziamento delle predette operazioni, poichè l'accettazione era subordinata al reperimento dei fondi necessari per coprire tutte le spese di smontaggio, restauro e trasporto sino a Roma dell'organo in questione;

frattanto, su indicazione formulata dal Soprintendente per i beni ambientali e artichettonici di Roma, il Ministero stabiliva di collocare l'organo nella cantoria della Chiesa di S. Anastasia in Roma;

in data 20 giugno 1997 il Soprintendente per i beni artistici e storici di Roma, esprimendo il desiderio di completare la lunga vicenda inerente la donazione dell'organo e di arrivare all'inaugurazione dello strumento nel mese di dicembre 1997 in occasione della festa scozzese, con inviti internazionali e una cerimonia di amicizia tra Regno Unito e Italia, chiedeva il sostegno del Ministero degli affari esteri italiano e del Ministero per i beni culturali ed ambientali per consentire sopralluoghi tecnici nella Chiesa di destinazione dell'organo, nonchè garanzie per il reperimento di fondi per il restauro, il trasporto e l'installazione finale;

nel mese di novembre del 1997 venivano pertanto effettuati gli opportuni sopralluoghi nella Chiesa di S. Anastasia di Roma da parte di un organista e di un organista e di un organisto provenienti da Edimburgo;

nel mese di dicembre del 1997 il Soprintendente per i beni artistici e storici di Roma prendeva contatti con uno sponsor offertosi di sostenere gli oneri economici derivanti dal restauro e dall'installazione dell'organo;

nel mese di luglio 1999 la ditta scozzese che doveva essere incaricata del restauro lamentava che ormai da più anni, in attesa di istruzioni,

Assemblea - Allegato B

26 Febbraio 2003

provvedeva all'immagazzinamento, custodia e assicurazione delle parti smontate dell'organo e chiedeva perciò di addivenire al più presto ad una soluzione della questione;

sottolineato che:

tutti i fatti suesposti sono stati oggetto dell'interrogazione parlamentare 4-15997 del 27 luglio 1999 al Ministro per i beni culturali ed ambientali;

in data 13 dicembre 1999 il ministro *pro tempore* Melandri, confermando quanto sostenuto nell'interrogazione, rispondeva che «la Soprintendenza per i beni artistici e storici di Roma si giustifica sostenendo di aver dovuto affrontare numerosi e del tutto imprevisti problemi tecnici specifici per la collocazione dell'organo Father Henry Willis nella cantoria della chiesa di S. Anastasia in Roma. Tali problemi, ancora una volta riesaminati in un sopralluogo congiunto nell'agosto di quest'anno, non sono ancora risolti come si auspicava due anni fa. Si spera, entro l'anno giubilare, di risolvere definitivamente il problema. Per quanto riguarda le spese di smontaggio e immagazzinamento dello strumento, si precisa che sono state già pagate da questo Ministero al restauratore inglese incaricato. Ulteriori oneri per l'immagazzinamento non sono stati richiesti alla Soprintendenza, ma, ove lo fossero e risultassero giustificati, verranno presi ovviamente in considerazione»;

evidenziato che:

il 29 ottobre 2001 il competente Soprintendente incaricava il maestro Jiri Lecian, ispettore onorario per gli organi antichi, di recarsi presso i laboratori della ditta Rushworth di Liverpool per verificare lo stato e le esigenze dei lavori relativi al trasferimento dell'organo Willis, pregando altresì il Consolato italiano di fornire assistenza per l'espletamento dell'incarico:

sulla base della relazione la Soprintendenza avrebbe dovuto provvedere ai propri adempimenti, come dichiarato nella lettera di incarico a firma del dott. Claudio Strinati;

constatato che nonostante tutte le sollecitazioni giunte da più parti e le esortazioni pervenute anche dal Vescovo ausiliare monsignor Luigi Moretti affinché l'intero procedimento di collocazione dell'organo giunga a buon fine, lo strumento è tuttora giacente smontato presso i magazzini della ditta Rushworth & Dreaper di Liverpool,

l'interrogante chiede di sapere quando e come si intenda risolvere l'annosa vicenda.

(4-03969)

ZANOLETTI. - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

la sicurezza del territorio e dei cittadini è stato uno dei cardini del programma elettorale della Casa delle Libertà e il varo del progetto del poliziotto di quartiere, che mira a creare un solido rapporto di fiducia con il cittadino, si inquadra in tal senso;

Assemblea - Allegato B

26 Febbraio 2003

l'evoluzione della situazione internazionale con il rafforzarsi della minaccia terroristica esterna e interna impone un processo di ottimizzazione delle forze di polizia sul territorio nazionale;

la città di Torino lamenta una situazione di sottorganico in termini di agenti di Polizia e un parco automezzi sovente in riparazione, che stanno mettendo a dura prova la necessaria copertura del territorio,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare a fronte di una situazione oltremodo penalizzante per la città di Torino in termini di sicurezza.

(4-03970)

DE PAOLI. - Al Ministro della giustizia. - Premesso:

che è intenzione del Ministero della giustizia sopprimere la sede dell'ufficio del giudice di pace di Gardone Val Trompia per accorparla alla sede di Brescia;

che, comprendendo il territorio della Valle Trompia numerosi comuni, ciò comporterebbe disservizi e notevole disagio ai cittadini,

si chiede di sapere se non si ritenga di riconsiderare tale decisione per venire incontro alle esigenze degli abitanti delle zone suddette.

(4-03971)

PIATTI, PIZZINATO, TOIA, DE PETRIS, DEL TURCO, TONINI, MARINO, MALABARBA. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

mercoledì 19 febbraio 2003 si è svolta nel Comune di Paullo (Milano) una manifestazione per la pace che coinvolgeva cinque comuni del territorio (Paullo, Zelo Buon Persico, Comazzo, Tribiano e Galgagnano), i loro Sindaci e le rispettive parrocchie, forze politiche e associazioni;

tale manifestazione ospitava il Vescovo emerito di Ivrea monsignor Luigi Bettazzi, il direttore della Caritas di Lodi ed il Presidente della Commissione diocesana di Lodi per i problemi sociali;

il sindaco di Tribiano arch. Carlo Degradi, mentre era impegnato in tale manifestazione, è stato oggetto di una intimidazione gravissima: la sua automobile ha subito il taglio delle quattro gomme mentre la vettura, spaccati parabrezza e lunotto, è stata cosparsa completamente di gasolio; tale atto vandalico era sicuramente finalizzato all'incendio dell'automobile che era parcheggiata nel cortile del Municipio di Tribiano;

tale grave episodio che ha sicuramente finalità politiche si inserisce in una situazione di ripresa della criminalità che colpisce famiglie e cittadini e contro la quale Comuni e forze preposte alla sicurezza stanno predisponendo azioni mirate;

venerdì 21 febbraio anche nel Comune di Bertonico è stata bruciata la bandiera della pace affissa davanti al Municipio,

gli interroganti chiedono di sapere quali siano le valutazioni del Ministro dell'interno sull'intimidazione gravissima subita dal Sindaco di Tribiano, le iniziative di polizia intraprese in merito all'episodio citato e le

Assemblea - Allegato B

26 Febbraio 2003

azioni preventive per arginare un espandersi preoccupante della criminalità nelle zone del sud Milano – Alto Lodigiano.

(4-03972)

LONGHI. – Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. – Considerato che:

lo scrivente ha partecipato ad una prima riunione circa la questione dell'inglobamento dell'Istituto Nazionale di Fisica della Materia nel CNR; era presente il vice ministro Possa che ha citato come esempio da seguire nella ricerca la struttura organizzativa, l'efficienza e l'efficacia dell'Istituto Nazionale di Fisica della Materia;

lo scrivente ha partecipato ad una seconda riunione alla presenza del sottosegretario Gagliardi che conveniva nel sostenere, come tutti i parlamentari liguri presenti alle due riunioni, di non dover togliere l'autonomia all'Istituto Nazionale di Fisica della Materia;

ovviamente il Ministro dell'istruzione, dell'università, della ricerca si è mosso nella direzione opposta;

sul «Sole 24 Ore» di mercoledì 19 febbraio 2003 il prof. Carlo Rizzuto, Presidente del Laboratorio di Sincrotrone di Trieste ed ascoltato consulente del Ministro in indirizzo, sostiene la giustezza del ritorno dell'Istituto Nazionale di Fisica della Materia nel CNR ed addirittura in maniera contraddittoria e contorta ipotizza (afferma?) più finanziamenti alla ricerca – rispetto ai tagli operati – senza peraltro citare dati certi e riscontrabili: quindi sì alla riforma del CNR, poca importanza ai finanziamenti;

purtroppo per il prof. Carlo Rizzuto le carte restano;

in una lettera pubblicata dalla rivista dello SNUR-CGIL nel dicembre del 2000, esattamente sul n. 8/2000 di UP, il prof. Carlo Rizzuto sosteneva esattamente il contrario: «Il punto fondamentale è che, essendo la spesa italiana inferiore alla metà di quella media europea, ciò si traduce direttamente in una attività (in anni/uomo di ricercatori e tecnici) pari a meno della metà di quella operante, a parità di popolazione e di PIL, negli altri paesi. Più precisamente, in Italia abbiamo una attività di 75 mila anni/ uomo di ricercatori contro il doppio (o più) degli altri Paesi (a parità di PIL e popolazione). Rispetto agli altri paesi mancano, in Italia, circa 100 mila ricercatori e altrettanti tecnici (impiegati, in media, al 75% del loro tempo nella ricerca)» ed ancora: «Di fronte ad argomentazioni fondamentalmente sbagliate come quella dell'articolo di Flavia Zucco, ripetute negli ultimi vent'anni con notevole pervicacia, il Governo (qualunque esso sia) ed i politici in generale hanno sempre scelto la soluzione meno costosa finanziariamente e più visibile politicamente e cioè quella di "fare una riforma" (come stanno facendo ogni cinque-dieci anni da oltre trent'anni!) e di non aumentare la spesa statale né favorire quella privata»,

si chiede di sapere:

in base a quali ragioni si ritenga di non dare invece ascolto al primo consiglio del prof. Rizzuto, ovvero quello di incrementare gli investimenti pubblici in ricerca ed aumentare drasticamente e velocemente il numero dei ricercatori italiani;

Assemblea - Allegato B

26 Febbraio 2003

come mai si sia invece previsto nella legge finanziaria il blocco delle assunzioni per ricercatori e docenti, con la evidente conseguenza di aggravare ulteriormente le condizioni che rendono l'Italia meno competitiva di quanto potrebbe essere sul versante dell'acquisizione di finanziamenti comunitari:

se si ritenga di mantenere alla Presidenza del Laboratorio di Sincrotrone di Trieste un personaggio così predisposto a cambiare repentinamente opinione;

perché non si intenda mantenere l'autonomia dell'Istituto Nazionale di Fisica della Materia.

(4-03973)

FLORINO. - Al Ministro della giustizia. - Premesso:

che con gli atti di sindacato ispettivo 4-03238 del 05/11/2002 e 4-03334 del 13/11/2002 lo scrivente chiedeva di conoscere i motivi della scarcerazione di noti camorristi, la sussistenza reale, e non solo formale, di relativi presupposti, l'assenza di comportamenti illeciti da parte di coloro che, a vario titolo, partecipavano al procedimento culminante nel provvedimento di scarcerazione;

che è di questi giorni l'ulteriore raffica di scarcerazioni di noti associati al clan Giuliano e di altri camorristi di notevole spessore criminale;

che la scarcerazione «facile» di noti capi clan, per decorrenza dei termini di custodia cautelare, indebolisce la credibilità della giustizia nella città di Napoli con non pochi pregiudizi nella lotta alla criminalità organizzata;

che il Ministro della giustizia per i coni d'ombra che gravitano nel palazzo di giustizia a Napoli deve «ad horas» disporre le relative procedure ispettive ed investire della questione il Consiglio superiore della magistratura,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano i motivi dei ritardi nella celebrazione dei processi;

se non si intenda accertare se corrisponda al vero che per determinati processi a noti camorristi esiste una procedura rallentata pilotata e volutamente ritardata.

(4-03974)

STIFFONI. - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

di recente è stata portata a compimento l'occupazione abusiva della proprietà privata dell'ex seminario dei Padri Sacramentini di Casier (Treviso), da parte di extracomunitari con ogni probabilità clandestini;

con diverse interrogazioni in Consiglio Comunale il Sindaco ha risposto in maniera chiara che la situazione non è più sotto controllo; inoltre la Polizia municipale non è minimamente in grado di gestire la sorveglianza e i controlli e la tutela delle norme igienico-sanitarie;

la situazione è ormai sfuggita di mano al sindaco Dalla Toffola, responsabile, tra l'altro, dell'igiene e della salute pubblica, nonché all'Assessore al sociale Marzullo che ha trasformato il Comune di Casier nella

Assemblea - Allegato B

26 Febbraio 2003

«patria» degli extracomunitari, imputando i costi per detta ospitalità a carico delle finanze comunali;

la tolleranza mostrata da questa amministrazione di sinistra sta diventando davvero eccessiva, favorendo l'arrivo alla spicciolata di soggetti non identificati, fino a giungere alla formazione di un vero e proprio ghetto, all'interno del quale spesso si verificano episodi di criminalità;

considerato che:

si registra inoltre un aumento della microcriminalità nella stessa cittadina di Casier, che potrebbe ricollegarsi al perdurare dell'occupazione;

a quattro mesi circa dalla scadenza del termine massimo per la regolarizzazione (novembre 2002) è evidente che gli occupanti potrebbero essere fuori legge per carenza del permesso di soggiorno e del posto di lavoro connesso al medesimo;

alcune persone utilizzano all'interno dell'ex seminario bombole di gas GPL senza alcuna tutela delle più elementari norme di sicurezza vigenti in materia, con grave pericolo per l'incolumità delle famiglie che abitano nelle vicinanze,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda dare le opportune disposizioni per un intervento urgente al fine di risolvere in maniera definitiva l'occupazione abusiva della proprietà privata dell'ex seminario dei Padri Sacramentini di Casier, vista la perdurante inerzia delle Autorità comunali;

se si conosca il numero effettivo degli abusivi, visto che aumentano continuamente;

se siano stati effettuati controlli sul territorio per rispondere alle richieste di sicurezza dei cittadini;

se, in caso di accertamento di situazioni di clandestinità, le Autorità preposte intendano procedere alle espulsioni a norma della «legge Bossi-Fini».

(4-03975)

FILIPPELLI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso:

che, in questi ultimi giorni, i vertici dell'Alitalia hanno dato notizia, attraverso la stampa nazionale e le televisioni, che la società stessa ha deciso autonomamente di dimezzare la commissione sui voli nazionali che attualmente versa agli agenti di viaggio e che passerà, dal 1º maggio 2003, dal 5,45% al 2,70%;

che un taglio siffatto delle commissioni non è sufficiente, per il servizio reso, neppure a coprire le spese effettive sostenute dalle agenzie di viaggio;

che nell'anno 2002 le agenzie di viaggio hanno venduto 4.245.000 biglietti nazionali, pari a circa il 90% del venduto nazionale dell'Alitalia;

che il taglio annunciato farà sì che gli agenti di viaggio cercheranno di indirizzare i propri clienti verso le compagnie che proporranno

Assemblea - Allegato B

26 Febbraio 2003

condizioni migliori, vanificando, nei fatti, il risultato di bilancio che la Alitalia vuole così raggiungere;

che ancora una volta le strategie attuate dall'ex vettore di bandiera risultano fallimentari;

che la decisione unilaterale dell'Alitalia non potrà che avere effetti devastanti sui bilanci delle agenzie di viaggio e sullo stato occupazionale delle stesse, nonché pesanti ripercussioni sulle trattative in corso per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto;

che l'inevitabile crisi si farà maggiormente sentire nelle aziende del Centro-Sud dove la vendita della biglietteria aerea nazionale è preponderante rispetto a quella internazionale,

l'interrogante chiede di sapere se tutto questo sia a conoscenza del Presidente del Consiglio e del Ministro in indirizzo ed inoltre:

se ne sono a conoscenza, quali provvedimenti intendano assumere per rimuovere quanto denunciato;

se ritengano che, nel momento in cui si preannuncia una ennesima crisi nel settore turistico a causa dei venti di guerra che lo stesso Governo sta alimentando, si debba procedere con queste iniziative che porteranno al collasso soprattutto le piccole agenzie di viaggio e quelle che operano nel Meridione;

quali misure concrete intenda assumere il Governo per tutelare l'occupazione nel comparto turistico, che rappresenta una delle fonti di ricchezza per il nostro Paese;

in che modo questo Governo intenda risolvere un problema che, come al solito, graverà soprattutto sulle spalle del Sud;

se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti abbia già previsto una qualche forma di aiuto per le aziende che si troveranno in difficoltà, qualora i tagli previsti da Alitalia fossero realmente attuati.

(4-03976)

FASOLINO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

la cittadina di Paestum, patrimonio dell'Unesco, ospita ogni anno oltre 600.000 visitatori nella zona archeologica e nel museo;

proprio per la sua importanza turistica si rendono necessari una ristrutturazione e un potenziamento della stazione ferroviaria;

ricadendo la stazione di Paestum in zona archeologica protetta, ai sensi della legislazione vigente, è opportuno prevedere un potenziamento della vicina stazione di Capaccio Scalo ricadente in aree fuori vincolo e distante di 3 Km. dalla città archeologica;

attualmente sono allo studio numerosi progetti che coinvolgono gli enti locali e le Ferrovie dello Stato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda finanziare la ristrutturazione della stazione e promuovere un tavolo di concertazione tra gli enti interessati al fine di definire un progetto che rilanci l'intera area.

(4-03977)

Assemblea - Allegato B

26 Febbraio 2003

BRIGNONE. – Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. – Premesso che:

presso gli istituti tecnici industriali e gli istituti professionali per l'industria e l'artigianato sono istituiti uffici tecnici, che vengono generalmente affidati ad un insegnante tecnico pratico;

il responsabile dell'ufficio tecnico svolge le seguenti mansioni:

attività di controllo e progettazione di natura tecnica di rilevante complessità;

predisposizione di piani di intervento di manutenzione delle attrezzature e degli impianti, con autonomia operativa;

predisposizione del piano di sicurezza e verifica e aggiornamento periodici dello stesso;

controllo dell'applicazione delle normative emanate dal decreto legislativo n. 626 del 19-9-1994;

coordinamento della commissione tecnica di istituto per il collaudo di apparecchiature, strumenti e macchine;

attività di rapporto, controllo e rilievo circa i lavori affidati a ditte esterne per manutenzione o nuove installazioni;

verifica delle necessità di manutenzione straordinaria da richiedere agli enti locali;

definizione dei piani di acquisto del materiale tecnico, delle attrezzature e delle macchine a cui sovrintende, predisponendo preventivi e verificando offerte, fatture e certificazione di conformità;

considerato che:

il responsabile dell'ufficio tecnico è sostanzialmente una figura interna dell'istituto e le sue mansioni non risultano attualmente codificate, ma si basano su deleghe affidate dal dirigente scolastico e dal direttore amministrativo;

l'inquadramento economico e lo stato giuridico è quello di insegnante tecnico – pratico, sebbene i carichi di lavoro e le responsabilità siano di fatto di gran lunga superiori,

l'interrogante chiede di sapere se, nell'ambito dei decreti attuativi della legge di riforma scolastica, tenuto conto delle esigenze derivanti dall'autonomia delle scuole, non si ritenga indispensabile istituire la figura professionale del direttore responsabile dell'ufficio tecnico, definendo i titoli di studio necessari per l'accesso, le mansioni, le responsabilità, l'orario settimanale di servizio e riconoscendogli altresì un inquadramento economico adeguato.

(4-03978)

Assemblea - Allegato B

26 Febbraio 2003

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

4^a Commissione permanente (Difesa):

3-00900, del senatore Forcieri, sul trasferimento delle funzioni facenti capo al Comando dell'Alto Tirreno della Marina.

Interpellanze, ritiro

È stata ritirata l'interpellanza 2-00293, del senatore Guerzoni.